



BL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.

RACCOLTA
VILLAROSA

B

806
NAPOLI

04208

605675

Racc. Vill. B. 806

COMENTO

SUL PRIMO LIBRO

DELLO

STATUTO PENALE MILITARE

PEL REGNO DELLE DUE-SICILIE.

OPERA

DELL' AVVOCATO

NICOLA ARMELLINI.



*Scire Leges non est verba earum tenere, sed vim,
ac potestatem. L. 17 D. de Legibus.*

NAPOLI

NELLA TIPOGRAFIA DELLA SOCIETÀ FILOMATICA.

1826.

24/700

PREFAZIONE.

UN' Opera, che al Pubblico si offre abbenchè scevra di vana ostensione per applausi ricercati, pur cede al desio di corrispondere all' utile altrui: che però sia in se stessa, non è mai a toccarne la metà, se non fregiata di metodo, e chiarezza; d' onde avido il Lettore di esaminarne le parti, liba gli elementi, e nell' analisi cui progredisce o ne abbandona le ricerche, o giunge al suo fine.

Ma un Comento ristretto nello semplice esposizione dei giudizj, e delle penali teorie dello Statuto Militare seguir non dovea contrario sistema. Inverso l' ordine delle idee, presentato lo avrebbe di una intelligenza meno esemplativa, malgrado i sforzi animati a produrre il più tenue vantaggio.

Intanto ripartita la materia secondo la serie dei mezzi, che fissano la ricerca del reato, e la misura delle pene, si è l' Opera divisa in tre

Libri. Il primo versa su la militare giurisdizione: il secondo su la procedura dei giudizj militari: il terzo finalmente su i reati, e le militari punizioni.

Per viemmeglio però dilucidare lo spirito, e la convenienza di queste parti, oltre i principj generali di Criminale Giurisprudenza, si è cercato elevare questioni di dritto analoghe alla diversa materia, che l'Opera contiene.

Non è poi ad ascriversi a difetto, la non inserzione testuale degli articoli illustrati. Il rispetto alla legge porge bastante motivo a ragionevole difesa. (1) Ma il sistema, e l'ordine in qualunque modo adottati nel lavoro, lusingano di un successo, abbenchè non propizio al frutto di brevi meditazioni, giovevole almeno, quanto il possa, al voto di avere particolari precetti debolmente commentati.

(1) Gli articoli son portati in riassunto con permesso di S. E. il Segretario di Stato Ministro Cancelliere, mercè le cure del Sig. Consig. D. Gregorio Cay. Morelli Segretario Generale del Supremo Consiglio di Cancelleria.

A. S. E.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO
CANCELLIERE.

ECCCELLENZA.

L'Avvocato Nicola Armellini volendo dare alle stampe il suo Comento su lo Statuto penale militare lib. 1. 2. 3. prega la bontà di V. E. degnarsi commetterne la revisione.

Per disposizione dell' Eccellentissimo Ministro Cancelliere Presidente. se ne commette l' esame al Sig. Marchese di Castellentini Reggente della Seconda Camera.

*Il Segretario Generale del Supremo Consiglio
di Cancelleria*

Firmato—MORILLI.

Comesso al regio Revisore

D. Prospero de Rosa.

Firmato—IL MARCHESE DI CASTELLENTINI.

Napoli 3. Gennaio 1820.

ECCCELLENZA.

Per ubbidire ai comandi di V. E. ho letto il Comento su lo Statuto penale militare dell' Avvocato D. Nicola Armellini diviso in tre libri, di cui il terzo era già pubblicato, ed ora dall' autore si ristampa con alcune piccole aggiunzioni. L' Opera in generale nulla contiene, che possa offendere la Religione, il

costume, ed i dritti della Sovranità. La credo poi utilissima per l' oggetto di facilitare l' intelligenza della nuova legge, i di cui articoli sono coi veri principj del dritto criminale illustrati. Quindi se ne deve saper grado all' autore, il quale ha impiegato lodevolmente le sue cure in questa parte interessante di nostra Giurisprudenza. Sono perciò di avviso, se altrimenti non pare all' E. V., di potersene permettere la pubblicazione.

Il Regio Revisore

PROSPERO DE ROSA.

A. S. E.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere,

La Seconda Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria veduta la domanda del Sig. D. Nicola Armellini per dare alle stampe il suo Comento su lo Statuto Penale militare, libro 1. 2. 3.

Veduto il parere del regio Revisore D. Prospero de Rosa; permette, che l' indicata Opera si stampi: ma ordina, che non si pubblichi, se prima lo stesso regio Revisore non attesti di aver nel confronto riconosciuto la impressione uniforme all' originale approvato.

Il Reggente della Seconda Camera

MARCHESE DI CASTELLENTINI.

L. DUCA DI CAMPOCHIARO.

Il Segretario Generale MORELLI.

*L' Eccellentissimo Ministro
Cancelliere Presidente re
gli altri Sig. Consiglieri
nel tempo della soscrizione
impediti.*

1911

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

INTRODUZIONE

Elementi di Dritto Criminale.

L'OGGETTO, cui tende la Penale Giurisprudenza, è non solo conoscere i principj di una ragione universale applicati al reato, che misurarne le proporzioni. Sorge da ciò un legame, ed una gradazione d' idee tra le azioni, che violano la legge, e la volontà di violarla; d' onde i loro vicendevoli rapporti presentano le progressioni sino agli estremi, che determinano la natura delle pene.

In tal guisa i mali, onde l' ordine sociale vedesi attaccato offrono l' obbietto di loro generazione; e' l' metodò progressivo del loro sviluppo mena a dimostrare l' essenza, e la qualità degli effetti, che produce.

I. Già nello stato di Natura l' Uomo spiega un aspetto diverso da quello, in cui

*Azioni
dell' Uomo
nello stato
di Natura*

pòsteriormente apparisce. Le sue fisiche azioni abbandonate alla forza dell' istinto il guidano arbitrariamente senza conoscerne il movimento, e 'l fine. O vegga , o senta , o appetisca siegue una legge ignota , e crede di esistere per appetire , sentire , e vedere ; talchè concentrato nel semplice giro delle meccaniche azioni osserva in esso la sola necessità di sua esistenza.

Nè la libertà di agire piuttosto in un modo , che in un altro ammette la scienza di questa elezione. Quella forza , che moralmente opera nell' Uomo spinge la facultà di volere per solo impeto naturale , senz'acchè il calcolo di ragione porga regola , e norma nelle stesse operazioni. Così il fuoco siegue quel corso , cui naturalmente per forza intrinseca è spinto ; così un ordigno da più ruote animato siegue il loro movimento.

*Azioni
dell' Uomo
nello stato
di società*

II. Messo poi l' Uomo nello stato di società eccolo cambiato. La ragione gli detta un precetto , con cui il suo istinto cede l'arbitrio alla voce del dovere ; quindi vede se stesso , e ne calcola gli attributi ; quindi sente la forza di sua esistenza , e ne apprezza le cagioni ; quindi appetisce , ma con

un dritto , che altri non offende ; quindi le sue idee , l'animo suo , le sue azioni sieguono quell'ordine morale , che 'l nobilita , e 'l rende maggior di se stesso.

III. Questi doni non si acquistano diversamente , che segnando un trattato con Uomini insieme uniti. Il precetto , che alcuno dà a se stesso di rispettare per essere rispettato ; il dritto di conservar altri per conservarsi ; la norma di dirigere le proprie forze per garantire l'equilibrio delle forze altrui , sono il risultato della società. Dappoichè quella unione di volontà di molti formando allora una legge generale produce , ed avviva i sentimenti della generale esistenza ; altrimenti i pensieri di tutti discordanti fra loro non sarebbero gli aggregati di un solo pensiero ; conseguentemente produrrebbero la ragione inversa dell'armonia sociale.» Quindi perchè sussista , ed abbia il suo » effetto la sociale aggregazione, egli è assolutamente necessario una convergenza delle » azioni di ogni individuo al bene di tutti (1).

*Doveri
sociali*

(1) Romagnosi *Genesi del Dritto Penale* §. 197.

Offesa della società IV. Or l'Uomo in questo stato di società contraendo dei doveri può infrangerli. O con offendere direttamente quello, cui è aggregato, o con usurpare i di lui dritti, egli si stacca da quella unione cui si era congiunto, e proclama l'indipendenza. Allora la ragione universale spiega il suo impero per vendicare un contratto violato; quindi emana il precetto punitivo.

Caratteri dell'offesa della società V. Ma questa offesa per essere colpita dalla legge riunir deve gli elementi di una qualità operativa; cioè conviene 1.º che sia un'azione dolosa, vale a dire volontaria; 2.º che attacchi direttamente, o indirettamente il contratto sociale 3.º, che finalmente produca danno a quelli, che compongono la società.

Azione volontaria VI. Ripartiti gli elementi del reato sia mestieri esaminarlo principalmente come azione volontaria.

Non vi è azione libera nell'Uomo, che non sia dalla volontà regolata. Nè vi è volontà senza un consiglio di ragione (1). Quindi

(1) Nè in Natura, nè in Filologia è altro la vo-

ogni azione volontaria è l'effetto di un consiglio concepito (1).

Ma le azioni nei reati non sempre sono dolose, cioè volontarie, per esservene molte accidentali, e quelle prodotte per difetto morale, o naturalmente. Analizzata perciò l'azione criminosa come l'effetto della volontà determinata a delinquere, sia poi facile discendere all'esame delle altre azioni.

VII. Le operazioni fisiche dell'Uomo mosse, e dirette dal calcolo della ragione ammettono intrinsecamente la conoscenza dell'oggetto per le quali sono, e'l fine cui si diriggono (2). Dato adunque un reato doloso, emerge il prodotto della volontà di

lontà, che un consiglio di ragione. Io non voglio se non perchè mi consiglio; e *voluntas* volontà è propriamente *consiglio*. Genovesi *Metaf. Parte 1. Cap. 4.*

Vedi le osservazioni all' art. 455. Lib. 3.

(3) *Quod juxta cupiditatem est voluntarium atque judicatur; nam involuntarium omne violentum videtur, et si violentum sit etiam acerbum erit. Aristot. Moral. Eudemior. Lib. 2. Cap. 8.*

(4) *Scire, et intelligere bifariam capiuntur, vel ut habentur, vel ut usurpetur scientia. Aristot. Moral. Eudemior Lib. 2. Cap. 9*

dell'inqnere ; conseguentemente il reato stesso volontario include la conoscenza di un danno, che si vuol commettere altrui, e la volontà di commetterlo.

VIII. Ma questa volontà può operare direttamente, o indirettamente. Il suo progressivo morale movimento è in tal guisa dipendente dalle operazioni esterne, che queste o si manifestano da se stesse, o si manifestano ad altre congiunte.

*Azione
premeditata*

IX. Nel caso dello sviluppo di una forza diretta da una sola volontà, la potenza morale dell' agente richiama in se sola le condizioni della operazione eseguita; perchè questa è da se sola generata, e prodotta. D' altronde il disegno di operare non sempre serba li medesimi periodi a prodursi; mentre o agisce nel momento del reato, ovvero concepita per agire percorre uno spazio per effettuarsi. Questi estremi diversi discordanti fra loro in ragion del tempo a prodursi elevano l'atto volontario a premeditato.

Viene a calcolo questa distinzione innanzi alla legge pei gradi di malvagità , che il colpevole manifesta colla sua criminosa azione , talchè la pena si aggrava in ragion del dolo, che concorre per delinquere. Così l'omicidio volontario si colpisce di morte allorchè è l'effetto di un disegno precedente ; valeadire quando è premeditato ; quando si commette in persona di chi non è l'offensore dell'omicida per vendicare un'offesa da altri ricevuta ; quando ha per oggetto l'impunità , o la soppressione della pruova di un reato , o la facilitazione di altro reato , benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto ; finalmente quando si commette per altrui mandato sia mercenario , sia gratuito (1). In tutti questi modi il disegno si sviluppa con tanti elementi di prevenzione, quanti ne somministra il desiderio di con-

(1) La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione contra la persona di un individuo determinato , o anche contra la persona di un individuo indeterminato , che sarà trovato , o incontrato , quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza , o condizione. Art. 351. Leg. Pen.

pierne il fine. Quei gradi adunque , che un pensiero criminoso segna per giungere al suo scopo, dan l'idea dei gradi di malvagità manifestata.

X. Ma quel grado , che congiunge insieme il pensiero , e l'atto consumato quale spazio percorrer deve per dirsi premeditato ?

Nel silenzio della legge la ragione ci guida attingerne i principj dalla Romana legislazione.

Ulpiano sia che parli di respingere colle armi colui , che colle armi assalisce (1) , sia , che parli del padre , il quale nella sua casa , o in quella del genero suo sorprende in flagranza la figlia , e l'adultero , e li uccide, sempre riguarda imputabile l'azione, quante volte un intervallo vi passa tra lo sdegno , e la esecuzione (2).

(1) Eum igitur qui cum armis venit possumus armis repellere ; sed hoc confestim , non ex intervallo. L. 3. D. de vi , et de vi armata.

(2) Quod ait lex in continentj filiam occidat : sic enim accipiendum , ne occiso odio adultero reservet, et post dies filiam occidet, vel contra. Debet enim prope uno ictu , et uno impetu utrumque occidere .

Questo intervallo però deve intendersi per un momento di serenità di spirito: dappochè se colui, il quale colpito da giustissimo dolore insiegue per un giorno l' insidiatore di sua vita, e dell'onor suo, sempre è da intendersi, che per quel dolore lo insiegue. Nè il corso dell' azione può dirsi mai interrotto; mentre nella Glossa alla legge 3. *de vi, et de vi armata* la parola *continenti* è spiegata *idest antequam ad alia extranea divertat negotia*; riguardando in questa guisa la continuazione dello sdegno, allorchè questo non è interrotto, o sospeso da altro oggetto.

XI. Nel caso poi, che la volontà agisca indirettamente può un concorso di forze eguali spinte da una sola cagione presentare un solo effetto. Così il *consiglio*, la *persuasione*, e la *istigazione* essendo parti, che influiscono l' esecuzione del reato compongono l' unità dell' azione; valeadire presentano la idea perfetta della *complicità*. (1)

aequali ira adversus utrumque sumpta. L. 23. §. 2.
D. ad Leg. Jul. de adult.

(1) Vedi le osservazioni all' Art. 404. Lib. 3.

XII. D' altronde più forze insieme riunite o moralmente , o fisicamente ammettono sempre un intrinseco rapporto fra loro in guisa , che quella reciproca influenza , che le anima , e le muove le concentra ad un oggetto , e ad un fine (1).

*Caratteri
della Com-
plicità*

XIII. Ciascuna forza però quantunque diversamente prodotta è operativa egualmente. Quel mezzo fisico , o morale con cui due forze unite formano l' azione è a calcolarsi secondo il vicendevole rapporto degli agenti (2). Così dar commissione , o mandato per commettere il reato ; far doni , promesse , o minacce , abusare di sua autorità , o di potere , e adoperare machinazioni , o colpevoli artificj perchè il reato si commetta (3) sono mezzi pei quali una volontà spinge un' altra a seguirla.

(1) Qui una dispositione fuerint connexi aut societate , vel amicitia unum finem intendunt. Aristot. Rhetoricor. Lib. 2. Cap. 8.

(2) Cujus effectus prodest ejus et partes ad omnes pertinent. L. 148. D. de Reg. Jur.

(3) Art. 74. Leg. Pen.

Incapace , ed inattivo il disegno per direttamente giungere da se stesso al suo termine, ricorre all' opera altrui ; ed è allora , che o l' incarico , o il dono , o la promessa , o la minaccia diviene un estremo *impellente* , che unisce una volontà ad altra volontà , e compie la esecuzione del reato.

Considerato adunque isolatamente ciascuno di questi mezzi emerge , che la cagione da cui vien mosso , e l' effetto cui tende sono gli estremi della morale unione negli agenti ; conseguentemente fanno l' unità dell' azione criminosa. Ma qualunque sia il mezzo , che il complice appresta per consumare il reato , ammette di necessità la conoscenza della sua cooperazione ; cioè il valore del suo mezzo , e l' oggetto , cui si dirige ; per cui la *scienza* in questo caso è sempre conosciuta come principale elemento della complicità.

Intanto per analogamente definire il concorso di più forze per agire , e per valutare i gradi rispettivi di questa azione , conviene conoscere 1.° la qualità , e la natura del reato 2.° il motivo , che riunisce il complice al principale agente 3.° i loro vi-

cendevoli rapporti 4.º e i mezzi adoperati per delinquere.

XIV. Distinta in cotal guisa la volontà, principale attributo delle criminose azioni, analizziamo il danno, che ne risente la società, allorchè dolosamente i suoi patti sono violati.

*Danno
prodotto al-
la società*

XV. L'ordine, e l'armonia di Uomini aggregati insieme serbar debbono un legame perfetto in tutte le parti, che compongono il corpo sociale. Quindi una ragione generale segnando i doveri di ciascuno, perchè l'equilibrio di questa unione sia rispettato, emana precetti punitivi contro i trasgressori; e perciò come danno della società (1) si puniscono le violazioni, che si commettono contra quei medesimi doveri, che ciascuno è tenuto rispettare.

La serie però di queste violazioni seguendo li diversi patti sociali distingue i reati 1.º contra la Religione 2.º contra lo Stato, 3.º

(1) Opus pravbrum illud est, de quo provenit aliis ab eo damnum, Aristot. Rhetoricor. Lib. 2. Cap. 6.

contra l'amministrazione della Giustizia 4.^o
contra la fede pubblica 5.^o contra l'interesse pubblico 6.^o contra l'ordine delle famiglie 7.^o contra i particolari.

XVI. I militari all'incontro oltre il contratto sociale, che li unisce ai cittadini hanno dei patti particolari, che li obbligano verso la disciplina. Quindi la violazione di questi patti riguardano i reati, che offendono i particolari doveri della Milizia. *Doveri de' militari*

XVII. Intanto qualunque sieno le obbligazioni dell'Uomo considerato come cittadino, o come militare, le sue azioni criminose possono essere talora non consumate; ed in questo caso potrebbero rendersi punibili?

Esaminata la volontà secondo le parti del suo sviluppo, e secondo l'offesa, che la società ne risente, vediamo nella penale legislazione distinto il misfatto *mancato* dal *tentato*.

XVIII. Dicesi *mancato* il misfatto allorché sono esauriti tutti gli atti della sua esecuzione; ma non effettuato per un estrinseco, *Misfatto mancato*

ed inaspettato accidente , che ne interrompe la consumazione. Quel disegno , in cui il colpevole raccoglie i mezzi per offendere altrui , incontrar può degli ostacoli , che gliene interrompono il corso. Tale interruzione allora se allontana l' effetto , ciò non pertanto non ne cancella il pensiero ; nè fia , che il niun danno prodotto alla società non dichiara l' atto incolpabile. La volontà dell' agente sviluppata nei mezzi , e quantunque interrotta negli effetti , non mena a far presumere , che il misfatto si fosse sospeso per forza intrinseca , e morale piuttosto , che per forza fisica , ed estrinseca ; dappoichè se gli atti manifestati , progredendo al fine del reato , spiegano intrinsecamente i loro rapporti morali colla volontà istessa , non si ha forse l' azione criminosa ? L' autore nulla può dirsi aver preterito dalla sua parte , quando coi mezzi esterni fa chiaramente conoscere l' oggetto del suo pensiero. Le sue operazioni regolate in modo da definire il disegno concepito , allontana ogni idea di volontaria sospensione , allorchè giunte sino al punto di eseguirsi trovino di ostacolo una forza estrinseca qualunque , che loro inter-

rompe l'effetto. In questa ipotesi, dichiarata colpevole la volontà, incontra le conseguenze di quel male, che già era decisa a commettere.

Che se poi per parte della società il misfatto non è eseguito a cagione del danno contro di lei non avvenuto, le sanzioni penali colpiscono il colpevole con un grado meno del misfatto consumato (1); valeadire si punisce l'animo di delinquere, come manifestato con azione esterna, e determinato ad offendere.

XIX. D'altronde il misfatto dicesi *tentato* allorchè rimane imperfetto; cioè quando con atti fisici, ed estrinseci manifestata la volontà di violar la legge, viene omissa l'ultimo atto necessario a consumarla.

*Misfatto
tentato*

(1) Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte, onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla di lui volontà è punito con un grado meno del misfatto consumato. Art. 69. Leg. Pen.

Un azione incompleta non potendosi definire totalmente effettuata , ciò non pertanto offre aver percorsi dei gradi per dirsi incominciata ; dappoichè quelle parti esaurite sino al punto in cui l'azione apparisce imperfetta , la rendono esistente , e pel disegno concepito , e per la volontà , che venne ad animarla , e per li primi atti di esecuzione. Sarà dunque inesistente un fatto da tutti questi estremi manifestato ?

In egual modo abbenchè priva un'azione di quei caratteri , che la definiscono patto violato , partecipa nondimeno delle qualità punibili. La volontà di violar la legge , e la violazione incominciata non danno è vero un risultato perfetto di reità consumata , ma ne presentano l'oggetto. Difatti considerato in se stesso ciascun atto preparato , e disposto per delinquere è criminoso quanto lo è il mezzo , che si adopera per animarlo. La volontà di nuocere in questo caso non è da credersi meno attiva allorchè con azioni estrinseche si manifesta : spiegando ella tutta l'influenza per rendere doloso l'atto incominciato si costituisce principale elemento dell'atto stes-

so. Quindi questo atto non animato per altra ragione, che per offendere la Legge, diviene preparatorio del reato; conseguentemente considerato l'oggetto, e' il fine, quale è quello di violare i patti sociali, risultano di necessità le condizioni della medesima violazione. Son questi perciò i motivi pei quali il misfatto *tentato* vien punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato (1).

XX. Vi sono inoltre dei casi, nei quali la volontà più malvagia, più perversa si rende a delinquere. Ella in allora o è *recidiva*, o *reitera* l'azione criminosa.

XXI. Principalmente è *recidivo* colui contra *Recidivo*
il quale esiste un giudicato di condanna,

(1) Il tentativo di un misfatto, che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però, che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato. Art. 70. Leg. Pen.

e che divien colpevole di un secondo reato. La legge però dandone più precisa l'idea il definisce per quello, che condannato per un reato, commette altro reato (1).

XXII. Si eleva un dubbio. Il condannato per un delitto è recidivo in commettere un misfatto? oppure il condannato per un misfatto è recidivo in commettere un delitto?

La soluzione nel primo caso viene dalla legge. Col nome di reato è distinto quello soggetto a pena criminale, e chiamasi *misfatto*, da quello soggetto a pena correzionale, e chiamasi *delitto*. Le loro rispettive qualità, assoggettate a qualità diversa di pene, allontanano ogni analogia fra loro. Perciò vediamo sanzionato precisamente, che il condannato per misfatto, il quale commette altro misfatto soggiace ad una pena mag-

(1) È recidivo chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commette altro reato. Si ha per condannato ogni individuo contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo, che se ne renda legale l'esecuzione. Art. 78. Leg. Pen.

giore di un grado della pena scritta (1). La condanna dunque del primo reato esser deve per *misfatto*, e non già per *delitto*; dappoichè la gravezza di un reato già commesso allontana l'animo dall'impero dei rimorsi, e più proclive il rende a commettere ogni altro genere di reato; per cui quella facilità istessa di delinquere, provocando il freno della legge, dichiara recidivo di un secondo misfatto il colpevole di un misfatto precedente, in conseguenza il sottopone a pena più grave.

XXIII. All'opposto è recidivo il condannato per misfatto, che commette delitto. Il caso identicamente preveduto dalla legge scioglie ogni dubbio d'interpretazione; imperocchè il delitto commesso nella espiazione del misfatto offre la più chiara idea della perversità, che 'l venne a produrre: conseguentemente vien colpito col *maximum*

(1) Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta. Questo aumento esclude la pena di morte. Art. 79. Leg. Pen.

della pena stabilita ; e si aggiunge , che il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna , se questa non è ancora espiata (1).

D' altronde il delitto commesso dopo la espiatione del misfatto cade sotto la medesima sanzione. Assoggettandosi del pari al *maximum* della pena , che gli corrisponde , vien colpito in ragione di quella malvagità , che con atti rinnovati si manifesta.

Nè poi nella classe dei delitti secondo la quistione in esame , debbono includersi ugualmente i *colposi* ; cioè quelli commessi per imprudenza , per negligenza , o per disaccortezza , oppure quei misfatti , che divengono *delitti scusabili* dietro violenta provocazione. Analizzato l' ordine morale della volontà nelle azioni criminose (§. VII. VIII. IX. X.) per discendere all' e-

(1) Il condannato per misfatto se commette delitto , sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita , la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna se questa non è ancora espiata. Art. 82. Leg. Pen.

same delle azioni involontarie , risultano inconciliabili gli estremi stabiliti nelle une , e nelle altre ; talchè un *delitto volontario* non è uguale all'*involontario* ; ed in conseguenza la malvagità non è mai a paraggiarsi ad un azione dichiarata scusabile dalla legge.

XXIV. Per stabilire inoltre la *recidiva* col secondo misfatto convien , che questo sia di qualità uguale al primo , oppure di qualità diversa ?

L'oggetto delle pene due interessi include ; l' uno di difendere lo stato politico , l'altro di sostenere l'ordine morale de' Cittadini.

La società sanzionando le pene contro coloro , che si rivolgono per attaccare i suoi dritti riunisce nelle punizioni la semplice idea di emendare il danno sofferto, e'l fine di allontanare il danno ulteriore. Lungi di esser ella istrumento di furore , e di vendetta ha solo di mira l'utile di tutti , e'l bene della comune esistenza : dappoi- chè tendendo a diverso fine con incru-

lire sul reo, ritrarrebbe inutilità nelle sue mire, e nell'ingiusto rigore desolazione comune. » Le strida di un infelice richiaman forse » dal tempo, che non ritorna le azioni già commesse (1) ? » Quindi con mano punitrice spinge il pensiero del colpevole a valutare la enormità del reato, ed intesessarlo ugualmente nella emenda colla espiazione della pena.

D'altronde l'ordine morale dei Cittadini non potrebbe sostenersi, se il freno salutare delle pene non garantisse sua costante armonia. Dalla punizione de' colpevoli emana dunque l'utile esempio di rispettarsi il vicendevole rapporto tra gli Uomini insieme riuniti; ed è perciò lo spavento delle pene, che desta in allora l'odio contro il reato; che spinge l'interesse di tutti a sostenere il vincolo della virtù; che anima l'idea dell'orrore nei cuori proclivi a delinquere; che finalmente ricorda la forza delle obbligazioni sociali.

Premessi questi principj non è da giungersi alla soluzione del proposto problema,

(1) Beccaria. Dei delitti, e delle Pene Tom. I. §. 12.

se non con riunire sotto il nome di misfatto tutto quello, che può offendere direttamente, o indirettamente lo stato politico, e l'ordine morale de' Cittadini. Sia dunque considerata l'offesa o contra le obbligazioni generali della società, o contra li suoi particolari doveri, il danno n'è sempre il funesto risultato. Che se poi in qualunque altro modo questa offesa si rinnovi o con qualità, o con condizioni diverse, il danno in allora si accresce in ragione delle altre obbligazioni violate.

All'aspetto dei sociali doveri non è l'Uomo a ridurre in frazioni i patti generali, o particolari da lui segnati per assoggettare i danni ad una operazione aritmetica, e così risentirne meno gli effetti. Egli punito a ragione del danno, che commette siegue il fine della proporzione, e della legge. Imperocchè se il condannato per un misfatto è sottoposto alla espiazione di sua condanna, egli è staccato dall'ordine sociale per emendare il danno commesso: or quando con novello misfatto egli fia, che altro danno commetta, riunisce in allora le sue

forze per insultare la società istessa , innanzi a cui è colpevole, e produrle offesa maggiore.

Nè i mezzi qualunque da lui adoptrati in questo secondo misfatto, nè le qualità diverse del misfatto istesso possono minorare, ed indebolire quel grado di malvagità, che concorse a consumarlo; all'aspetto del reato precedente, e della espiazione di sua condanna, ben egli conosceva il peso delle proprie obbligazioni per calcolarne gli effetti; in conseguenza tornando a violare queste obbligazioni stesse con altro genere di reato, s'impugna dimostrare con animo pervicace la costanza di suo perverso costume.

Sembra dunque convenevolmente conchiudersi, che il condannato per misfatto divien sempre recidivo, qualunque sia altro misfatto, che posteriormente commette.

Reiterazione

XXV. Ma la *reiterazione* mena alle medesime conseguenze?

Analizzato l'oggetto delle pene (§ XXI. § XXII.), e distinta la qualità dell'offesa, che il colpevole commette contra le ob-

bligazioni generali della società, e contra li suoi particolari doveri (§ XXIII.), parrebbe ogni altro argomento riunito per la soluzione affermativa. La diversità dei casi però elevando qualche dubbio, fia ragionevol cosa valutarne i dati, e calcolarne le conseguenze.

Già la *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, pel quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto, o il colpevole di delitto commette altro delitto, o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione (1). La voce *reiterazione* adunque riunisce l'idea della *stessa cosa ripetuta*; cioè commesso un reato di un grado, e di una qualità ripetersi un altro di grado, e di qualità uguale. Sarebbe mal definita la *reiterazione* se nel concorso di due atti si riguardasse la sola loro esistenza interessando poco i loro vicendevoli rapporti: gli atti semplici in allora, perchè eseguiti dopo i qualificati sarebbero *reiterati*; ed in conseguenza la continuazione di operare non distinta

(1) Art. 85. Leg. Pen.

nelle sue parti , confonderebbe in uno tutti gli atti possibili da eseguirsi. Ma nella soggetta specie dato un legame alla discordanza di due azioni diverse, non è mai a risultarne uguale effetto , perchè le parti non riunite insieme non si coincidono al fatto; a buon conto deve convenirsi nel principio , che una seconda azione include l'idea di un azione precedente , ma identica , e tendente al medesimo fine ; altrimenti l'una , e l'altra indipendentemente considerate sarebbero senza vicendevole rapporto fra esse , e ciascuna per se stessa sarebbe unità. Così commesso un delitto in seguito di un misfatto , o un misfatto in seguito di un delitto, i loro gradi rispettivi , e le loro rispettive qualità , come insieme discordi , non ne conciliano gli estremi.

Difatti nel caso di un *omicidio* commesso dopo una *falsità* come se ne adeguano le parti? I gradi , e le qualità di questi due reati saran bastevoli a confondersi , e *medesimarsi* fra loro per produrre la *reiterazione*? e l'*omicida* in questa ipotesi sarà dichiarato *reiteratore* della falsità , come il *falsario* prenderà il nome di *reitera-*

tore dell' omicidio ? Assurde idee, che allontanano ogni convenienza fra loro!

Che se poi voglia analizzarsi la questione in ragione del danno prodotto all'ordine sociale, desso apparirebbe sempre *reiterato* qualunque sia la natura del nuovo misfatto; conseguentemente la *reiterazione* presa sotto questo aspetto valerebbe in dritto a fissare i rapporti del semplice nome delle azioni, senza il calcolo della loro natura; ed allora ogni danno leggiero commesso dopo un danno più grave sarebbe reiterato, eludendosi così l'oggetto di valutare il dolo, e proporzionare al reato le pene. Nella presente ipotesi però si parla di *reiterato misfatto*; cioè di rapporti tra *misfatto*, e *misfatto* non meno per i loro rispettivi gradi di dolo, che per le loro qualità rispettive. Che se la legge avesse voluto allontanare questa particolare intelligenza, avrebbe congiunto il *misfatto* al *delitto* per solo calcolare i vicendevoli effetti, e stabilire il caso generale della *reiterazione*. Avendoli all'opposto separati ha inteso non dividere la convenienza tra *misfatto*, e *misfatto*, e tra *delitto*, e *delitto*; cioè ha cercato uguagliare vicendevolmente li me-

desimi gradi, e le qualità medesime di questo, e di quello, onde potersi dir l'uno *reiterato* dell'altro.

Concretate adunque queste idee, emerge di necessità non ammettersi *reiterazione*, se non nei casi di un secondo reato identicamente uguale al reato precedente.

*Amnistia
pei recidi-
vi, e rei-
teratori*

XXVI. Finalmente nei casi di amnistia generale, o della cominazione, o condonazione di pena quali saranno gli effetti della *recidiva*, e della *reiterazione*?

Abolito colle amnistie il procedimento penale di un reato, revivisce l'azione per colui, che nuovi reati commette. Allora con *analizzarsi i gradi*, e le qualità tra *misfatto*, e *misfatto*, o tra *delitto*, e *delitto*, o tra *contravvenzione*, e *contravvenzione* gl' identici rapporti tra l'uno, e l'altro dichiarano lo stesso delinquente per reiteratore. L' amnistiato adunque innanzi alla legge se non fu legalmente giudicato, comparisce ancor colpevole di quella reità, di cui ne aveva scansata la pena; vale a dire col secondo reato rinunzia al beneficio di quella amnistia, che aveva abolito il procedimento del suo reato

precedente , ed incontra gli effetti della *reiterazione*. (1)

XXVII. D'altronde se per grazia del Principe si commuta , o si condona la pena di un primo reato , non è perciò , che l'impronto della condanna si cancella in persona del colpevole. Egli commettendo un secondo reato diviene recidivo ; per trovarsi proferta contro di lui irrevocabilmente una pena. La commutazione , o la condonazione adunque con ammettere preesistente un giudizio di condanna , dà per conseguenza luogo alla recidiva , quantunque o l'una , o l'altra ne avesse interrotta la legale esecuzione. (2).

(1) Quando le amnistie aboliscono il procedimento , se colui , che ne ha goduto commette nuovi reati , sarà giudicato qual reiteratore come se non avesse goduto dell' indulto. La stessa regola deve osservarsi nei casi nei quali viene interrotto il procedimento per la rinuncia all' istanza della parte privata. Art. 89. Leg. Pen.

(2) La grazia del Principe , che o commuta , o condona una pena legalmente pronunciata non toglie in colui , che n' è il favorito il carattere di condannato per gli effetti della recidiva. Art. 90 Leg. Pen.

XXVIII. Ma nella ipotesi di essersi per sovrana munificenza abolite l'azione penale, e la pena in una classe di reati (cioè in quelli contro lo Stato ec:) in modo, che per regola generale si dichiarino estinti procedimento, e condanna; allora questo favore già sparso a vantaggio dei colpevoli abolisce il loro reato, d'onde commettendosi un secondo reato non avrà luogo nè *reiterazione*, nè *recidiva* (1)

XXIX. Presentato un dettaglio generale della imputabilità secondo i gradi, che la rendono colpita dalla legge; ed esaminato l'ordine morale della volontà nelle azioni criminose (§. VII. VIII. IX. X.) rimane a conoscersi la classe delle azioni involontarie (2), che a buon conto sono quel-

(1) Qualunque disposizione sovrana, che cancella un'azione nella classe dei reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento, e della condanna; e chi n'è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore. Art. 91. Leg. Pen.

(2) Videtur involuntario contrarium esse voluntarium. Aristot. Moral. Eudem. Lib. 2. Cap. 9.

le prodotte per difetto morale, o naturalmente.

XXX. Principalmente l'età del colpevole richiama il più interessante esame nelle criminose azioni. Considerata la fanciullezza nel periodo di nove anni esclude di necessità tutte le forze morali bastevoli a concepire un pensiero, ed a partitamente conoscere ciò, che giova, e ciò, che nuoce; mentre priva del calcolo di ragione non sa concepire, e distinguere le proprie idee. Sarebbe ammettere nell'ordine di Natura una inversione di progressivo sviluppo delle menti umane, se fosse ad attribuirsi alla debolezza degli anni quegli attributi, che l'esperienza somministra. Gradazione alcuna non avrebbero allora le nostre idee: talchè la percezione di un bambino sarebbe uguale a quella di un adulto, conseguentemente l'uno, e l'altro troverebbero nelle loro rispettive azioni l'urto stesso, e la stessa norma per produrle, e secondarle.

*Colpevole
di anni
nove*

Or quella morale potenza, che spinge l'Uomo a delinquere quale impero spiegar può mai in un fanciullo incapace a concepire un pensie-

ro, e volere? Le proprie azioni sono talmente abbandonate alla incertezza, che non sono distinte nel momento stesso della loro esecuzione; e se fia, che menino ad un reato, il colpevole, ignorando il loro fine, vien difeso dalla innocenza del pensiero (1).

Non potendo adunque la volontà nel fanciullo essere operativa direttamente, o indirettamente non incorre ad imputabilità alcuna; per cui lungi ogni qualunque argomento di scusa, che possa favorirne la debolezza, prevale il canone di legge, che i *fanciulli minori di nove anni sono esenti da ogni pena* (2).

Colpevole di anni quattordici XXXI. Ne sono del pari esenti coloro, che abbiano compiuti gli anni quattordici, quando si conosca aver egli agito senza discernimento (3). La necessità di questa distin-

(1) *Infans innocentia consilii tuetur. L. 12. D. ad Leg. Corn. de Sicari*

(2) Art. 64. Leg. Pen.

(3) Sono egualmente esenti da ogni pena i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida, che abbiano agito senza discernimento. Art. 64. Leg. Pen.

zione era proclamata dalle circostanze fisiche, e morali, le quali possono manifestarsi dal colpevole giunto nella pubertà (1). Le sue azioni per dirsi criminose sono ad estimarsi come le solo prodotte dalla conoscenza di un male, e dalla volontà di commetterlo; dappoichè calcolate in altra guisa risulterebbero incerte sul loro grado d'imputabilità; conseguentemente si lascerebbe immolata l'innocenza per non offrire alla incertezza la impunità del reato.

Questo calcolo però, essendo abbandonato al sentimento morale del Giudice, non segna alcun periodo per stabilire una massima determinata. Lo sviluppo delle facultà intellettuali nell'Uomo accelerandosi, o ritardandosi in ragione del clima, del temperamento, e della educazione qual termine definito può mai ritrovar nella legge?

(1) Pubertatem in masculis post decimum quartum annum completum illico initium accipere disposuimus: antiquitatis normam in faeminis bene positam in suo ordine relinquentes, ut post duodecim annos completos viripotentes esse erendantur. Inst. Tit. 22. Quibus modis tut. finitur §. I.

*Colpevole
di settant'anni*

XXXII. Finalmente la decrepita età , in cui le forze fisiche dell' Uomo sono deboli a sostenere il rigor della pena , ha meritata una particolare sanzione. Un epoca della vita , che riscuote la pubblica stima esigeva dalla legge un riguardo nella sua decadenza ; d' onde al colpevole , che ha compiuto l' anno 70 allorchè viene condannato alla pena de' ferri , gli viene questa commutata in reclusione (1). Di fatti qual vergogna offrirebbe alla Umanità lo spettacolo di un Uomo decrepito piegarsi sotto il vituperabile peso della ignominia !

Demenza

XXXIII. La demenza esclude all' incontro ogni grado d' *imputabilità*. Disordinate le forze intellettuali , ed oppressa quella morale facoltà , che concepisce , e connette le proprie idee , cade ogni calcolo di ragione , e le operazioni esterne perdono ogni rapporto col

(1) La pena de' ferri così nei Bagni , che nel Presidio , ancorchè ne sia cominciata l' esecuzione verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro , che abbiano compiuto l' anno settantesimo. Art. 68. Leg. Pen.

pensiere. L'impero della percezione non prende parte alcuna in quelle azioni, che sono involontarie; ed ogni qualunque dubbio, che mai possa variarne l'aspetto, esclude di necessità in un'anima agitata la conoscenza del danno, e la intenzione di commetterlo. Ora il demente, che agisce senza libertà di volere, e senza conoscere l'oggetto, e 'l fine delle sue operazioni, ancorchè offenda la legge, e produca danno alla società, non divien mai imputabile (1). Vien egli scusato dalla sua sventura (2).

XXXIV. Il furore non produce diverso effetto. È *Furore* desso una infermità organica, e violenta, che sconvolge l'equilibrio della mente, offusca la ragione, ed estingue quella energia del

(1) Non esiste reato, quando colui, che lo ha commesso era nello stato di demenza, o di furore nel tempo, in cui l'azione fu eseguita. Art. 61 Leg. Pen.

(2) *Infaus vel furiosus si hominem occiderit leg. cornelia non tenetur: cum alterum innocentia consilii tueatur, alterum fati infelicitas excuset.* L. 12 D. ad Leg. Corn. de Sicar.

pensiero , che eleva l' Uomo ad essere intelligente. Il furioso adunque privo di consiglio , e spinto da semplice materiale effervescenza nulla sa pensare , o volere (1). Abbandonato ad una perenne incostanza or piange , or ride , ora insulta , ed ora compatisce , ora accarezza , ed ora offende ; in somma nello stato irrequieto di sua agitazione offre la perfetta idea di una mente disestata , e sconvolta. Quale imputabilità fia ad elevarsi contro di lui ? la incertezza istessa di sue azioni il difende dalla pena.

Sonnambulismo XXXV. I sonnambuli paragonati ugualmente ai furiosi , ed ai fanciulli son privi di volontà allorchè sono immersi nel sonno (2). Ciechi nell' operare , ed alienati di pensiero , sieguono quell' impulso d' idee , che animate da un imagine concepita spingono ad agire ; per cui le loro azioni si rendono

(1) Furiosi nulla voluntas est. L. 4o D. de Reg. Jur.

(2) Quemadmodum infans non intelligit quod agit , ita nec dormiens cum functionibus animae quiescentibus , rationis minime compos sit. Ant. Matth. Proleg. Cap. 2. n. 13.

in tal modo involontarie , che veggonsi prodotte da uno stato meccanico, anzicchè da una morale potenza. I reati adunque , che costoro commettono in tale stato non possono esser colpiti da pena alcuna , perchè non definito il grado di dolo , che vi è concorso per delinquere (1) ; difatti il Dritto Canonico coincide sull' assunto col Dritto Civile , per essere l' uno , e l' altro concordi nel principio della niuna volontà , che nel sonnambulo preesiste nel momento delle sue operazioni criminose (2).

Al dir però dei dotti Interpreti di penale Giurisprudenza, non sono incolpabili quei Padri , e quelle Madri , che imprudenti in tenere i loro figli nel letto li soffocano dormendo. Quale scusa , dicono essi , è a favorirli in una circostanza , in cui non è strano il prevedere dannevole effetto (3) ?

(1) In maleficiis voluntas spectatur non exitus. L. 14 D. ad Leg. Corn. de Sicar.

(2) Furiosus in omnibus quiescentis , et dormientis loco habetur. L. 2. §. 3. D. de Jur. Codicil.

Si Furiosus, aut infans, seu dormiens hominem mutil, vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrunt. Cap. si furiosus. Extr. de Homicid. Vol. vel. Cas.

(3) Si mulier valde somnolenta infantem tenet-

Ma per valere questo prevedimento negli omicidj commessi dai sonnambuli , ricercar si deve il loro uso ; cioè se sieno abituati o pur no in camminare , o agire dormendo ; non abituati operano impunemente ; in caso diverso si riguardano colpevoli sul motivo , che conoscitori del male non abbiano adopratei dei mezzi sicuri per evitarlo . Che se all'incontro risultano non meno inimicizie precedenti col l' ucciso , che frequenti minacce contro di lui , talchè desto il sonnambulo dimostri approvare la di lui morte , non può la sua abitudine servirgli di scusa al commesso reato . Potrebbe sfogar sua vendetta , ed offrir poi di discolpa un affezione , che l' opprime (1) . Ma qual Giudice fia , che tranquillamente si convinca di questi argomenti di reità in persona di chi delinque dor-

lum penes se collocaverit , eumque stertens oppresserit , culpa non vacat . Ant. Matth. Proleg. Cap. 2. n. 13.

(1) *Si caedes a dormiente admissa sit , videndum solitus ne sit reus de nocte surgere , aliosque invadere , nec ne : ut si solitus non fuerit , impune ferat ; aliter puniatur culpa nomine , quia sciens vitium solus dormire debuit , aut ancipiti clausro firmare cubile suum . Ibidem .*

mendo ? Sarà egli sicuro delle di costui azioni nel momento del reato , come le solo animate dalla conoscenza del danno , che si commette , e dalla volontà di commetterlo ?... Lasciamo la soluzione al Filosofo, ed al Giudice, che siede difensore dei dritti dell'Uomo, e della legge.

XXXVI. Finalmante vi sono alcune azioni , *Difesa naturale*
 che quantunqe criminose non divengono imputabili per legge. La difesa contro una ingiusta aggressione quale scusa non riunisce nel medesimo reato ?

Le operazioni fisiche dell' Uomo mosse , e dirette dal calcolo della ragione ammettono intrinsecamente la conoscenza dell' oggetto pel quale sono , e 'l fine cui tendono (§. VII.). Or lo stato del colpevole procedendo dalla volontà di offendere i dritti generali , o particolari della società definisce le sue azioni generate dalla deliberazione del pensiero ; e tutto l' effetto , che né risulta non può dirsi prodotto , che dalla sola morale potenza dell' Uomo.

L' ingiustamente aggredito, nel periglio di vita , in cui vien messo, riunisce questi estre-

mi ; ma la volontà non è sua , nè la sua deliberazione è libera nello sviluppo delle fisiche operazioni. Natura , che gli ha scolpito nel cuore il precetto di conservare la sua esistenza , lo ha nell'atto stesso munito dei dritti per assicurarla colla propria difesa. Perciò minacciato l'Uomo nella vita, e stretto in guisa da rinvenire sua salvezza nella perdita del suo aggressore , raccoglie in allora sue forze , assale chi l'offende , lo respinge , lo uccide.

Queste azioni considerate fisicamente , e moralmente emanano dalla volontà ; ma da quella di violare il sociale contratto , o da quella di osservare le leggi di Natura ?

Tutte le forze morali dell'Uomo concesse per sostenersi dipendono dai soli dritti di conservazione , cioè dai dritti più sacri , che l'Umanità riconosce in sostegno di sua preziosa esistenza ; per cui alle spinte di una potenza esteriore , che vuole attaccarle , ed estinguerle , esse si uniscono insieme per garantirsi. Le loro azioni allora o per ragion fisica , o per ragion morale reagiscono ; perchè quell'impulso esterno , che le muove , le scuote dallo stato di loro inazione , e le rende o-

perative nel momento (1): quindi mosse rimuovono; quindi urtate riurtano; quindi colpite ricolpiscono. Così spinto violentemente un corpo verso un altro corpo per legge fisica ritorna ad esser spinto; perchè quella forza esterna, che agisce produce una forza opposta; e questa forza opposta è il solo prodotto della forza produttrice. In ugual modo quell' impulso morale, che da una forza si comunica all' altra è il semplice, ed assoluto effetto della medesima comunicazione.

Applicati questi principj all' Uomo aggredito è la stessa aggressione quella, che offende, e riproduce l' offesa: cioè quella, che diretta contra di alcuno ritorna contra l' aggressore. Or questa reazione sia fisica sia morale deriva dalla volontà, e dalla deliberazione del pensiero?

Se Natura ha dettato il dritto di esistere, tuttociò, che risulta da questo dritto in li-

(1) *Violenti haec nobis erit definitio, quorum agendi causa a qua cogantur, fuerit externa, vis est; quorum autem interior, ac in ipsis causa est nequaquam vis. Aristot. Megnar Moral. Lib. 1, Cap. 15.*

nea di difesa è indipendente dalla volontà dell' Uomo ; in conseguenza la di lui azione non è della volontà , ma della stessa Natura.

Emerge da questi motivi il canone di dritto *di non esistere reato quando colui , che lo ha commesso vi è stato costretto da una forza , cui non ha potuto resistere* (1).

XXXVII. Cadono poi ad esame le azioni involontarie, che ripartite secondo il senso della legge sono quelle commesse per *disaccortezza, per imprudenza, per negligenza, o per inosservanza dei Regolamenti* (2).

Gradi di
colpa

XXXVIII. Principalmente i Giureconsulti dividono la colpa in tre gradi : in *leggierissima, in leggiera, in lata*. Corrispon-

(1) Art. 62 Leg. Pen.

Vedi le osservazioni all' art. 400. Lib. 3.

(2) Chiunque per disaccortezza , imprudenza , disattenzione , negligenza , o inosservanza dei regolamenti commette involontariamente un omicidio , o ne sia involontariamente la cagione sarà punito dal secondo al terzo grado di prigionia. Art. 375 Leg. Pen.

dendo ciascun grado, nei termini delle novelle sanzioni, alla *disaccortezza*, alla *imprudenza*, ed alla *negligenza*, fia convenevol cosa adeguarne la ripartizione.

XXXIX. È *leggierissima* la colpa, o sia vi è *disaccortezza* quando non si prevede quello, che li più cauti, e diligenti non prevegono.

È *leggiera* la colpa, o sia vi è *imprudenza*, quando si omette la diligenza dell'Uomo ragionevole.

È *lata* finalmente la colpa, o sia vi è *negligenza* quando si trascura quella precauzione, che un Uomo qualunque non sa trascurare (1).

XL. D'altronde le azioni, che si commettono per *inosservanza dei Regolamenti* non debbono esser prese isolatamente per le contravvenzioni ai Regolamenti stessi. Un misfatto, o un delitto commesso in questa circostanza è la vera ipotesi della legge. Così lanciar pietre colle mani, o con fionda è

(1) Vedi le osservazioni all'art. 449. Lib. 3.

una semplice contravvenzione (1); se poi con queste pietre lanciate in un luogo disabitato si percuote, o si uccide alcuno, allora è il caso dell'azione involontaria commessa per inosservanza dei Regolamenti di Polizia (2).

XLI. Qualunque intanto sia il reato o *volontario* o *involontario* sempre produce delle azioni, non meno per parte della società, che per parte dell'offeso. Seguiremo quella ripartizione, che ci guida a conoscerne le qualità.

Distinzione delle azioni penale, e civile

XLII. L' Uomo, che nello stato di società

(1) Cadono in contravvenzione di Polizia

N. g. coloro, che nelle piazze, nelle strade di Città, dalle finestre, logge, balconi, o terrazzi a quelle corrispondenti scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre armi da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani, o con fionda, o altrimenti. Art. 461. Leg. Pen.

(2) Cum quis aliquem caeciderit, occideritve, aut ejusmodi aliquid effecerit, horum nihil praevidens, eum dicimus invitum fecisse; quippe quod ultroneum in animadvertendo esse facile deprehendatur. Aristot. Magnor. Moral. Lib. 1. Cap. 15.

segna dei patti generali (§. IV.) si assoggetta agli effetti della loro trasgressione. Egli offendendo un' altro Uomo o nella persona , o ne suoi dritti , offende la legge generale di quella unione , che tacitamente promise rispettare ; ed è allora , che in conseguenza di questa offesa viene astretto a due obbligazioni , cioè ad espiare la pena , ed a riparare il danno commesso. Or tali obbligazioni risultano dai medesimi patti violati , come quelli , che per garantirsi da violazioni ulteriori spiegano un dritto punitivo contra il loro violatore , e come quelli , che proclamano la indennizzazione della perdita sofferta dall' offeso. Quindi quelle azioni , che ne derivano sono distinte in *penale* , ed in *civile* , vale a dire in *pubblica* , ed in *privata*.

XLIII. L' *azion penale* , avendo per oggetto il semplice interesse della società nella punizione del reato , viene esercitata dal Magistrato eletto vindice della società istessa. Questi ha l' impero di perseguire il colpevole , ed assoggettarlo alla pena ; ma non in tutti i casi il può egualmente. Nei delitti ,

Azione penale

e nelle contravvenzioni gli viene interdetto senza la istanza della parte offesa (1); benchè sono eccettuati non meno taluni reati, i quali nella offesa privata comprendono ancor quella dell' ordine pubblico (2), che

(1) Nei delitti, e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l' azione penale senza istanza della parte privata. Art. 38 Leg. di Proced. Pen.

(2) L' azione sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d' istanza della parte privata, se i delitti o le contravvenzioni si commettono nei sacri Tempj, negli uditorj di giustizia in atto, che si amministra giustizia, o nei Teatri nel tempo de' pubblici spettacoli :

Se si commettono da un Ufficiale pubblico, o Ufficiale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro Impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni; o si commettono contro alcuno di costoro anche nell' atto delle loro funzioni :

Se vengono a violare le leggi, o regolamenti forestali, o di caccia, o di pesca :

Se vengono a violare le leggi, o i regolamenti di Polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità :

Se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio :

Se vi siano state ferite, o percosse commesse con arme proprie :

Se vi siano stati furti, benchè modici, commessi

i reati militari (1); allora l'azione penale vien sempre esercitata, senz'acchè l'offeso ne promuova la domanda.

XLIV. D'altronde l'azione civile è il secondo effetto del reato. L'offensore, che nel produrre altrui un danno contrae l'obbligo di ripararlo (2), è tenuto innanzi alla società a questo dovere, cumulativamente all'altro

*Azione
civile*

nelle pubbliche piazze, nei mercati, nelle fiere, e ne' bagni:

Se l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto, o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia all'istanza privata:

Se il reato non offende alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale, come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, l'evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicizia, l'usurpazione di titoli, e funzioni pubbliche, e casi simili. Art. 39. Leg. di Proced. Pen.

(1) Vedi le osservazioni al N. 3. del Art. 62, Lib. 1.

(2) Ogni fatto, qualunque dell'Uomo, che arreca danno altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. Art. 1336. Leg. Civ.

della pena ; per cui l' azione dell' offeso contra di lui può sperimentarsi nel tempo stesso coll' azione *penale* , o dopo che questa sia stata ammessa (r).

Danno da ripararsi all' offeso XLV. Ma quale intelligenza dar dobbiamo al danno nel caso in esame ?

Il Giureconsulto Paolo il fa derivare dalla deminuzione del patrimonio (2); che a buon senso esprime una diminuzione dei dritti *personali*, e *reali* di alcuno; mentre concentrato in queste semplici idee il vero patrimonio dell' Uomo in società, esclude ogni altro significato. Così nei casi di omicidio , di ferite , d' ingiuria , di furto ec. il danno nasce di ragion positiva dalla perdita del

(1) L' azione civile può essere sperimentata innanzi ai Giudici stessi , e nel tempo stesso dell' esercizio dell' azione *penale*. Può essere sperimentata anche separatamente presso i Giudici civili : in questo caso l' esercizio è sospeso, finchè non siasi pronunciato definitivamente sull' azione *penale*. Art. 5. Leg. di Proced. Pen.

(2) *Damnum , et damnatio ab ademptione , et quasi deminutione patrimonii dicta sunt. L. 3. D. de damno infecto.*

drutto *personale*, e *reale* in colui, che viene ucciso, ferito, ingiuriato, rubato ec.

Nè giova il dire, che l' Uomo libero in se stesso non riceve alcun prezzo, come il riceveva in Roma nello stato di servitù, d' onde resta intero, ed illeso il suo patrimonio colla di lui ferita, o colla di lui morte. In riguardo all' opera, che viene a perdersi allorchè l' Uomo è ucciso, o ferito, offre di legittimo conseguente il patrimonio diminuito, così in rapporto del Padre verso i figli, o del fratello verso il fratello, come di ogni altro individuo, la di cui industria interessa lo stato di famiglia.

Or qualunque sia il danno da ripararsi dal delinquente, come conseguenza del suo reato, sempre include intrinsecamente l' obbligo della riparazione; e questo diritto si estende fin contra gli eredi per parte del colpevole, ed a favore degli eredi per parte dell' offeso (1).

XLVI. Intanto queste azioni *penale*, e *civile*

Come si estingue l' azione penale

(1) *Paenalia judicia semel accepta in haeredes transmitti possunt. L. 164. D. de Reg. Jur.*

abbenchè prodotte da un medesimo reato si estinguono con ordine, e periodo diverso.

L'azione penale si estingue principalmente colla *decisione assolutoria*, colla *grazia del Principe*, e colla *prescrizione*.

Azione penale estinta coll'assoluzione

XLVII. La *decisione assolutoria* è la definizione del giudizio. Ella abolisce in modo il reato, che questo non può *reviviscere*, nè può attaccarsi ulteriormente dall'accusa (1). Sarebbe altrimenti indefinito l'ordine, e 'l termine dei penali giudizi (2), se un accusato assoluto si assoggettasse al pericolo di novelle discussioni. E quando fosse stato effettivamente colpevole, l'autorità del giudicato il garantisce ne' suoi

(1) *Absolutio a Judice facta crimen perimit, ita ut nec alius ad accusandum eum, qui sententia judicis liberatus est admittatur. Vinnii Tractatus de Transactionibus Cap. 7. N. 9.*

(2) *Singulis controversiis singulas actiones, et unum judicatum finem sufficere probabili ratione placuit; ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diversa pronuntientur. L. 6. D. de except. rei jud.*

dritti , e 'l ripara dagli effetti della privata , della pubblica ragione.

Nè l'accusatore promovendo novelle pruove acquista novello dritto al giudizio. Tutto cede all'impero del giudicato(1); anche nella ipotesi, che l'accusato istesso spontaneamente si confessasse reo del delitto, di cui fu dichiarato non colpevole; dappoichè se fia, che costata l'innocenza di un condannato dopo la condanna, viene interdetto al Giudice ritrattare la sua sentenza, gli sarà poi lecito condannare un assoluto (2)?

XLVIII. In secondo luogo il Principe, che rappresenta la società, per essere il depositario de' suoi dritti, sostiene fra gli altri attributi il potere esecutivo, onde usarlo con imparzialità contra i colpevoli. Derogando però a questo potere in taluni casi partico-

Azione penale estinta colla grazia del Principe

(1) Res judicata pro veritate accipitur. L. 207. D. de Reg. Jur.

(2) Judex qui semel vel pluris, vel minoris condemnavit, amplius corrigere sententiam suam non possit. Semel enim male, seu bene, functus est officio. L. 55. D. de re judicata.

lari (1) egli fa tacere gli effetti della legge per favorire l' Umanità. Che se poi il colpevole vien dispensato espiare la pena da lui provocata, non è che l' esempio dannevole si rende all' ordine sociale. *La facultà di perdonare* (dice il Presidente di Montesquieu) *può avere dei mirabili effetti, quando sia con saviezza esercitata; mentre i sacri dritti della Clemenza temperando il rigor della Giustizia riuniscono alla società coloro, che per debolezza se ne sono allontanati. Il dono della grazia dunque è operativo per cancellare dalla persona del delinquente l' impronto del reato (2), senza però, che sieno menomamente lesi i dritti personali, e reali degli offesi.*

(1) Indulget autem Princeps non solum ob aliquam probabilem causam, veluti ob vitae anteactae merita, ob isigne artificium, aetatis commiseratione, et si quae similes. Ant. Matth. Tom. 2. Tit. 18. Cap. 5.

(2) Cum indulgentia nostra interveniente sis reversus ad lares tuos, frustra vereris, ne ex annotatione Praesidis quae jam abolita est calumniam patiaris. L. 10. Cod. de Sentent. pas. et rest.

XLIX. Finalmente analizzata la *prescrizione* secondo le teorie della nuova, e della *Azion penale ertinta colla prescrizione* prisca Giurisprudenza emergono ad un di presso analoghi periodi per la estinzione dei reati, e delle loro azioni. Che se le ingiurie erano prescritte in un anno, (1); se il peculato, e l'adulterio l'erano in cinque anni; se finalmente l'erano in venti anni i reati più gravi, ed atroci (2), uguale gradazione ha luogo nel novello sistema, in guisa però, che l'azion penale per misfatto incomincia a prescriversi nel termine di venti anni, e giunge per delitto ad un mese.

Ma questo beneficio da qual epoca incomincia a computarsi; dal momento del

(1) Si in rixa inconsulto calore prolapsus homicidii convitium objecisti, et ex eo die annus excessit cum injuriarum actio annuo tempore praescripta sit ob injuriae admissum conveniri non potes. L. 5. Cod. de Famosis libellis.

(2) De publicis accusationibus notanda regula; *accusationes criminales ordinarie vicennales sunt, nisi crimen sit permanens. Excepta sunt crimina adulterii, peculatus quibus quinquennio praescribitur. Hein. Pandect. Pars 6. §. 370.*

commesso reato , oppure dall' ultimo atto dell' azione istituita ?

Seguendo le massime dei Romani Giureconsulti , vediamo incominciare a decorrere il periodo della prescrizione dall' accusa prodotta (2) ; e non era il punto diversamente a fissarsi , quando un' azione istituita si trovava aver già interrotto lo spazio sino allora percorso del commesso reato ; dappoichè prescritti il peculato , l' adulterio , e l' ingiuria secondo i periodi definiti ad estinguerli , ogni azione di questi reati rendevasi inoperativa per la inesistenza delle sue cagioni,

In ugual modo determinate le linee delle prescrizioni ai misfatti , e ai delitti preveduti dalle leggi penali , le analoghe sanzioni stabilite comprendono tutti i problemi , che posson mai elevarsi nella soggetta

(2) *Quinquennium ex eo die accipiendum est , ex quo quid admisum est. L. 29. D. ad Leg. Iul. de adult.*

Praescriptio viginti annorum , quae etiam circa requirendorum annotatorum bona observatur , solet ex eo numerari ex quo quid ad fiscum pertinere potuit. L. 1. D. de Iure Fisci.

specie. Difatti segnata l'epoca di un reato; o questo è stato immediatamente dedotto in giudizio, o pur no: nel primo caso il tempo della prescrizione incomincia a decorrere dal momento dell'ultimo atto intentato contra il delinquente; nel secondo caso non istituita l'azione nel corso di venti, o di dieci anni, sarà ad istituirsi quando col delitto si sono estinti tutti gli argomenti, che 'l potevano sostenere?

Sembra dunque ragionevolmente sanzionato il principio, che mai dedotta l'azione penale, questa vien prescritta dall'epoca in cui il reato fu commesso.

La legge inoltre seguendo principj di liberalità ha voluto estendere la prescrizione in sino alle pene. Era di necessità, che giudicandosi un assente gli si accordasse questo favore dal tempo; imperocchè messo costui nella fatale situazione di sostenere un'accusa già per lo innanzi dedotta, quei mezzi di difesa raccogliere può mai da un'epoca, che ne ha cancellate la tracce? d'altronde quale impronto fia, che lasci la sua punizione, quando il reato non ha elementi da suggerire dopo un tratto di tem-

po dacchè fu commesso? Eccettuate le condanne di morte, di ergastolo, del 4.°, e 3.° grado di ferri, le altre sono prescritte in modo, che questo beneficio giunge a favorir persino le pene di polizia (1).

Nei casi di recidiva però la prescrizione non ha luogo; mentre un secondo misfat-

(1) Non si prescrivono mai le condanne a pena di morte, nè a pene di ergastolo, o del quarto, o terzo grado de ferri.

L'azione penale per misfatto, che porti a queste pene si prescrive nel termine di venti anni. Art. 613. Leg. di Proced. Pen.

Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell'articolo precedente si prescrivono in venti anni.

L'azione penale per misfatto che porti alle pene anzidette si prescrive in dieci anni. Art. 614. Ibid.

Le condanne a pene correzionali si prescrivono in cinque anni.

L'azione penale per delitto si prescrive in due anni. Art. 615. Ibid.

Le condanne a pene di semplice polizia si prescrivono in un anno.

L'azione penale per contravvenzione si prescrive in tre mesi. Art. 616. Ibid.

Le ingiurie punibili correzionalmente, e i de-

to commesso dopo un misfatto prescritto, incontra nell'applicazione delle pene quei medesimi effetti, che la recidiva produce (1).

L. L'azion civile all'incontro si estingue colla riparazione del danno, colla rinunzia dell'offeso a favore del delinquente, e colla prescrizione. Come si estingue l'azione civile

LI. Soddisfatto l'obbligo verso la società colla espiazione della pena pei patti violati, il danno cagionato colla violazione dei patti stessi si estingue solo, allorchè vien riparato da colui, che l'ha prodotto (XLIII. e XLIV.). È dettata la massima dal dritto Civile : *Ogni fatto qualunque dell' Uomo, che arreca danno altrui obbli-* Azion civile estinta colla riparazione del danno

litti verbali si prescrivono come le contravvenzioni,

Se le ingiurie sono punibili di pena di polizia, la condanna se ne prescrive in tre mesi, l'azione in un mese. Art. 617. Ibid.

(1) La prescrizione nei misfatti sarà interrotta dalla recidiva in misfatto; e nei delitti, dalla recidiva in delitto, o misfatto. Art. 618. Leg. di Proced. Pen.

ga colui per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno (1).

Azion civile estinta colla rinunzia del offeso

LII. La rinunzia poi dell' offeso a favore del delinquente libera costui dalla indennizzazione dei danni, ed interessi cagionati col suo reato (2); nè può egli rinnovare l'istanza dopo averla rinunziata; anzi perde al dritto di ripetere le spese sofferte (3); dappoi chè la *rinunzia accettata importa di pieno dritto il reciproco consenso di rimettere le cose nel medesimo stato, in cui erano prima della domanda (4).*

LIII. Si eleva un dubbio. Nel caso di più complici in un medesimo reato, la rinun-

(1) Art. 1336. Leg. Civ.

(2) Chi rinunzia ai danni, ed interessi, o alla punizione dei colpevoli non può più rinnovarne l'istanza. art. 44. Leg. di Proced. Pen.

(3) La rinunzia ai danni, ed interessi può farsi in qualunque parte del giudizio. Dopo la rinunzia il querelante perde ogni dritto di ripetere giudiziariamente sia dal tesoro pubblico, sia dall' imputato le spese erogate. Art. 45. Ibid.

(4) Art. 496. Leg. di Proced. Civ.

zia a favore di un solo estingue l'azione contro di tutti?

Concesso all'offeso il dritto di domandare la punizione de' colpevoli, o di rinunziarvi, l'azione non può scindersi in modo, che arbitrariamente divenga nell'atto stesso operativa, ed estinta. Abolita colla rinunzia, sarebbe parzialmente proclamata per parzialmente punire i colpevoli. Dappoichè se molti in solidità debbono indenizzare l'offeso dei danni, ed interessi, che gli hanno prodotto col reato; non vi è principio di ragion positiva aggravarsi un solo della pena a molti dovuta. Sarà forse a ripartirsene le parti, perchè la quota di ciascuna divisa in frazioni sia ad arbitrio dell'offeso in un momento rinunziata, ed esatta; quando non ha egli la facoltà di dividere, e suddividere un'azione dichiarata dalla legge indivisibile? Sarebbe in questo caso rendersi indefinito un'impero limitato, per arbitrariamente alzare la scure della giustizia contro chi forse sarà il meno convinto de' colpevoli.

Ma nella premessa ipotesi si dilegua ogni ambiguità dalla legge de' 12 febbrajo

1817. (1); mentre le medesime teorie eran già stabilite dal principe dei Romani Giureconsulti. Ei dice, se la colpa di due socij si transige a favor di uno, rimane ancora transatta per l'altro. Ed Accurzio portando più chiaro lume a questa massima legale presenta il caso di due Depositarij, pei quali sia comune la colpa nel Deposito. Rinunziata la colpa ad uno di essi, la medesima rinunzia, conchiude, giova all'altro (1).

Quindi se per ragione generale la rinunzia dell'offeso estingue l'azion civile, questo beneficio sparso a favore di un solo, giova egualmente ai correi del medesimo delitto.

(1) La rinunzia fatta a favore di un reo, o di un complice, produce li stessi effetti a favore del correo, o del complice. Art. 4. Leg. de 12 Febbrajo 1817.

(2) Si socii sint, et communis culpa intercesserit, etiam alteri pactum cum altero facta proderit. L. 19. D. de duobus reis stipul. et promit. Si depositarii sunt socii, et intercesserit communis culpa in deposito, pactum factum cum uno de culpa remissa, proderit alteri. Accurs. Ibid.

LIV. Finalmente l'azione *civile* si prescrive nel modo stesso come si prescrive l'azione *penale* (§. XLVIII.). Se l'una è dipendente dall'altra, e se amendue derivano dal reato, gli effetti debbono di conseguenza esser concordi fra loro. Quale sarebbe infatti il corso di un'azione *civile* dichiarata la *penale* prescritta? Promuover si vedrebbe un procedimento senza titolo legale; ammettendosi così preesistere l'effetto senza la cagione. I medesimi periodi adunque, che rendono estinto il reato, rendono ugualmente estinte amendue le azioni.

Azion civile estinto colla prescrizione

Ma i delitti, e le contravvenzioni, che non possono dedursi in giudizio senza istanza privata ammettono un limite più ristretto per estinguersi le loro azioni. Viene limitato all'offeso un periodo di ore ventiquattro per dichiarare se vuole la punizione del colpevole, o se vuole rinunziarvi. Decorso questo termine, il suo silenzio è in luogo della rinunzia; conseguentemente gli interdice il dritto ai danni, ed interessi (1).

(1) Nei reati nei quali l'azione penale non può

Nel corso di due azioni civili, e penale prescelta la prima si estingue la seconda

LV. Vi sono in oltre dei casi pei quali permette la legge di procedere civilmente, e criminalmente. Prescelto il giudizio *civile* potrà promuoversi il giudizio *penale* ?

Il depositario infedele, che nega restituire gli oggetti a lui dati in deposito cade sotto due sanzioni. Contravviene all'obbligo della restituzione, cui è tenuto civilmente (1); e commette una frode, che 'l punisce criminalmente (2). Queste due azioni

esercitarsi senza istanza privata, il querelante deve fare le ventiquattr' ore dall'atto delle querela o dimandare la punizione dei colpevoli, o rinunziarvi.

Dev' essere avvertito di questo dritto dall'Uffiziale di Polizia giudiziaria, cui presenta la querela: e se dopo l'avvertimento non fa la dichiarazione nel termine prescritto, il suo silenzio equivale ad una formale rinunzia. Art. 43. Leg. di Proced. Pen.

(1) Il deposito in generale è un atto col quale si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla, e di restituirla in ispecie. Art. 1787. Leg. Civ.

(2) La frode si commette in uno de seguenti modi: I. quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario, o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall'obbligo della restituzione. L' accusa di frode contra il deposi-

derivano da una sola offesa ai patti sociali , e riguardano un solo accusato ; ma lasciate all' arbitrio del deponente , o di chiunque ha il diritto di promuoverle in giudizio , possono essere dedotte l' una indipendentemente dall' altra. Ciascuna però contiene in se stessa quei mezzi , che la legge somministra per garantirsi ; e l' ordine di rito ripartisce il procedimento secondo la materia di cui possa esservi contesa. Nè questa ripartizione è in modo , che se ne confondano gli effetti , o almeno che se ne traggano conseguenze dannevoli ai sistemi de' giu-

tario infedele non può essere esercitata , se non quando le leggi civili permettono l' esercizio dell' azione civile : 2. quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario , si sia questa ritenuta , o convertita in proprio uso , o altrimenti distratta , o deteriorata ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contra la volontà del padrone ; benchè se na confessi la ricezione , e l' obbligo della restituzione. Art. 430 Leg. Pen.

Ogni frode è qualificata pel valore , quando il danno , che cagiona eccede i ducati cento.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia , o confino , e di ammenda' correzionale. Art. 431 Id.

dizj. Un titolo , che dà luogo ad un azione non può contemporaneamente darlo ad un altra ; cioè promossa l'azione *civile* non ha luogo la *penale* ; altrimenti sarebbe sanzionato l'esempio di cumulare le azioni , e riunire gli effetti *civili*, e *penali* con un medesimo sistema di procedura.

Questi principj attinti dalla Romana giurisprudenza (1) dieder norma all'esame di analoga questione portata nel dì 2 Gennaio 1813 in linea di ricorso alla già G. C. di Cassazione. Il fatto discusso agevolerà più chiaramente la intelligenza della massima stabilita.

Un creditore convenne innanzi al Giudice di Pace il suo debitore pel pagamento di ducati 150 , che disse averli mutrati. Nella negativa il creditore domandò deferirgli il giuramento decisorio , e l' Giudice ordinò corrispondentemente alla domanda ; ma prima di deferirsi l'ordinato giuramento , il creditore querelò di truffa il suo debitore. Il pubblico accusatore della Corte Criminale di

(1) Quoties concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis experiri debet. L. 43. D. de Reg. Jur.

Napoli fu considerata essersi istituita diversa azione a norma del art. 1358 del Codice Civile (1), chiese il rinvio della causa al Tribunale Civile competente. La Corte Criminale vi fece dritto. Il creditore allora si provvide di ricorso per Cassazione assumendo, che pei delitti la legge somministra due azioni civile, e criminale ad elezione dell'attore; senza esservi sanzione alcuna la quale si opponga a questa teoria.

La Corte Suprema esaminando il ricorso considerò 1.°, che il Creditore pel suo preteso credito incominciò prima ad agire civilmente innanzi al Giudice di Pace, e mancandogli forse la pruova scritta domandò deferirsi al suo preteso debitore il giuramento decisorio, il che venne anche dallo stesso Giudice di Pace ordinato; ma che poi volle variare dalla dedotta azione, e pretese agire criminalmente 2.° esser massima inconcussa del dritto comune, che qualora per lo stesso fatto possa competere all'attore l'a-

(1) Art. 1312. Leg. Civ.

zione civile, e l'accusa criminale, l'agirsi in un modo esclude il dritto di agire in un altro, come si dispone dalla *L. 18 D. Commod. L. 56. L. 71. L. 83. D. de Furtis.* 3.º finalmente, che coll'art. 1344 (1) del Codice Civile vien prescritto, che nelle cause, le quali oltrepassano il valore di 150 franchi non possa ammettersi alcuna pruova testimoniale se non vi concorre qualche principio di pruova scritta; or ascendendo il preteso credito a circa 600 franchi, sarebbe un eludere la legge se si permettesse, che trovandosi proibita la pruova testimoniale nelle cause civili senza un principio di prova scritta, volesse poi ammettersi allorchè si agisce criminalmente. Per queste considerazioni fu rigettato il ricorso.

Dato un generale prospetto degli elementi della penale Giurisprudenza parrebbe discendersi all'esame della procedura, e del fine salutare delle pene. Ma tutto ciò, che

(1) Art. 1295. Leg. Civ.

possa rispettivamente riguardar queste parti sarà compreso nell'ordine espositivo della materia , che corrisponde alle sanzioni ripartite. Che se i sistemi diversi di rito , e di punizione pei militari reati si ugualian meno a quelli degli ordinarij giudizi , non è perciò , che viene omesso l'oggetto 1.° di ricercare , e provare il reato, 2.° di salvare l'innocente , o di punire il colpevole. Compiuto il voto della legge , la società vede nel proprio interesse i dritti suoi, e quelli dell' Uomo altamente rispettati , e difesi.

LIBRO I.
DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

ARTICOLI PRELIMINARI

ARTICOLO I. (1)

*La Militare Giurisdizione versa
su i reati militari.*

Nella serie delle ordinarie Giurisdizioni stabilita la norma degli atti legittimi , secondo i quali era a promuoversi un' accusa , sorse la necessità di procedere con regole determinate sino a che l'accusa istessa fosse per vera , o falsa definita. Da questo metodo si staccarono però i militari giudizj , come quelli , che proclamando con sistema ristrettivo la sollecita punizione de' colpevoli esigevano un'ordine di vario procedimento.

Non è già , che menò si cerca in questo modo garantire gl' interessi della verità , e della innocenza ; che anzi con più rapide

(1) Gli articoli son portati in riassunto: La loro breve esposizione agevola soltanto la intelligenza delle disposizioni comentate; viene perciò raccomandato al Lettore il riscontro del testo.

2
forme di rito veggonsi serbate intatte e la esattezza della istruzione, e la imparzialità della procedura.

Son detti poi di eccezione questi giudizi, perchè diversamente stabiliti, versano sulla semplice conoscenza dei militari reati.

Regolate in cotal-guisa le teorie della Giurisprudenza militare, la già G. Corte di Cassazione volle nella sua saviezza adottarle (1). Concentrò ella sue vedute nel parere delle Sezioni riunite di Legislazione, e di Guerra; per cui osservò » che il privilegio del Foro » militare non deve essere un privilegio dato » alla persona de' militari, ma può ben esser dato alla milizia. Come privilegio individuale nacque ne' secoli di mezzo dallo stesso principio, da cui nacque il giudizio de' Pari; e fu prima l'effetto di quasi anarchica libertà, poscia divenne cagione della indisciplinatezza nella Truppa, e di vessazione de' Popoli. Non è l'individuo, che si vuol garantire, è la disciplina della Truppa, che si vuol conservare. Si vuol garantire quella disciplina, che di sua natura dev' essere più severa, e da cui molti naturalmente cercherebbero fuggire.

Indi conchiuse 1. » che la Giurisdizione militare non contiene privilegio personale; 2. che nascendo da una legge di severità, deve aversi come un privilegio ristrettivo della libertà, e delle forme civi-

(1) Decisione de' 26. Agosto 1813. n. 120.

« li de' giudizi; 3. che non può comunicarsi
 » se non a coloro, i quali sono sottoposti ai
 » doveri della milizia; 4. che da questi stessi
 » non può esser mai invocato come una pre-
 » rogativa di persone, di corpo, o di ceto.

Ma per andar oltre a rinvenir de' siste-
 mi analoghi all' oggetto, sembra ben agevole,
 scorrendo la storia de' tempi, attingerne i prin-
 cipj dalla Romana legislazione.

Gl' Imperatori Onorio, e Teodosio furo-
 no i primi ad accordare un Foro ai milita-
 ri (1). Ma non costante questo metodo sino
 ai tempi di Giustiniano cambiò natura. Egli
 con riunire sotto un impero tutti i dritti dei
 cittadini, gli piacque abolire ogni privilegio
 di Foro, e rendere indistintamente all' autorità
 degli ordinarj Magistrati i giudizi dei milita-
 ri, e dei pagani (2). Quindi gl' Imperatori
 Severo, ed Antonino, deviando da queste tra-
 ce vollero dare al sistema delle ~~Causidici~~
 un' ordine diverso. Rescrissero, che i militari

(1) *Magisteriae potestati inter militares viros vel
 privatum actorem, et reum militarem etiam civilium
 quaestionum audiendi concedimus facultatem. L. 6.
 Cod. de Iurisdic. omnium Iudic. et de Foro com-
 petenti.*

(2) *Sancimus clarissimorum subjectarum Provin-
 ciatum administratorum jurisdictioni omnes similiter
 subjacere . . . Sine ullo privilegio . . . Quia
 enim milites et hujusmodi in Provinciis constitutos
 ejus subiicimus; neque in hoc agebant praecepto cu-
 juspiam proprio aut a nobis, aut a nostris iudicibus.
 Novel. 8. Cap. 12.*

4
fossero puniti ove si eran resi delinquenti (5):
vale a dire allontanata ogni qualunque pro-
cedura ordinaria, assoggettarono il reato mi-
litare alla conoscenza del Capo presso cui ve-
niva commesso; intendendo con ciò punire il
delitto, e non la *persona*.

Le analizzate teorie adunque, o ripetano
i lor progressi dalla Giurisprudenza Romana,
o derivino da nuovi sistemi di legislazione, sem-
pre il Foro militare è un privilegio *reale*, e
non *personale*.

A R T. . 2.

*I militari reati son puniti dai Tribunali,
e dai Superiori militari.*

Segnati i periodi della militare Giurisdizione, dessa vien ripartita in due poteri; l'uno da esercitarsi dal Giudice militare, l'altro dal militare Superiore. La dichiarazione della colpeabilità, o della innocenza compete a quello. La semplice ammonizione compete a questo.

Esamineremo nei due aspetti diversi gli effetti delle autorità rispettive.

(5) *Ibi eum plecti paena debere ubi facinus admissum est. L. 3. D. de re milit.*

TITOLO I.

Dei Tribunali Militari.

A R T. 3.

I colpevoli di reato militare sono soggetti ai

<i>Consigli di Guerra</i>	} <i>di Corpo di Guarnigione di Divisione;</i>
<i>ed all' Alta Corte militare.</i>	

Il Codice Romano determinava il procedimento dei penali giudizj secondo le circostanze, che più agevolavano la persecuzione dei colpevoli; talchè la competenza del Giudice si fissava o dal luogo del delitto, o dal domicilio del delinquente, o dal sito in cui scoprivasi il reato (1). Ma chiunque rendevasi competente a procedere, pervaleva sempre l'oggetto di assicurare la speditezza delle punizioni. Imperocchè se il luogo del delitto spinge la vigilanza del Giudice a stabilire la pruova, e la qualità del reato, e se il domicilio del reo offre l'esempio del castigo agli altri concittadini (2), il luogo ove il reato si manifesta

(1) *Quaestiones eorum criminum, quae legibus, aut extra ordinem coercentur, ubi commissa, vel inchoata sunt, vel ubi reperiuntur qui rei esse perhibentur criminis perfici debere. L. 1. Cod. ubi de Crim.,* agi oportet.

(2) *Ut conspecta deterreantur alii ab iisdem facinoribus. L. 29. D. De Paenis.*

porge motivo da conoscere i rapporti tra le cagioni, i mezzi, e'l fine che si è avuto per delinquere; conseguentemente lo scopo de' pubblici giudizj tende sempre, ed in qualunque modo alla utilità sociale.

Da questi principj emerge, che i Consigli di Corpo, di Guarnigione, e di Divisione spiegano rispettivamente la propria Giurisdizione, e per ragion del luogo del delitto, e per ragion del domicilio del delinquente, e per ragion del sito, in cui il delitto si discopre; d'onde le loro relative attribuzioni corrispondono ugualmente all'oggetto di assicurare la prova delle azioni criminose, di dar l'esempio delle punizioni, e di conoscere i rapporti tra il principio, i mezzi, e'l fine del reato.

Finalmente un'Alta Corte Militare come egida della libertà civile, e come Tribunale superiore, spiega l'impero di sostenere l'osservanza delle leggi, e richiamare ai lor doveri quei Consigli di guerra, che se ne fossero allontanati.

A R T. 4.

Ciascun Consiglio di Corpo, di Guarnigione, e di Divisione vien composto da un Presidente, e da sette Giudici. Avrà un Commissario del Re con uno, o più Sostituti, ed un Cancelliere.

In Roma i pubblici giudizj incominciarono ad esercitarsi dai Re. Credè Romolo non

7
potersi in altro modo reggere la sovrana autorità, che in giudicare; e specialmente in giudicare un popolo, che allora non poteva diversamente assoggettarsi all'osservanza della legge. Ma con ritenere per se la conoscenza dei reati contro la pubblica, e la privata sicurezza, lasciò gli altri al giudizio dei Senatori.

Tullo Ostilio poi o perchè amava novello sistema, o perchè gli parve disdicevole ergersi giudice della offesa de' suoi dritti, e di eseguire la sua medesima sentenza, istituì i Duumviri. Affidò a questi non meno l'esame del reato di Maestà, che quello di qualunque altro reato; e per allontanare l'idea di privato interesse nella punizione degli attentati contro la sua Sovranità, ammise l'appellazione al Popolo.

Finalmente Tarquinio Superbo guidato dalle massime di terrore assunte solo per se il dritto di punire. Giudice delle pubbliche questioni dava per ragione la volontà, e l'arbitrio delle decisioni costituiva l'unico attributo del suo potere.

Successero i Consoli, e di uguale grandezza rivestiti, esercitavano uguale autorità; ma il rispetto, che riscuoteva il nome *vittadino*, vietò il penale procedimento senza deliberazione del popolo. Fu allora, che vennero destinati col nome di *quaesitores parricidii*, gl'inquisitori dei capitali reati.

La di costoro elezione aveva però luogo precedente Senatus-consulto, ed interrogandosi

dai Tribuni il popolo su la quistione da promuoversi criminalmente. Le formole erano le stesse adoperate dai Romani allorchè presentavano un progetto di legge (1). Quindi consentendo il popolo il Senato delegava ora ai Consoli, ora al Dittatore, ed ora ad uno dei Pretori il dritto di commettere altrui la istruzione, e la procedura penale (2).

Ma indi a poco i pubblici giudizj incominciarono ad essere perpetui, ed ordinarij; e L. Pisone Tribuno della plebe con proporre la legge della concussione, soggiunse potersi affidare a ciascun Pretore l'ordinario procedimento.

I Giudici all'incontro erano distinti dai Pretori, e dai Quesitori. Venivano così chiamati coloro destinati per solo giudicare, e dei quali il Pretore ne pronunziava la sentenza. La loro scelta incominciò a farsi prima dall'ordine Senatorio, indi dall'ordine Equestre, e finalmente dagli ordini Senatorio, Equestre, e Plebeo, e 'l loro numero secondo la legge Servilia fu estesa a quattrocento-cinquanta (3). Questo numero dei Giu-

(1) Fiebat a Tribunis regatio hoc modo: *Velitis jubeatis, ut quaerelatur, quae pecunia capta, ablata, coacta ab Rege Antiocho, quod aes publicum relatum non est, uti de ea Ser. Sulpicius Praetor urbanus ad senatum referat, quem eam rem senatus velit querere de iis qui praetores nunc sunt.* Liv. 38. 54.

(2) Heinnec. Antiq. Rom. Lib. 4. Tit. 18. §. 11. 12.

(3) Joan. Rosinus Antiq. Rom. Lib. 9. Cap. 18.

dici fu poi dalla legge *Pompeja judiciaria* pubblicata da Gn. Pompeo Console con M. Crasso, ristretto a settantacinque, (1) e la scelta cadeva negli ordini stessi, ma tra i più facoltosi (2).

Or mentre il sistema punitivo era in cotale guisa regolato per ogni Cittadino Romano, i militari giudizj seguivano metodo diverso.

La potestà di punire era concessa al Tribunale sino a pronunciare la condanna di morte; benchè questa pena più frequentemente infliggevasi dal Comandante dell' Armata.

Il novello rito regola con più fondati motivi di pubblica sicurezza i militari giudizj. Il numero dei Giudici assegnato a comporre i Tribunali Militari comprende non meno il religioso esame delle accuse, che la liberalità delle opinioni.

Oltre a ciò prevale la massima di Filosofo scrittore cioè » che quelli, i quali » della vita, e della libertà de' Cittadini debbono giudicare conviene, che sieno il più, » che si possa numerosi. » Ed adducendone

Heindec. Antiq. Rom. Lib. 4. tit. 18. §. 16.

(1) Il Tribunale detto dell' Eliea in Atene, da cui fu Socrate giudicato, era per lo meno di 50 Giudici. Il numero però estendevasi a 200., ed a 500, e talora a molto più. Diogene Laerzio afferma, che Socrate fu condannato nel primo giudizio con 281 voti, e che nel secondo vi si aggiunsero altri 80; per cui il numero dei Giudici ascese a 361. Vedi la annotazioni dell' Abate Cesarotti all' Apologia di Socrate. Corso di Letteratura Greca Vol. I.

(2) Cicer. in Pison.

la ragione prosiegue, » che l' affare verrà per
 » tutti gli aspetti suoi riguardato, e ciascuno
 » avrà considerazione di ciò, che agli altri
 » sia fuggito; cosicchè essendo più numerosi
 » i dati su de' quali cadrà il giudizio, sarà
 » più vero, e più esatto. » Quindi conchiude:
 » che niuna cosa più l' arbitrio di un Giudice
 » raffrena, quanto il Collegio di molti. E
 » tanto è minore del particolare, quanto coloro,
 » che giudicano sono più (1).

A R T. 5.

I Presidenti dei Consigli di Guarnigione vengono nominati dal Re. Gli altri dei Consigli di Corpo, e di Divisione son destinati dalle autorità militari. Vedi gli art. 11. e 36.

A R T. 6.

I Commissarj del Re, ed i loro Sostituti, sono anche dal Re nominati.

La molteplicità dei giudizi portati all' esame dei Consigli di Guarnigione rende i Presidenti, ed i Commissarj del Re non amovibili. Assiduità, e vigilanza principali attributi del loro incarico, danno alle pubbliche discussioni la norma, che più accerta l' esistenza della

(1) Pagani Considerazioni sul Processo Criminale. Cap. 24.

verità ; e più assicura i dritti della legge. Non è poi, che queste parti sieno meno necessarie in quelli nominati dalle autorità militari. Onorati costoro dalla facoltà di presedere nei giudizi riscuotono lodevoli omaggi, e come prescelti dalla saviezza dei loro superiori, e come meritevoli della pubblica stima.

A R T. 7.

I Commissarj del Re presso i Consigli di Divisione sono destinati a questo semplice incarico. Quelli degli altri Consigli coi loro sostituti, ed i Presidenti nei Consigli di Guarnigione possono, oltre questo servizio prestarne altro di attività.

I Commissarj del Re presso i Consigli di Divisione se vengon solo a queste funzioni destinati, le loro cure sono inoltre riunite ad invigilare su lo stato dei giudizi pendenti, e decisi presso i Consigli di Corpo, e di Guarnigione. Per viemaggiormente conoscere il metodo, e la natura di questo particolare incarico, riportiamo le disposizioni date sull' assunto dal Supremo Comando militare con Circolare del dì 2. Luglio 1819: » A » mantenere la graduale vigilanza su de' Corpi, » ai quali lo Statuto Penale Militare attribuisce il giudizio dei militari reati, è necessario, che i Commissarj del Re delle Divisioni » prendano conto periodicamente dai Commissarj del Re presso dei Consigli di Guer-

» ra di Corpo, e di Guarnigione convocati
 » nella rispettiva Divisione militare dello stato
 » delle cause pendenti, e del risultato di
 » quelle già decise. Si rende facile questa
 » vigilanza mercè la esecuzione dell' art. 287.
 » dello Statuto, con cui è prescritta la forma-
 » zione degli Stati mensili delle cause enuncia-
 » te da inviarsi dai Commissarj del Re presso
 » dei diversi Consigli di Guerra ai Comandanti
 » rispettivi mese per mese.

» Quindi vien disposto, che il Commis-
 » sario del Re delle Divisioni, riuniti in un
 » quadro collettivo tutti gli stati sudetti, vi
 » apponga le sue osservazioni per rimmetterlo
 » in duplice spedizione al Comando Supremo,
 » ed all' Alta Corte Militare.

A R T. 8.

*I Cancellieri debbono essere sotto-uffiziali
 nominati dai Commissarj del Re.*

C A P I T O L O I.

Dei Consigli di Guerra di Corpo.

A R T. 9.

*Tutti i Corpi dell' armata avranno un Con-
 siglio di Guerra col nome del Corpo stesso.*

A R T. 10.

Sono di competenza de' Consigli di Corpo i reati degli uffiziali subalterni, dei sotto-uffiziali, e dei soldati appartenenti al medesimo Corpo.

Corrispondono questi articoli alla massima del giureconsulto Venuleio Saturnino (1), d'onde i militari delinquenti sono sottoposti al giudizio di quell' autorità, alla quale in ragion del servizio vengono soggetti.

A R T. 11.

I Presidenti, ed i Giudici del Consiglio di Corpo sono scelti fra gl' individui del Corpo stesso, cui l' accusato appartiene.

La nomina dei Giudici dovendosi proporzionare ai gradi rispettivi degli accusati, il metodo, e l'ordine da seguirsi vengono stabiliti dagli articoli 14. e 15.

A R T. 12.

Il Commissario del Re nei Consigli di Corpo sarà un Capitano, o un uffiziale subalterno. Istruirà il processo, e sosterrà le funzioni di Relatore, e di Pubblico Ministero.

(1) De Militibus ita servatur, ut ad eum remittantur qui deliquerint sub quo militabant. L. 8. D. de Custod. et exhibit. reor.

Messo l'accusato nell'alternativa o di riacquistare i propri dritti, o di porgere colla pena un tributo ai patti violati, gl'interessi della verità, e della legge dovevano preservarsi dai colpi della prevenzione.

Valutare i dritti dell'uomo, ed in rapporto alla società, che si offende, ed in rapporto alla medesima offesa, è un requisito della pubblica ragione; ma il requisito maggiore è la ricerca della verità nei penali giudizi. Quai lacci la calunia non tende a danno dei miseri per immolarli all'ara della vendetta! di quai colori la menzogna non fregia dei fatti destramente regolati, e diretti contro l'innocenza! L'Umanità reclamava dunque una difesa, e questa unita al voto della legge, non era meglio affidata, che alla religione di un Magistrato indifferente ai dritti dei contendenti. Quindi se nei giudizi comuni il Pubblico Ministero ne sostiene le funzioni, le funzioni stesse sono sostenute dai Commissarj del Re in ogni Consiglio di guerra.

Una mal intesa opinione elevandosi però verso l'augusto carattere di questo Magistrato, par, che'l vegga di un impero, quasicchè deciso contro l'Umanità per difesa della Legge. Assurda idea!

La società già interessata per emendare i torti ricevuti, e per evitare torti maggiori arma è vero a tal uopo la mano del Pubblico Ministero contro li suoi offensori; ma in modo da compatir la sventura, e rispettare le lagrime dell'infelice. Che se inesorabile, e seve-

ra inveisce contro i patti violati non dimentica aver quegli, che l'offende un dritto al di lei patrocinio, sino a che convinto colpevole cessi di appartenere; come non dimentica, che il negargli allora sollievo è lo stesso, che rinunciare ai più cari, e dolci attributi della comune esistenza.

Qual sarebbe infatti la legge se al semplice aspetto della utilità generale opprimesse in vece di porgere soccorso! Il solo nome di accusato basterebbe ad abbattere ogni parziale riguardo; e l'uomo nei ceppi lungi di trovare un egida contro i dardi di sua fatalità, gemerebbe sotto il peso di esasperata sventura.

È vero, che un indiziato colpevole riunisce in se ogni apparenza di reità, e che nella incertezza del suo stato convien, che taccia la voce di commiserazione, a fronte di quei mezzi, che debbono assicurarlo al pubblico interesse. Non deve obbliarsi però, che una denuncia, o una querela il gittò in quegli orrorosi recinti, destinati a serbarlo pel formale giudizio; e che le seducenti tinte della menzogna sono della verità più possenti. Sia pur reo costui, e tutte le pruove gli si elevino a danno sino a definirlo evidentemente colpevole; ma priacchè il destino decida di sua persona chi avrà l'impero di condannarlo? chi potrà assoggettarlo ad una pena, senza essere ancora convinto del suo reato? Egli non è ancora decaduto da suoi dritti; e quando altri titoli, presentar non possa

per addolcire la severità del suo stato, l'impronto di uomo è ben bastevole a provocare non che a meritargli un'aita.

Oltre a ciò non fia ad immaginarsi, che il fido depositario degli interessi della legge spieghi un impero per ledere anzicchè garantire i precetti più sagri della Umanità, e della Natura. Le lagrime dell'accusato corrono al cuore del Ministero Pubblico per rammentargli l'uomo prevenuto, ed i riguardi, che si debbono alla disgrazia. Quelle catene onde sono illividite sue mani non gli offron sempre i funesti emblemi del misfatto; gli presentano talora il misero destinato ad immolarsi ai colpi di un'accusa fatalmente prodotta. L'apparenza stessa di colpevole, che lo circonda oh! quanto esprime!.. quanto possono i colori della più truce calunnia!.... Ma tutto ciò non resta ignoto allo sguardo di così ragguardevole Magistrato. Egli rivolge sue cure in ricercar pria l'innocente, e quando rinvenir nol possa, riguarda l'uomo delinquente come un'infelice più meritevole di pietà, che di abominio, e dispregio.

Possano queste idee suggerite dalla Natura rimanere indelebili nel petto di così degni difensori della legge! L'Umanità protetta è l'unico omaggio offerto al religioso lor ministero.

A R T. 13.

Divisi i Battaglioni attivi di fanteria, o le Divisioni di cavalleria, il Commissario

del Re titolare rimarrà presso il primo Battaglione, o la prima Divisione. Presso l'altro Battaglione o Divisione il Generale Comandante la Brigata delegherà un ufficiale subalterno per le funzioni di Commissario del Re.

I Battaglioni attivi di fanteria, o le Divisioni di cavalleria possono trovarsi nella circostanza di essere divisi, in ragione del servizio ripartito, in luoghi diversi; allora il Commissario del Re già nominato nel Consiglio del Corpo, rimane nel Consiglio del primo Battaglione, o della prima Divisione. Sarà poi delegato un ufficiale subalterno per adempiere le funzioni di Commissario del Re presso quel secondo Battaglione, o quella seconda Divisione, presso cui deve comporsi altro Consiglio; e la nomina viene affidata al Generale, che comanda la Brigata, cui i Battaglioni, e le Divisioni sono riuniti.

A R T. 14.

Presederà al Consiglio di Corpo un Maggiore, ovvero il più antico Capitano.

La mancanza del Maggiore chiamato a presedere nel Consiglio di Corpo non è solo relativa a quella, che ne mostra la inesistenza assoluta, o in ragion della nomina, o in ragion di un servizio, che 'l tiene assente dal Corpo. Dessa è da considerarsi anche legal-

mente. Dappoi ch'è colui , che trovasi aver spiegato il carattere di accusatore, o per se stesso, o per interesse del Corpo, come potrà presedere, ed emettere un voto contro il medesimo individuo da lui accusato? Le qualità di giudice, e di parte abborrite dalla ragione, non sono conciliabili per legge (1). È allora, che il più antico Capitano del Battaglione, o del Corpo ne sostiene le sue veci.

A R T. 15.

Nel giudizio contro un Tenente sono Giudici quattro Capitani, e tre Tenenti. Mandando alcuno dei Capitani vien surrogato il Tenente più antico del Corpo.

Nel giudizio contro un Sotto Tenente sono Giudici due Capitani, due Tenenti, e tre Sotto-Tenenti;

Contro un sotto ufficiale sono Giudici due Capitani, due Tenenti, un Sotto-Tenente, e due Sotto-ufficiali del grado dell' accusato.

Finalmente contro un Soldato sono Giudici due Capitani, un Tenente, un Sotto-Tenente, un Sotto-ufficiale, e due Soldati.

Proporzionato il grado dei Giudici a quello dell' imputato, vedesi la di costui confidenza

(1) *Generali lege decernimus neminem sibi esse Iudicem, vel jus sibi dicere debere. In re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiae. L. unica Cod. ne quis in sua causa iud.*

abbandonata in quelli, che debbono decidere del suo destino. I Giudici d' altronde suoi pari, non regolati da pregiudizio alcuno, sanno solo guidar se stessi alla ricerca della verità col cenno autorevole della loro coscienza. Quindi approvati dall'uso quotidiano in giudicare si rendono spediti a derimere tutte le questioni portate alla loro conoscenza; tanto maggiormente, che conoscitori dei propri doveri militari possono essere i soli a valutarne le violazioni (1)

A R T. 16.

Il Comandante del Corpo dell'imputato può presedere nei Consigli di guerra.

A R T. 17.

Il Presidente, ed i Giudici dei Consigli di Corpo vengono nominati dal Comandante del Corpo stesso.

(1) Certi juris est quod concessa est etiam militaribus hominibus iudicandi facultas. Quid enim obstaculi est homines, qui alicujus rei peritiam habent de ea re iudicare? Cum scimus et militares Magistratus et omnes tales homines per usum quotidianum jam esse approbatos; ut et audiant lites, easque dirimant, et pro sui et Legis scientia hujusmodi alterationibus finem imponant. L. 15. Cod. de Iudic.

Contro le Sentenze dei Consigli di Corpo compete il ricorso all' Alta Corte Militare.

Le sole Sentenze del non-costa non possono essere attaccate con ricorso.

Il beneficio del ricorso contro le sentenze di condanna è l'unico mezzo da riassicurare i dritti del condannato. Colpito egli da una imputazione creder si può o non regolarmente giudicato, o erroneamente punito; ed allora con un metodo di liberale procedimento rinviene nella legge ulterior garantia. L'Alta Corte Militare è adunque il Giudice Superiore, cui produce i motivi onde impugnare sua condanna.

Uguale potere vien concesso al Ministero Pubblico; ma nei casi di essersi o mal definito il reato, o non bene applicata la legge. Le decisioni di assoluzione però sono sottratte all'impero di ogni annullamento. L'Umanità tollerar non potrebbe, che definitivamente infranti i legami dell'accusato, restasse costui ancor sottoposto ai rischi di novello procedimento. Il Pubblico Ministero, che nel corso della istruzione ebbe liberi i mezzi da convincerlo, mal potrebbe opporsi ad un giudizio, che definitivamente proclama l'innocenza⁽¹⁾.

(1) Absolutio a iudice facta crimen perimit, ita ut nec alius ad accusandum eum, qui sententia iu-

Finalmente le decisioni di libertà provvisoria non possono attaccarsi con ricorso, perchè non definitive (2); mentre se per difetto di pruove sufficienti non vi è assoluzione, o condanna, come fia, che si attacchi un giudizio non perfettamente completo?

C A P I T O L O II.

Dei Consigli di Guerra di Guarnigione.

Art. 19.

In ogni Provincia, e in ogni Valle vi sarà un Consiglio di Guarnigione.

Art. 20.

Il Consiglio di Guarnigione giudica i Capitani di ogni Corpo, ed i complici dei Corpi diversi.

Giudica ugualmente ogni Militare non appartenente a Corpo o appartenente a Corpo non formato in Battaglione, ove

dicis liberatus est admittatur. Vinnii Tractatus de Transactionibus. Cap. 7. N. 9.

(2) Cum solitum est in sententijs Iudicum sic interlocutionem proferri ut non liceat partibus ante definitivam Sententiam ad appellationis, vel recusationis venire auxilium. Quidam putabant non licere ante litem contestatam, nec Iudicem recusare, quemadmodum nec ab eo appellare. L. 15. Cod. de sentent. et Interloc.

ro appartenente ai Battaglioni di Riserva ed alle Compagnie di Deposito.

Assoggettate al Consiglio del Corpo alcune classi d'individui militari, altri di classe diversa son richiamati a diversa giurisdizione. Ogni Provincia, ed ogni Valle ha su l'oggetto un Consiglio di Guarnigione, per giudicare non meno i Capitani di qualunque Corpo, e i loro complici dei Corpi diversi, che altri individui militari non appartenenti a Corpo; cioè 1.° Gl' Impiegati della Real Segreteria di Guerra, e del Supremo Comando Militare: 2.° i Commissarj Ordinatori, i Commissarj di Guerra, ed i loro Aggiunti, specialmente se nell'atto dei delitti, o delle contravvenzioni indossano la divisa militare nei termini dell'articolo 76. del presente Statuto: 3.° i Chirurghi dei Corpi, i Chirurghi, i Medici, e gl'Infermieri degli Ospedali Militari permanenti, ed ambulanti.

Giudica inoltre in tempo di guerra, quando l'Armata, o un Corpo di essa è in marcia, o in accantonamento; ed in tempo di pace quando è formato un campo d'istruzione, e l'Armata, o un Corpo di essa vi si trovi accampato: 1.° gl' Impiegati della Tesoreria, i Segretarj, ed i Commessi delle Amministrazioni militari, che sieguono la Truppa nella marcia, nell'accantonamento, o nel campo 2.° i Vetturali, Mulattieri, Carrettieri, Conduttori di cariacchi impiegati al trasporto dell'Artiglieria in marcia, nell'accantonamen-

to, o nel campo, o impiegati nella provvista delle Piazze in istato di assedio, 3.^o i Guarda - Magazzini di artiglieria, e quelli dei viveri, e foraggi in marcia, nell' accantonamento, o nel campo, 4.^o gl' incaricati delle requisizioni, e delle contribuzioni militari in marcia, nell' accantonamento, o nel campo, 5.^o gli Artefici, Operai, Vivandieri, Munizionieri presso la Truppa in marcia, nell' accantonamento, o nel campo.

Eguualmente sono giudicati dal Consiglio di Guarnigione i militari appartenenti a Corpo non formato in Battaglione, o appartenenti ai Battaglioni di Riserva, ed alle Compagnie dei Depositi, di ogni Reggimento dell' Armata; ancorchè i Depositi, e le Riserve fossero nei luoghi stessi, ove sono i Battaglioni, o Divisioni attive (1).

Finalmente i Consigli di Guarnigione sono competenti a giudicare secondo i gradi rispettivi tutt' gl' individui delle Milizie Provinciali (2), i quali ai termini dell' articolo 64 del Regolamento de' 21 Marzo 1818, sono

(1) S. E. il Ministro Cancelliere in data de' 10 Gennaio 1820. ha comunicato al Supremo Comando, e questo alle Divisioni militari, il parere emesso dal Supremo Consiglio di Cancelleria: cioè, che gl' *individui appartenenti ai Depositi, e Riserve debbono essere giudicati dai competenti Consigli di Guarnigione; ancorchè essi Depositi, e Riserve si trovassero nei luoghi stessi ove sono i Battaglioni, o Divisioni attive dei rispettivi Corpi.*

(2) Tutti gli individui delle Milizie Provinciali per qualunque reato, che commettono sono giudica-

giudicabili a norma delle leggi, e dei stabilimenti militari per le sole mancanze di disciplina, e di subordinazione (1).

A R T. 21.

Nel Consiglio di Guarnigione presederà un Ufficiale superiore, e sarà Commissario del Re un'uffiziale superiore, o un Capitano.

A R T. 22.

Il Commissario del Re istruirà il Processo, ed eserciterà le funzioni di Relatore, e di Pubblico Ministero.

Vedi le osservazioni agli articoli 11 e 13.

A R T. 23.

I Giudici del Consiglio di Guarnigione sono nominati dal Comandante della Provincia, o Valle.

bili dai Tribunali Ordinarij, come gli altri Cittadini.

Tutti gl'individui sopradetti sono giudicabili a norma delle leggi, e dei stabilimenti militari, per le sole mancanze di disciplina, e di subordinazione.

Sotto il nome di mancanza di disciplina s'intendono comprese quelle trasgressioni di regole militari, che obbligano solamente lo stato degli individui addetti alle Milizie, non degli altri Cittadini; che interessano soltanto il buon ordine del Corpo; e che acquistano la caratteristica di trasgressioni per la persona del milite, che le commette. Art. 64. Regolamento de' 21. Marzo 1818.

(1) Art. 1. Decreto 29 Giugno 1819.

Il grado de' Giudici deve corrispondere a quello dell' accusato.

Vedi le Osservazioni all' articolo 15.

A R T. 24.

Nei giudizj contro gli uffiziali subalterni sottoposti ai Consigli di Guarnigione, sono a nominarsi i Giudici secondo l' articolo precedente, e secondo i gradi stabiliti.

Uffiziale subalterno è quegli, che o sia tale per grado, o che le sue qualità, e le proprie funzioni corrispondono al grado istesso. Tali sono (1) gli uffiziali di seconda, e terza classe del Supremo Comando; mentre i Chirurghi de' Corpi, i Chirurghi, i Medici, ed Infermieri degli Ospedali Militari cadono nelle disposizioni dell' art. 96.

A R T. 25.

Nei giudizj contra i Capitani, sono Giudici quattro uffiziali superiori, e tre Capitani. Mancando alcuno de' quattro uffiziali superiori, sarà surrogato il Ca-

(1) Comando Supremo - Capo di divisione, o sia Uffiziale di Ripartimento assimilato o Colonnello; capo di sezione, o sia Uffiziale di carico a Maggiore; Uffiziale di prima classe a Capitano: idem di seconda classe a Tenente: idem di terza classe a Sotto-Tenente. Art. 3. Decreto de 28 Novembre 1917.

pitano più antico esistente nel luogo della convocazione del Consiglio.

La mancanza di cui è parola è relativa non solo alle occupazioni di servizio cui fosse l'uffiziale superiore richiamato, ma anche a quelle eccezioni, che possono aver luogo secondo le regole di rito e le disposizioni della legge.

Vedi le Osservazioni all' Art. 14.

A R T. 26.

Contro le sentenze de' Consigli di Guarnigione compete il gravame all' Alta Corte, in conformità dell' articolo 18.

Riportandosi questo articolo alla determinazione adottata nell' articolo 18. presenta i casi stessi nei quali è da prodursi il gravame. Già contro le sentenze di assoluzione non ha luogo alcun ricorso. Quelle di condanna sono le sole da impugnarsi, non meno ad istanza del condannato, che del Pubblico Ministero. I giudicati contumaciali possono poi attaccarsi dal solo Ministero Pubblico nei termini dell' articolo 302.

A R T. 27.

Impedito il Presidente titolare del Consiglio di Guarnigione, il Comandante della Provincia, o Valle nominerà un uffiziale superiore il più elevato in grado, e'l

27
più antico, che vi sia nel luogo della convocazione.

Vedi le Osservazioni all' Articolo 14.

S E Z I O N E. I.

De' Consigli Divisionarj.

A R T. 28.

I Consigli Divisionarj sono competenti a giudicare gli Uffiziali superiori, ed i Generali. I Commissarj del Re saranno Uffiziali superiori, o Capitani.

Il Cancelliere sarà un Sotto uffiziale nominato ai termini dell' articolo 8.

Ripartita la composizione dei Consigli secondo i gradi militari in modo, che dal Soldato al Tenente viene stabilita una competenza, ed al Capitano viene un'altra assegnata; una ripartizione seguir doveva gradi più elevati. Quindi Uffiziali superiori, e Generali hanno anch' essi un Consiglio composto analogamente al loro grado.

Questi Consigli son benanche competenti a giudicare secondo i gradi rispettivi gl' individui delle Milizie provinciali, i quali ai termini dell' Art. 64 del Regolamento de' 21. Marzo 1818. sono giudicabili a norma delle leggi, e degli stabilimenti militari per le sole mancanze di disciplina, e di subordinazione (1).

(1) Art. 1. Decreto de' 29. Giugno 1819.

Vedi le osservazioni all' art. 20.

A R T. 29.

I membri de' Consigli Divisionarj corrisponderanno al grado dell' accusato.

Vedi le Osservazioni agli Articoli 12 e 15.

A R T. 30.

Nel giudizio contro un Maggiore, il Consiglio vien preseduto da un Colonnello. I Giudici saranno quattro Tenenti-Colonnelli, e tre Maggiori; e mancando il numero de' Tenenti-Colonnelli, saranno surrogati i Maggiori più antichi della Divisione.

A R T. 31.

Nel giudizio contro un Tenente-Colonnello, il Consiglio è preseduto da un Generale. I Giudici debbono essere quattro Colonnelli; e tre Tenenti-Colonnelli; mancando i primi sono surrogati li Tenenti Colonnelli più antichi della Divisione.

Vedi le Osservazioni all' Articolo 14.

A R T. 32.

I Giudici dei Consigli Divisionarj vengono nominati dal Comandante della Divisione, e tra gli uffiziali presenti nella Divisione medesima, ove accade il reato:

29

non essendovi, saran chiamati quelli delle Divisioni più vicine.

Il luogo del reato determina per Giudici quegli ufficiali esistenti nella Divisione del luogo stesso del reato, ed in loro mancanza quelli delle Divisioni più vicine. L'interesse della verità non era in altra guisa meglio proclamato. Quell'ordine, e quella precisione d'idee, che un fatto criminoso presenta han luogo in quelli, che debbono valutarne la qualità; ed è allora, che le pruove più agevolmente raccolte, e le circostanze più vive del delitto spinger possono il di costoro sentimento a più facile convizione, adeguando però i dritti della ragion pubblica, e dell'innocenza. Ciò corrisponde al precetto del Romano Legislatore (5).

A R T. 33.

Nel giudizio di un Colonnello presederà un Generale. I Giudici saranno Generali, e Colonnelli in modo, che quelli sieno di numero maggiore di questi.

A R T. 34.

Giudicandosi un Brigadiere, o un Maresciallo di Campo, presederà un Tenen-

(5) Oportet omnibus modis examinationem esse provincialem propter facilem probationem. Novel. 69, Cap. 1.

te-Generale, e Giudici saranno i Generali.

A R T. 35.

Nel giudicarsi un Tenente-Generale saranno Giudici otto Tenenti-Generali, e presederà il più antico di essi.

A R T. 36.

Ne' casi preveduti negli art. 33 e 34 il Comandante in Capo dell' armata comporrà i rispettivi Consigli, o con uffiziali presenti nella Divisione ove fu commesso il reato, o con quelli delle Divisioni vicine, ed in mancanza con quelli delle altre Divisioni del Regno.

Vedi le osservazioni all' articolo 14.

A R T. 37.

Il richiamo contro le decisioni de' Consigli Divisionarj vien portato all' Alta Corte Militare nei termini degli articoli 18 e 26.

Il richiamo da prodursi avverso le decisioni dei Consigli Divisionarj serba le stesse norme stabilite per quello con cui sono impugnati i giudizj dei Consigli di Corpo, e di Guarnigione. L'Alta Corte Militare è il Tribunale Superiore cui si produce; e i motivi di annullamento debbono versare non meno

su la violazione delle forme essenziali di rito, che su la manifesta contravvenzione al testo della legge.

Vedi le osservazioni agli articoli 18, 26, e 54.

C A P I T O L O . III.

De Consigli di guerra del Governo di Napoli.

A R T. 38.

Il Governo di Napoli avrà i Consigli di Corpo, e quelli di Guarnigione; avrà egualmente i Consigli Divisionarj, secondo i casi preveduti dalla legge.

Il Governo di Napoli si estende nella intera Provincia, e per le sue attribuzioni corrisponde ad una Divisione Militare. La convocazione dei Consigli di guerra serbà perciò il metodo istesso, e la stessa giurisdizione delle Divisioni in tutte le parti, che riguardano la convenienza nei gradi dei Giudici, e quello dell'accusato.

I richiami avverso le decisioni di questi Consigli saranno prodotti presso l'Alta Corte Militare, e nel modo come vedesi stabilito pei giudizi degli altri Consigli.

Vedi le Osservazioni agli articoli del Capitolo 1, e del Capitolo 2.

Le disposizioni stabilite per li Consigli di guerra di Corpo, di Guarnigione, e delle Divisioni sono comuni a quelli del Governo di Napoli.

Questo canone generale comprende non meno la composizione dei Consigli di guerra secondo i rispettivi gradi dell' accusato, che la norma, ed il rito dei militari giudizj.

Il Generale Governatore di Napoli avrà nei giudizj militari le stesse facoltà accordate a' Comandanti delle Divisioni. Il Comandante della Piazza di Napoli, avrà poi nei medesimi Giudizj le facoltà concesse a' Comandanti delle Provincie.

Il Generale Governatore, rivestito dei poteri concessi ai Comandanti delle Divisioni militari, riunisce nelle sue facoltà la nomina dei membri de' Consigli Divisionarj per l' articolo 32; e nei casi di ricusa dei Giudici dei medesimi Consigli ne viene per l' articolo 220 incaricato della discussione.

In egual modo il Comandante la Piazza di Napoli, considerato come Comandante di Provincia ha il dritto di nominare i Giudici dei Consigli di Guarnigione; e colla medesima qualità discute le ricuse dei Giudici dei Consigli stessi, e di quelli di Corpo.

Vedi le osservazioni al detto articolo 220.

CAPITOLO IV.

Piazza di Gaeta.

A R T. 41.

La Piazza di Gaeta, riunisce in se stessa le qualità della Divisione militare. Ha dunque i suoi Consigli di Corpo, di Guarnigione, e Divisionarj, come il Governo di Napoli.

A R T. 42.

Il Governatore della Piazza di Gaeta, serba nei militari giudizj le attribuzioni del Generale di Divisione; ed il Tenente del Re quelle di Comandante di Provincia.

A R T. 43.

La nomina dei Consigli nella Piazza di Gaeta è conforme ai Capitoli 1. e 2. del presente Titolo.

La Piazza di Gaeta assume le qualità di Divisione militare, in ciò che concerne i militari giudizj. I Consigli di Corpo, di Guarnigione, e Divisionarj regolati nel metodo stesso come in ogni altra Divisione, dipendono per la nomina dei Giudici, e per le ricuse di essi dal Governatore della Piazza, e dal Tenente del Re, secondo le rispettive attribuzioni.

CAPITOLO V.

De' Consigli di guerra della Guardia Reale.

A R T. 44.

La Guardia Reale, oltre i Consigli di Corpo, avrà quelli di Guarnigione, e Divisionarj, come le Divisioni Militari.

A R T. 45.

Fra'l Capitano delle Guardie del Corpo, ed i Colonnelli Ispettori Generali della Guardia, sarà dal Re destinato quello, che nei giudizj militari avrà le attribuzioni dei Comandanti delle Divisioni. Uno dei Marescialli di dettaglio della Guardia medesima rappresenterà poi il Comandante di Provincia.

A R T. 46.

La nomina del Consiglio della Guardia sarà regolata secondo quella dei Consigli di guerra di Corpo, di Guarnigione, e Divisionarj.

Limitata la giurisdizione dei Consigli di guerra in generale, quelli della Guardia ne sregolano la norma in tutto ciò, che sia a determinarne la competenza, e l' procedimento.

I Consigli di Corpo ; cioè quelli dei due Reggimenti di Cacciatori , e quelli dei due Reggimenti di Cavalleria leggiera (1) giudicano gl'individui appartenenti ai rispettivi Corpi da Tenente in giù. D'altronde sono sottoposti alla giurisdizione dei Consigli di Guarnigione oltre i Capitani di ogni Corpo della Guardia stessa , gl'individui della Compagnia delle Guardie del Corpo ; quelli della Compagnia delle Guardie di Polizia del Palazzo Reale ; quelli delle Compagnie di Pionieri Reali ; quelli delle due Compagnie di Cacciatori Reali a Cavallo , quelli dello Squadrone di Artiglieria a Cavallo ; quelli delle due Compagnie del Treno di Artiglieria , e finalmente i Chirurghi dei rispettivi Corpi della Guardia.

Sarà scelto dal Re fra i Colonnelli-Ispettori-Generali della Guardia istessa , e fra'l Capitano delle Guardie del Corpo quello , che abbia a riunire le attribuzioni dei Comandanti delle Divisioni militari. Del pari dal Re sarà scelto fra i Marescialli di dettaglio della stessa Guardia quello , che sosterrà le funzioni del Comandante di Provincia , per tutte le parti , che concernono e l'ordine , e'l sistema dei militari giudizi.

Vedi gli articoli 9. 19. e 28.

A R T. 47.

Gli individui dei Corpi della Guardia Reale , distaccati oltre il Faro , dovendo giu-

(1) Decreto del 8. Agosto 1815.

dicarsi da un Consiglio di Guarnigione , il Comandante Generale di quelle armi nominerà il Presidente , ed i Giudici dagli uffiziali della Guardia stessa colà esistenti , ed in loro mancanza dagli uffiziali degli altri Corpi della Guarnigione.

Il Commissario del Re sarà del Corpo dell' accusato.

Nel giudizio di un Alabardiere , il Commissario del Re sarà del Corpo di Fanteria della Guardia colà distaccato.

Nella ipotesi di un individuo della Guardia Reale , che distaccato nei Dominj oltre il Faro fosse a sottoporsi a militare giudizio , la lontananza degl' Ispettori Generali da quei Dominj ritarderebbe la convocazione del Consiglio. Allora quel Comandante Generale delle Armi vien delegato a nominare per Presidente , e per Giudici gli uffiziali della Guardia colà esistenti.

La mancanza dei gradi stabiliti per la composizione dei Consigli , vien supplita cogli Uffiziali degli altri Corpi della Guarnigione ; sempre però il Commissario del Re esser deve un uffiziale del Corpo , cui appartiene l' accusato ; e nel caso di eguaglianza di grado in questi uffiziali , la scelta viene dalla loro età regolata.

Inoltre assoggettandosi a giudizio nei medesimi Dominj oltre il Faro un' Alabardiere , le funzioni di Commissario del Re vengono affidate ad un uffiziale di Fanteria della Guardia colà distaccato.

Ma elevata una eccezione di dritto contro le persone componenti il Consiglio, talchè le funzioni di Presidente, e di Commissario del Re fossero interdette agli uffiziali delle Guardia; allora siccome per la nomina dei Giudici può aver luogo la scelta degli uffiziali dagli altri Corpi della Guarnigione, giustamente parrebbe, che tra questi cader anche dovesse la nomina dei Presidenti, e dei Commissarij del Re.

A R T. 48.

Il Comandante Generale delle Armi ha il dritto convocare i Consigli Divisionari pel giudizio degli individui della Guardia, in conformità degli articoli 30. e 31.

A R T. 49.

Nella complicità degl'individui della Guardia con quelli di altri Corpi, il Consiglio di Guarnigione del luogo del reato divien competente; ed i Giudici son presi dalla Guardia, e dalla Guarnigione, e la nomina vien fatta dal Comandante della Provincia, o Valle.

Suole avvenir ben spesso; che individui della Guardia, e quelli degli altri Corpi dell' Armata sien complici (1) il Consiglio di Guar-

(1) Son complici di un reato quelli, che han data commissione a commetterlo; quelli, che per mez-

nigione allora nel luogo del reato spiega la sua competenza. Emerge perciò competere la elezione de' Giudici al comandante della Provincia, o Valle, nei termini dell'Articolo 23. e questa elezione deve farsi indistintamente dagli ufficiali della Guardia, e da quelli della Guarnigione; avuto riguardo alla forza dell'una, e dell'altra.

A R T. 50.

Il ricorso contro le sentenze de' Consigli di Corpo, e di Guarnigione, e contro le decisioni de' Consigli Divisionarj della Guardia Reale, vien portato all'Alta Corte Militare.

Vedi le ossesvazioni agli articoli 18. 26. e 37.

zo di doni, di promessa, di minacce, di abuso di autorità, o di potere, di machinazioni, o artifizj colpevoli l'hanno provocato, o han dato istruzioni per commetterli; quelli, che han procurato armi o istrumenti, o altri mezzi, che han servito all'azione, sapendo che vi dovevano servire; finalmente quelli, che hanno facilitato, o assistito l'autore, e gli autori delle azioni nei fatti i quali le hanno preparate, facilitate, o consumate. Art. 74. Leg. Pen.

CAPITOLO VI.

39

Dell' Alta Corte Militare.

A R T. 51.

In tutta l' Armata vien stabilita un' Alta Corte Militare, composta di un Presidente, e di undici Giudici ordinarij, oltre di altri cinque straordinarij.

Il Presidente sarà il Comandante in capo dell' Armata, o altro Generale nominato dal Re a farne le veci.

Un Segretario Generale sarà Relatore, ed avrà un Sostituto.

A R T. 52.

I giudici sì ordinarij, che straordinarij, il Segretario generale, ed il suo sostituto sono nominati dal Re.

A R T. 53.

L' Alta Corte Militare è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i Consigli di guerra, che se ne fossero allontanati. Non si occupa, che del solo interesse della Legge, ed in conseguenza non giudica del merito delle cause, ma delle Decisioni de Consigli di guerra col semplice oggetto se siano o no conformi alle leggi.

Il Popolo in Roma era il Giudice nell'appellazione dei giudizj di Maestà. Un metodo di rito riconosciuto come l'unico sostegno della libertà civile era ad adottarsi in un'epoca, che altamente proclamava la difesa dell'Uomo, e l'interesse sociale.

Tullo Ostilio fu il primo a darne l'esempio (1). Orazio condannato da' Duumviri qual uccisore della Sorella amante di uno dei Curiazj, fu salvo per l'appellazione al Popolo.

Indi colla Legge Porzia emanata da M. Porzio Lega questo rimedio fu esteso ad altri delitti (2); e l'esempio tramandato dai Romani Imperatori nei loro Codici, onora il metodo di più nobile Legislazione.

Intanto ripartite le giurisdizioni militari; assegnati ad un ordine di procedimento determinati precetti; e stabilite penali sanzioni ai militari reati, ogni parte di legge offesa lascerebbe manifestamente autorizzata la violazione, se fosse interdetto impugnarla. Ma la serie degli errori giudiziarij vien preveduta in modo, che la Giustizia sospende suo corso sino a che un Giudice Superiore non viene a vendicarli. L'Alta Corte militare compie questo

(1) Romulus de delictis maximis ipse cognoscebat, minora senatoribus permittebat. Postea Tullus Hostilius instituit Duumviros, qui perduellinem judicarent, simulque ab eorum sententia provocacionem concessit ad Populum Heinne. Ant. Rom. Lib. 4. Tit. 17. § 11. Dionis. Halic. 2. Liv. L. 26.

(2) Heinne. Ant. Rom. adpen. Lib. I Cap. I. §. 21.

voto. Dessa astenendosi conoscere il merito delle private questioni portate al di lei esame (1), giudica nella sua eminenza su l' obbligo delle forme, e su l' offesa della legge.

Art. 54.

L'Alta Corte Militare annulla tutte le Decisioni de' Consigli di guerra, quando sieno state violate le forme essenziali del rito; o quando siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi; in questo caso si dà luogo al rinvio.

Le parti di rito nei penali giudizi han tra di loro tal connessione, che una sola omessa restano immantinente le altre annullate. I motivi principali, che menano a nullità, sono secondo l'articolo 288. la mancanza degli atti sostanziali; cioè quando nei reati di fatto permanente manchi assolutamente il corpo del delitto; e quando non esiste la istruzione preparatoria del giudizio, anche sulle circostanze scusanti dedotte dall' accusato nel suo primo interrogatorio.

Inoltre per violazione delle forme essenziali è da intendersi quella, che direttamente attacca l'ordine del procedimeto. Così per l'articolo 290. vi è nullità, quando negli atti di istruzione non siano stati intesi l' accusatore, e l' accusato; cioè quando

(1) *Contra Constitutiones judicatur cum de jure Constitutionis, non de jure litigatoris pronuntiat. L. I. D. Quae sententiae sine appell. rescind.*

l'uno non dichiara l'offesa, e il danno ricevuto e quando l'altro non viene interrogato su la imputazione, che gli vien data; a buon conto si hanno per violate quelle forme che stabilite per ordine di rito debbono osservarsi nella istruzione del processo.

Finalmente si contravviene al testo della legge, quando se ne fa una falsa applicazione alla natura del reato, o in qualunque altro modo si offende la sua testuale sanzione.

Sono questi i due mezzi principali, d'onde le decisioni di condanna sono annullate dall'Alta Corte Militare.

Riserbiamo più distinto dettaglio su i motivi di annullamento, che saran per sorgere nella pubblica discussione, allorchè nell'analisi dell'Articolo 304. ci troveremo nel dovere emettere analoghe osservazioni.

A R T. 55.

Presso l'Alta Corte Militare il Segretario generale sostiene le funzioni di pubblico ministero.

A R T. 56.

Annullata la decisione di un Consiglio di guerra di Corpo, appartiene il rinvio al Consiglio di guerra di Guarnigione della Provincia, o Valle, in cui fu proferta la Decisione annullata.

Annulate le decisioni dei Consigli di Guarnigione , il rinvio appartiene ad altro Consiglio di Guarnigione , composto di membri diversi , ma dello stesso grado di quelli , che han deciso , e 'l Comandante della Provincia , o Valle , ove fu profferito il primo giudizio, ne farà la nomina. Interverrà in tale Consiglio da Commissario del Re , quello della rispettiva Divisione militare , o un Sostituto , a scelta del Comandante generale della Provincia , o Valle medesima.

Annulata la decisione di un Consiglio Divisionario, si fa il rinvio ad altro Consiglio Divisionario composto di membri diversi , ma dello stesso grado di coloro , che profferirono la decisione annullata ; e la nomina compete all' autorità medesima , che nominò l' altro Consiglio. Il Commissario del Re verrà destinato dal Comandante in Capo dell' armata , Presidente dell' Alta Corte Militare.

Son preveduti i casi di rinvio nei giudizi dei Consigli di Guarnigione , e Divisionarij. Annulata la Decisione di un Consiglio di Guarnigione se ne fa il rinvio ad un altro , che composto di Presidente , e di Giudici diversi, ma corrispondenti ai gradi dell' accusato, prenderà il nome della stessa Guarnigione.

Verrà in esso destinato Commissario del Re quello della divisione medesima.

In egual modo il nuovo Consiglio Divisionario sarà nominato dal Generale della Divisione, quando annullato un giudizio di sua competenza deve farsene il rinvio ad un' altro di giurisdizione eguale. Nell' uno, e nell' altro caso i gradi dei nuovi Giudici debbono sempre corrispondere a quelli dei primi Giudici, che composero il giudizio annullato; vale a dire a quelli dell' accusato.

La nomina apparterrà poi alle autorità rispettive, cioè a' Comandanti della Provincia quella dei Consigli di Guarnigione, e quella dei Consigli Divisionarj al Generale della Divisione. Solo dal Comandante in Capo dell' Armata, Presidente dell' Alta Corte vien destinato al nuovo Consiglio Divisionario per Commissario del Re quello delle Provincie, o delle Divisioni vicine.

A R T. 57.

L' Alta Corte Militare nell' esame dei giudizi del Consiglio di Corpo, e di Guarnigione non potrà decidere se non col numero, per lo meno, di otto votanti. Il Presidente assente, sarà surrogato da un Giudice di maggior grado.

A R T. 58.

Nell' esame dei giudizi de' Consigli Divisionarj, l' Alta Corte deve decidere col numero di dodici votanti. In assenza del

Presidente vi presederà il Giudice di maggior grado, e nei gradi eguali il più antico.

A R T. 59.

L'Alta Corte Militare veglia su tutti i Consigli di guerra. Ha il dritto di censurarli; e per tutti i reati, che i membri de' Consigli stessi potessero commettere nell'esercizio delle loro funzioni, potrà l'Alta Corte ordinare, che un intero Consiglio, o taluno de' suoi membri sia tradotto in giudizio; destinando a questo effetto un Consiglio di guerra competente.

Oltre l'esame del reclamo prodotto dai Commissarj del Re, e dal condannato, può l'Alta Corte elevare nell'atto stesso di ufficio i mezzi di nullità non dedotti, sian questi di rito, siano di erronea applicata sanzione. La censura attribuitale per solo garantire l'interesse della legge le impone questi doveri; talchè vindice della ragion pubblica, ne ricerca, e valuta le trasgressioni per emendarle.

D'altronde come Giudice Supremo veglia sopra tutti i Consigli, richiamando alla osservanza de' proprj adempimenti quelli, che se ne fossero allontanati; a quale oggetto pei reati dei quali i membri dei Consigli stessi potessero rendersi colpevoli nell'esercizio delle loro funzioni, ella spiega il potere di tradurli in

giudizio. Convoca perciò anche fuori della Divisione un Consiglio di guerra competente per giudicarli.

A R T. 60.

I conflitti di giurisdizione de' Consigli di guerra tra loro vengono decisi dall' Alta Corte Militare.

I conflitti di giurisdizione portati alla conoscenza dell' Alta Corte Militare riguardano quelli elevati dai Consigli di Divisione, o di Guarnigione tra di loro, da quelli dei Corpi rispettivamente, e da quelli di Guarnigione, e di Corpo.

Analizzeremo fra gli altri quei casi, che possono suggerirne i motivi nei termini degli articoli 20. 49. e 90.

In prima il militare, che delinque nel suo Corpo, e quindi ottiene in Corpo diverso altro destino, da qual Giudice sia giudicato?

Due esser debbono gli estremi da considerarsi nella soggetta specie: luogo del reato: luogo cui faceva parte il delinquente, L'uno per stabilire la qualità della imputazione, e raccogliere le pruove più sicure a provocarne la pena; l'altro per dare colla condanna del reo l'esempio salutare delle punizioni. Amendue questi oggetti tanto necessari ad assicurare l'utilità del sociale interesse fissano la stabile base dei penali giudizj; altrimenti le pruove con incertezza raccolte renderebbero sempre incer-

to il reato, e' il colpevole trionferebbe nella impunità a dispetto del Magistrato, e della legge.

Ma il militare in ragion del Corpo, ove delinque, non può deviar giurisdizione. Quei patti stessi, che viola nella milizia, e contro la milizia non possono in altra guisa soddisfar-si, che nel luogo stesso del reato; dappoi-chè al dire di Filosofo Scrittore, devesi nei con-flitti di competenza, preferire a tutti il Giu-dice del luogo, ove fu commesso; » perciocchè » il reo deve pagar la pena a quella speciale » società, che offese col suo delitto; acciocchè » coll' esempio del castigo arresti quei facinoro- » si, che aveva allettati coll' esempio del rea- » to (1) ». Difatti se prevalessse la teoria, che il ricovero dei colpevoli determinasse la compe-tenza dei Giudici, quali tracce raccogliermi si potrebbero su i loro reati? e l'interesse di rice-verle da lontano non offrirebbe alla Società in-certi giudizj? L' esempio allora deviando dal suo fine lascerebbe, anzicchè repressa, im-punita la malvagità dei perversi. Fu que-sta la ragione, onde il dritto romano sanzionò il principio, che il colpevole di luogo diverso fosse giudicato ove divenne delinquente, ancor-chè fosse militare (2); talchè l' analogo rescrit-

(1) Pagani Principj del Codice Penale Capo ul-timo.

(2) *Alterius Provinciae reus apud eos accusatur, et damnatur apud quos crimen contractum ostenditur, quod etiam in militibus esse observandum. L. 22. D. de Accusati.*

to di Severo, e di Antonino basterebbe per la soluzione del problema (1).

Ma senza ricercare, e riunir precetti di giurisprudenza a favore di una giurisdizione piuttosto, che di un'altra, atteniamci al senso testuale dell'articolo 10. Ivi è definito = che il Consiglio del Corpo procede pei reati commessi nei luoghi, ove si trova di guarnigione, o distaccato il Corpo, Battaglione, o la Divisione di Cavalleria, cui appartengono gli accusati. = Si volle adunque ritenere il principio generale di punirsi il reato nel luogo ove fu commesso, e cui apparteneva il colpevole.

Diverrà poi competente il Consiglio del Corpo sol perchè ha compilato la istruzione del processo?

È Canone di dritto proseguirsi il giudizio dove si trova incominciato (2), e l'Ulpiano seguedone la teoria convenne non potersi cambiar giurisdizione dopo intrapreso il procedimento, sia che l'accusato divenga militare, sia che acquisti altro titolo di privilegio personale (3). Ma queste massime sono inopportunamente invocate nelle questioni giurisdizionali. Che se i Romani Giu-

(1) *Ibi eum plecti pena debere, ubi facinus admissum est. L. 9. D. de re milit.*

(2) *Ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet. L. 30. D. de Judic.*

(3) *Si quis postea quam in jus vocatus est miles, vel alterius fori esse coeperit: in ea causa jus revocandi forum non habebit quasi praeventus. L. 1. D. de Judic.*

reconsulti intesero determinare la competenza in ragione della istruzione intrapresa ebbero riguardo alla lite contestata da colui, che adito un magistrato volesse poi eccezionalmente come incompetente. Considerarono in questo caso la illegalità dell'atto da non potersi impugnare dopo riconosciuto; altrimenti se una regola generale risolvesse tutt' i casi possibili nella soggetta specie, si vedrebbe non meno sottratta colla deviazione del giudizio quella ricerca, che spinge alla sollecita persecuzione del colpevole, che rimarrebbe escluso il voto della legge col ritardo delle punizioni.

Elevata però la questione di competenza, mai un giudice incompetente a motivo della istruzione incominciata acquista dritto alla causa. Ha luogo allora il conflitto con quella autorità, che ne reclama il procedimento; conseguentemente sino alla decisione definitiva del conflitto, ancorchè la istruzione sia continuata dalla autorità istessa, che l'ha intrapresa, mai questa medesima istruzione le trasfonde il dritto di preferenza.

Il Consiglio di Corpo adunque se per ragion del luogo del delitto, e per ragion della persona delinquente, che gli apparteneva nel momento del reato, risolve nei militari giudizi esclusivamente per se la sua competenza; all'opposto la risolve negativamente per la istruzione incominciata, quando nei casi di conflitto nuovi motivi d'incompetenza glie ne interdicono la procedura.

Chi poi sarà il Giudice, se il reato si commette nel confine fra due giurisdizioni militari da individui di Corpo diverso?

La soluzione ci mena a distinguere la diversa giurisdizione militare, secondo i diversi stati, e secondo li diversi Corpi dell'armata; cioè quella della Guardia reale, quella della armata di Linea, e l'altra della Marina. Quindi nella ipotesi di un confine fra le indicate giurisdizioni convien conoscere un'estremo o come isolato, ed indipendente da ciascuna giurisdizione, o come congiunto, e dipendente ad una, o a tutte le giurisdizioni.

Principalmente un punto non militare, cioè non occupato da veruna forza di Distaccamento, o di Guarnigione non può reclamare in alcuna guisa la militare competenza. Desso cade sotto l'impero della giurisdizione ordinaria, quantunque il reato siasi commesso da persone militari (1).

Nel secondo caso poi commesso il reato in un punto occupato da diversi Corpi, si risolve la competenza a favore di quel Corpo, cui il delinquente appartiene (2).

D'altronde esaminata la questione in linea di complicità, talchè commesso il reato nell'interno di un Porto, o in un arsenale da individui della armata di Linea, e da quelli di Marina, il Consiglio di guarnigione di

(1) Art. 63.

(2) Art. 10.

Marina (1), sarà competente in ragione del luogo, cui il reato vien commesso come richiama per se la competenza il Consiglio di ogni altra guarnigione pei reati nella guarnigione stessa commessi dagli individui della Guardia con quelli di altri Corpi (2).

Nel caso inoltre di due o più delitti commessi in due diverse giurisdizioni in modo, che l'uno sia commesso coll'altro, cioè un reato di Diserzione in un Corpo, ed un reato di Complotto in altro Corpo, qual dei due Consigli sarà competente a procedere?

Seguendo il precetto del dritto comune, che il reato maggiore trae a se la cognizione del minore (3), non avrebbe luogo interpretazione alcuna per dedurne analoghe conseguenze; dappoichè valutando la natura, e la qua-

(1) Sono riputati luoghi sottoposti alla giurisdizione di Marina, e quindi della competenza de' Consigli di Marina i delitti comuni commessi nella loro estensione dagli individui di Marina;

1. il Berdo di qualunque legno da guerra;
2. l'interno de' Porti, degli Arsenalì, de' Quartieri, degli Ospedali, de' Bagni, e di qualunque altro stabilimento di Marina. Art. 86 Statuto Penale per l'Armata di Mare.

(2) Pe' casi di complicità d'individui della Guardia con quelli di altri Corpi dell'esercito, il Consiglio di guarnigione del luogo del reato procederà contro tutti gli accusati, ed i Corpi della Guardia in concorrenza con quelli della guarnigione somministreranno i Giudici per turno, ed in proporzione della forza rispettiva. Art. 19. Stat. Pen. Milit.

(3) Major quaestio minorem causam ad se trahit, L. 54. D. de Iudic.

lità dei rispettivi reati, il più grave per regola di ragione trarrebbe al suo foro il procedimento dall'altro leggiero; conseguentemente dovrebbe preferirsi la competenza del Corpo presso di cui il Complotto fu consumato. Il caso però è identicamente preveduto nell'articolo 20. I correi, e i complici di Corpi diversi tanto esistenti, quanto non esistenti nel luogo ove si è commesso il reato, sono sottoposti alla competenza del Consiglio di guarnigione; vale a dire allontanata ogni qualunque ragione di procedimento nei Corpi, ai quali appartengono li rispettivi accusati, il Giudice destinato nel giudizio di complicità, ne proclama la competenza.

Nè fia ad opporsi, che appartenendo i colpevoli ai Corpi di Marina, della Guardia reale, e della Linea rimane ancora il dubbio sul Consiglio di guarnigione cui ne compete il procedimento; mentre quello del luogo del reato è competente; ed i Corpi rispettivi degli accusati in concorrenza con quelli della guarnigione stessa ne somministreranno i Giudici(1).

Finalmente un ufficiale superiore, che delinque in complicità di altri militari di grado inferiore da qual Consiglio sarà giudicato?

Se per regola di giurisprudenza la complicità siegue il foro del reo principale, è facile il desumere, che la di costui competenza richiamerebbe a se anche quella degli altri, Ma a quali assurdi non andrebbero in-

(1) Art. 49.

contro si fatti giudizj! I militari di un grado superiore verrebbero giudicati dai militari loro subordinati; ed invertito l'ordine del rito penale, sarebbe autorizzato l'esempio di essere o il superiore impunito o violata la legge. Il caso però è testualmente preveduto nell'articolo 90. Ivi premessa la ipotesi di complicità negli individui di gradi diversi vien dichiarato competente quel Consiglio di guerra, che corrisponde a giudicare il più elevato in grado fra essi; conseguentemente assoggettato l'uffiziale superiore al Consiglio divisionario, questo divien competente nella medesima imputazione a giudicare i di lui complici.

Questi, ed altri simili motivi di conflitto promossi rispettivamente dai Consigli fra loro, soggiacciono all'esame dell'Alta Corte Militare. Dessa decide col numero di otto voti; e le loro decisioni sono inappellabilmente proferite.

TITOLO II.

Dell' autorità de' Superiori , e della competenza de' Tribunali militari.

A R T. 61.

La competenza de' Tribunali militari è limitata a' reati militari.

L' autorità de' superiori punisce le contravvenzioni di militare disciplina.

CAPITOLO I.

De' reati militari.

A R T. 62.

Son dichiarati reati militari ;

N.° I.

I reati , che la persona militare commette contro la disciplina militare , e contro le leggi speciali della milizia.

Questa definizione del reato militare corrisponde a quella , che ne dà il Giureconsulto Arrio Menando (1) ; nè dai medesimi principj deviarono le sanzioni degli Imperatori Valentiniano , Graziano , e Teodosio (2). Attenendosi

(1) *Proprium militare delictum est quod quis uti miles admittit. L. 2. D. de re milit.*

(2) *Viri illustres comites , et Magistri peditum ,*

essi alla ripartizione delle diverse classi de' cittadini stabilirono per ciascuna un foro. Vietarono alla militare autorità la conoscenza delle private questioni; come interdissero all'ordinario Magistrato l'esame dei militari giudizj. Quindi con assegnar loro le rispettive attribuzioni ne distinsero il potere; e l'sistema del penale procedimento cessò di essere riunito indistintamente sotto il dominio di un solo.

Analoghe teorie animando l'ordine della novella legislazione, divisero le militari giurisdizioni dalle ordinarie; il tutto secondo la serie dei regolamenti, e della disciplina, dei quali individui militari vengono ad esserne i trasgressori.

N.º 2.

I reati commessi da' militari in atto del servizio, e per cagione di servizio, e quelli commessi da' militari nei Quartieri, nelle fabbriche militari di arme, ne' Collegj, e nelle scuole militari, ne' Castelli, e luoghi di riunione per oggetto d'istruzione militare, nelle fortezze, e piazze chiuse, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura, o fossi.

et equitum in provinciales nullam penitus habeant potestatem nec amplissima praefectura in militares viros. L. I. Cod. de Officio Magist. Milit.

I militari, che per istituzione particolare del loro Corpo, come i Gendarmi, e Fucilieri reali; essendo addetti ad un servizio di pubblica amministrazione sono esclusi dalle disposizioni del presente numero.

Il dritto Romano adottava eguali principj (1). Il servizio, e'l luogo del servizio sono i due estremi essenziali a definire la natura dei militari reati; come i soli, che riguardano i doveri, e la disciplina della milizia. Quindi i reati, che si commettono nei Quartieri, nei Collegj, nei Forti, ed in ogni qualunque altro luogo dichiarato militare dalla legge, prendono il nome di militari, allorchè però sieno commessi da militari individui. Debbono adunque i reati riunire le qualità della persona, e del luogo per essere assoggettati alla militare competenza.

Eccezione ne soffrano soltanto i Gendarmi, e Fucilieri reali quando delinquono nell'esercizio delle loro funzioni. Dessi sono militari; ma per loro istituzione vengono inca-

(1) De militibus ita servatur ut ad eum remittantur si quid deliquerint sub quo militabant. Is autem qui exercitum accepit etiam jus animadvertendi in milites caligatos. L. 8. D. de Custod. et Exhibit. reor.

Si miles in Provincia repertus crimen publicum commiserit, eum Rector Provinciae sub custodia constituat, atque ita vel causae meritum, vel etiam personae qualitatem ad Magistrum militum referat. L. 1. Cod. de Exhibea, et transmit. reis.

ricati servire nei rami di Amministrazione pubblica. Delinquendo in questo servizio sono soggetti al Giudice ordinario; mentre per gli altri reati relativi alla disciplina militare sono sottoposti al militare Magistrato (f).

(i) Decisione della Suprema Corte di giustizia in data de' 18. Febbraio 1818. Num. 103.

Nel dì 19. Ottobre 1817 una brigata di Fucilieri reali si condusse in S. Cipriano Provincia di Principato Citra per causa di servizio di polizia; e gl'individui furono alloggiati nelle case particolari. Il Fuciliere Vincenzo Calveria ferì a colpo di schioppo il suo Ospite.

Conflitto-La G. Corte Criminale di Salerno prima, che fossero scorsi i venti giorni dal dì del reato, invocando l'articolo 2. del Decreto 12. Settembre 1811. si dichiarò competente. All'incontro il primo Consiglio di guerra permanente della quarta Divisione militare dichiarò anch'esso la sua competenza 1. perchè la G. Corte criminale mal si era dichiarata competente innanzi che conoscesse se le ferite avessero prodotto malattia, ed incapacità di travaglio al di là di venti giorni; vale a dire nel dubbio se la causa era criminale, o correzionale: 2. perchè la G. Corte Criminale non ha stabilita l'idea precisa del fatto; giacchè se avesse nella sua decisione fissato i fatti, come risultano dai processi-verbali compilati in atto dell'avvenimento, avrebbe dovuto convenire, che o per disaccortezza, o per difesa, o tutto al più per causa scusante era il fatto accaduto; 3. perchè il decreto su cui la G. Corte Criminale si fonda è stato rievocato dal real decreto de' 18. Settembre 1816. organico della Gendarmeria, e dei Fucilieri reali, a segno tale, che avendo questo represso la sola legge de' 3. Giugno 1807., il Fuciliere Calveria dee considerarsi come esistente nel proprio corpo anzi nel quartiere; poichè le Case dei par-

Intanto per servizio militare non è da intendersi, che l'effetto delle azioni di molti insieme riuniti per sostenere colla forza, e colle armi l'armonia, e la tranquillità dello stato. Regole di disciplina sono perciò promulga-

—

ticolari quando servono di alloggio fanno le veci di quartiere.

Il Procurator Generale sostituto presso la G. Corte Criminale osserva su questa decisione del Consiglio di guerra; 1. che la questione presente non è già di conoscere se la causa sia correzionale, o criminale, e se l'avvenimento sia scusabile o colposo, o se non racchiuda reato di sorte alcuna. La questione è se debba procedere; o sia se debba ciò conoscere il Giudice ordinario, o il Giudice di eccezione. Benchè la causa fosse correzionale, l'articolo 11. della legge 4. Agosto 1812. prescrive, che i Giudici correzionali non possono elevarsi in conflitto se non per mezzo delle G. Corti Criminali. Relativamente poi alla imputabilità dell'azione, questa riguarda il giudizio del merito, e non delle competenze; 2. che dato anche per vero, che la causa presente debba giudicarsi ai termini della Legge dei 3. Giugno 1807. è molto arduo il sostenere, che un militare in alloggio in casa particolare, fuori dell'occhio de' suoi superiori sia un militare, che in quell'atto esista nel proprio Corpo, anzi in un Quartiere. Ma prescindendo da ciò, non è già vero, che il real decreto de' 18. Settembre 1816. riporti la competenza militare per Gendarmi, e Fucilieri reali alle sole disposizioni della legge de' 3. Giugno 1807.; poichè l'articolo 5. dell'indicato real decreto è espresso nel modo seguente. *I detti due corpi saranno soggetti alle medesime ordinanze, che il rimanente dell'armata.* Sia che per ordinanza vogliono intendersi tutti i regolamenti particolari della disciplina interna de' Corpi militari, sia che vogliano intendersi in generale tutte le leggi relative alla milizia, que-

te; e la unione degl' individui componenti questa classe anima l' onore, e le virtù individuali di ciascuno; a quale oggetto un'ordine di dipendenza fra essi, ed un legame perfetto di volontà compiono l' esistenza di un'armata: Al potere di questi principj cedono le personali relazioni; talchè mai sarebbe servito lo stato, se privati interessi si anteponessero al pubblico vantaggio, e se discordanza di pensieri e di azioni predominasse ne' suoi difensori. Ed oltreacciò quale unione rinvenir mai si potrebbe in quelli non riuniti in volontà, e recalcitranti alla legge stessa, che li unisce? La voce che loro impera è come un punto da cui partono le linee, che compongono la serie delle loro azioni.

Il servizio militare adunque non essendo, che la stessa dipendenza di tante parti sostenute, e regolate da un solo, ogni alterazione può infrangerne i rapporti, e gittar nel disordine l'armonia della sua esistenza. Così di-

sto articolo del real decreto conferma e la legge de' 3. Giugno 1807, e la legge di 4. Agosto 1812. e tutti i decreti, che modificano la prima, e che sono confermati dalla seconda. Tra questi decreti dee annoverarsi quello dei 12. Settembre 1811., sul quale la G. Corte Criminale ha stabilita la sua competenza.

La Corte Suprema di Giustizia ec. Visto l' articolo 1. del decreto 12. Settembre 1811., a cui niuna legge posteriore ha derogato.

Attesochè non trattasi di reato commesso in servizio, ed in disciplina militare.

Risolvendo il conflitto, ordina, che proceda la G. Corte Criminale.

subbidire il superiore , offenderlo , oltraggiarlo , sono reati contro i doveri militari , perchè alterano l'ordine del servizio. Difatti la disubbidienza , e l'offesa del subordinato verso il suo superiore sono estremi , che ledono l'armonia del loro legame ; vale a dire toccano direttamente i rapporti tra essi. L'uno non può dirsi superiore dell'altro quando la dipendenza di questo è staccata dall'impero di quello ; per cui non rispettati questi gradi di gerarchia , si scioglie quel nodo , che stringe molti individui alla volontà , ed al cenno di un solo.

Inoltre i reati contro i particolari , quelli , che attaccano il pubblico interesse , quelli , che turbano l'ordine delle famiglie , e le violenze pubbliche , alterano egualmente il servizio militare , poichè violata quella virtù , che forma la parte principale della forza ; e della unione nelle armate , si decompone quell'ordine perfetto , che le custodisce , e sostiene. Tutto ciò dunque , che lede i doveri , e i regolamenti militari siccome direttamente discioglie l'unità della morale , e della virtù nella milizia , attacca il servizio , e direttamente l'offende.

N.º 3.

I delitti , e le contravvenzioni commesse da persone militari ne' limiti della Guarnigione ; ma che non possono perseguirsi senza la istanza della parte privata.

L'offesa, che un militare riceve da un' altro militare, vien compresa nella classe di quelle, che le leggi comuni definiscono per *delitti*, e *contravvenzioni* colpite con pene *correzionali*, e con pene di *polizia*.

Si aggiunge intanto, che per esser definiti militari questi delitti, e queste contravvenzioni debbono essere commesse da persone militari nei limiti della propria guarnigione. Ma questa guarnigione nel modo come è stabilita deve considerarsi secondo la *intelligenza*, che opportunamente vien data dal Supremo Comando Militare.

» Ordine del Giorno -- Napoli 30. Giugno 1819. -- Il Comando Supremo in adempimento dall'art. 471. dallo Statuto penale militare ordina 1.° che in quei luoghi nei quali si trovino già stabiliti con una lapide dei limiti della Guarnigione, sieno questi confermati sino a nuova disposizione: 2.° in quei luoghi, ove tali limiti non siano ancora stati eretti lapidariamente, ed in qualunque altra circostanza, per limiti della Guarnigione si dovrà intendere la distanza di un miglio dal perimetro dell'abitato, dove si trova comunque acquartierata, o alloggiata la Truppa; e dal posto al quale sia stato destinato un distaccamento; e ciò tanto nelle strade, e sentieri, che sboccano dall'abitato, o dal posto, e sono loro adjacenti, che fuori di siffatti limiti: 3.° quando però nelle Piazze vi sieno luoghi cinti da mura, o che essendo aperti abbiano porte, e sia stato vie-

» tato dall' autorità militare , che vi comanda
 » superiormente , alla Guarnigione di uscirne ,
 » saranno considerati come limiti della Guar-
 » nigione i rampari , le mura , e le porte me-
 » desime .

L'esercizio poi dell'azione pubblica da promuoversi senza la istanza della parte privata , non corrisponde a quello delle leggi comuni. Ne vien l' articolo illustrato colla deliberazione dell' Alta Corte Militare analogamente emessa nel de' 27. Settembre 1819. La riportiamo coi corrispondenti motivi. » Proposto dal Segretario generale gli ufficj del Supremo Comando in data degli 8. Settembre , e 25. Agosto , nei quali si trasmettono all' esame dell' Alta Corte le decisioni proferite dai Consigli di guerra di guarnigione del Governo di Napoli , e dal Consiglio di guerra dei Veterani , con cui applicando la legge de' 12. Febbrajo 1817. si dichiara abolita l' azione penale nei delitti , e nelle contravvenzioni dietro la remissione della parte offesa , o in mancanza di querela. Il Segretario generale ha fatto considerare 1.º , che in tutte le militari legislazioni non si è mai fatto dipendere dalla volontà degli offesi il castigo dei delitti , e delle contravvenzioni , venendosi altrimenti a distruggere la militare disciplina ; 2.º che adottando questo principio il Legislatore nell' articolo 118. dello Statuto penale militare , stabilì , che anche senza la querela della parte proceder dovesse alla istruzione preparatoria , ed al giudizio ;

» lo che importa , che i Commissarj del Re
 » debbono procedere di officio ; 3.° che lo
 » Statuto penale militare allontanandosi con
 » ciò dalle leggi comuni , ed ordinando il
 » procedimento di officio per la punizione dei
 » reati militari , conseguenza necessaria si ren-
 » de il doversi applicare dai rispettivi Consi-
 » gli di guerra le pene corrispondenti , co-
 » me si applicano dalle Corti pagane , allor-
 » chè i funzionarj del Pub. Ministero sono
 » nel caso di dover procedere per la istanza
 » della parte offesa ; 4.° che i Consigli di
 » guerra di sopra descritti applicando la ci-
 » tata legge dei 12. Febbraro , dopocchè lo
 » Statuto penale militare è stato messo in e-
 » secuzione , sono venuti ad opporsi all' arti-
 » colo 118. del detto Statuto , per cui ai ter-
 » mini dell' articolo 54. le loro decisioni deb-
 » bono essere annullate per interesse della leg-
 » ge. L' Alta Corte Militare ha deliberato ,
 » che per le decisioni in opposizione all' ar-
 » ticolo 118. pei reati commessi dopo l' atti-
 » vazione dello Statuto penale militare , il
 » Pub. Ministero eserciti il suo officio come di
 » dritto.

N.° 4.

L' omicidio , la ferita , e l' ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare contro un militare senza complicità di pagani.

Questi reati commessi da militari di grado eguale fra loro non soffrono eccezione alcuna pel luogo, sia nei limiti, o fuori i limiti di guarnigione. La sola qualità personale degli offensori, e degli offesi definisce la natura del procedimento; nè per essere l'omicidio, la ferita, e l'ingiuria reati comuni, non possono poi non divenir militari. I militari individui armati, ed uniti per la difesa dello Stato attaccano direttamente la disciplina della milizia, allorchè gli uni armano le mano contro degli altri; conseguentemente violando i patti generali della società violano quella disciplina istessa, che li unisce. Quindi il rito, e'l metodo di procedura debbono corrispondere alla persona dei delinquenti, come quelli, che colla legge universale offendono i loro particolari doveri.

A R T. 63.

Fuori de' casi preveduti nell' articolo precedente, tutti gli altri reati sono dichiarati pagani. Solo in tempo di guerra, quando l' armata si trova fuori del Regno, le persone che la compongono, saranno giudicate da' Tribunali militari anche pe' reati pagani.

Tutti i reati non compresi nella serie di quelli numerati nell' articolo precedente son definiti pagani, ancorchè commessi da individui militari. Questa regola generale era di conse-

guenza alle precedenti disposizioni. Ciò non pertanto nello stato di guerra questi reati detti *pagani* divengono di militare competenza ; quando però l' armata si trova fuori Regno , e le persone addette al di lei servizio , o seguito , si rendono delinquenti.

L'impero del momento proclamava una misura di rigore. L'interesse della sicurezza , e della tranquillità pubblica non era con diverso procedimento a garantirsi ; tanto maggiormente , che ogni attentato contro la vita , e la libertà dei cittadini di uno Stato conquistato , confederato , o neutrale rimarrebbe impunito , e la militare licenza trionferebbe nella eccezione della procedura.

A R T. 64.

I Tribunali militari sono competenti contro i pagani.

- 1.º *pe' reati commessi nel recinto chiuso de' Castelli , e delle Piazze forti in tempo di assedio :*
- 2.º *pe' reati degli abitanti de' Paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle medesime armate.*

Sieguono due altre eccezioni. I pagani delinquenti nel recinto chiuso dei Castelli , e delle Piazze forti in tempo di assedio ; e finchè dura l'assedio sono soggetti alla giurisdizione militare. Vi sono sottoposti egualmente gli abitanti dei Paesi nemici occupati dalle armate ,

allorchè dessi attaccano la sicurezza delle armate istesse, e si rendono colpevoli di qualunque reato.

I motivi dai quali emerge questa sanzione corrispondono a quelli della sanzione precedente; dappoichè in questi due casi la legge non ha di mira la persona, ma la cosa. In quel momento in cui la ragion di guerra impera, i pagani, che delinquono o contro le leggi generali, o contro gli ordini particolari dell'armata sono sempre soggetti a colui, che regge l'armata istessa. Quindi ragionevolmente si rendono di competenza militare i loro reati.

A R T. 65.

Se militari, e pagani sono imputati di un medesimo reato, il giudizio compete al Tribunale ordinario.

Il reato di cui è parola discende dalla classe di quelli definiti militari. È desso di sua natura comune; mentre commesso in complicità de' pagani (1) divien punibile colle leggi penali del Regno.

(1) Pagani sub Imperatoribus dici cœperant quicumque non erant milites. Ratio videtur quia milites emeriti impetrata missione ab Imperatoribus in pagis ad colendos agros sibi donatos collocabantur. Hein- nec. Ant. Rom. Lib. 2. Tit. 10. §. 17.

Ne' reati connessi, de' quali uno sia militare, e l'altro pagano, procederà il Tribunale ordinario.

Vi è nesso tra i reati militari, e pagano quando amendue sono in modo congiunti, che l'uno, e l'altro fissano l'unità dell'azione; cioè quando i reati sieno commessi da pagani, e militari in un medesimo tempo; ovvero quando sieno commessi in diversi tempi, o in luoghi diversi da militari, e pagani in seguito di precedente concerto fra essi (1).

Il Codice Romano ci offre nella soggetta specie una sola sanzione, con cui si vieta portare alla conoscenza di diverso giudice due questioni su di un medesimo oggetto; cioè quella del possesso di un fondo innanzi ad un giudice, e quella della proprietà del fondo stesso innanzi ad un giudice diverso (2), anzi più analogamente per precetto di Giustinia-

(1) Sono connessi i misfatti 1. quando sono commessi nel tempo medesimo da più persone riunite; 2. quando in tempo diverso, e da diverse persone sono commessi in seguito di concerto formato preventivamente fra loro; 3. quando un misfatto sia stato commesso per procurare il mezzo a commetterne un altro; 4. quando un misfatto sia stato commesso per facilitare la esecuzione dell'altro, per consumarlo, o per assicurarne la impunità. Art. 161. Leg. di Proced. Pen.

(2) Nulli prorsus audientia præbeatur qui causæ continentia dividet. L. 18. Cod. de Judic. Et Glossa idem.

no vediamo da un solo giudice giudicarsi non meno l'accusato, che l'accusatore; allorchè non trovando egli elementi d'imputabilità nell'uno, vien costretto proferir condanna contro dell'altro (1).

Nei casi però di diserzione, e di ogni altro reato militare la complicità del pagano promuove diverse questioni di competenza. Con apprestar egli dei mezzi coattivi, ed impellenti al reato, o con riunire in lui la principale cagione dell'atto criminoso, si rende complice con quello, cui si unisce per delinquere; infatti se spinto il soldato a disertare ricorre alla sua cooperazione sia con ricevere abiti diversi, sia con avvalersi del suo ajuto per scalare le mura, o per forzare in qualunque altro modo una generale consegna, sia in somma con essere *facilitato*, ed *assistito* per consumare la diserzione; in tutti questi casi l'azione criminosa, che ne risulta è colpita con severità in persona del militare, come quello, che viola la legge particolare della milizia. Il pagano all'incontro rinviato al giudice ordinario a qual pena sarà condannato?

Secondo le regole generali di dritto i *complici saranno puniti colle pene degli autori principali* (2). Ma la pena della diserzione sia semplice, o qualificata non può applicarsi, che

(1) Cum Papinianus in quaestionibus suis rite disposuerit non solum Judicem de absolute rei judicare, sed et ipsum actorem si e contrario obnoxius fuerit condemnare. L. 14. Cod. de Sentent. et Interloc.

(2) Art. 75. Leg. Pen.

in segnitò di una istruzione compilata secondo i precetti del presente Statuto ; conseguentemente n' è interdetta l' applicazione all' ordinario Magistrato (1).

D' altronde percorrendo le leggi comuni non si rinviene analoga sanzione, da cui sia il colpevole punito; dappoicchè, oltre i casi di complicità non è sanzionata pena alcuna contro il semplice mezzo apprestato per delinquere. E sarebbe deviar dal voto della ragione applicar pene non pronunziate (2). Quando indipendentemente dall' azione principale la sola *cooperazione* come qualità assoluta in se stessa non è definita criminosa, cade ogni argomento di reità in colui, che l' appresta. Quindi se il *pagano* complice col militare è soggetto alla competenza del giudice ordinario (3); se questi non può applicare le disposizioni dello Statuto penale militare, perchè interdetto per legge (4); se finalmente i mezzi, che agevolano il reato, considerati in se stessi, non divengono oggetti di particolari sanzioni, sarà a proclamarsi la impunità di un complice sol per sottrarlo dal militare giudizio?

Il militare all'incontro con procurare al pagano i mezzi per offendere, percuotere, o

(1) Le pene militari sono applicate in seguito di un giudizio militare. Art. 255.

(2) Niun reato può essere punito con pene, che non erano pronunciate dalla legge prima, che fosse commesso. Art. 60. Leg. Pen.

(3) Art. 65.

(4) Devo art. 355.

ferire il suo superiore, diviene insubordinato; poichè indirettamente viola le leggi particolari della milizia. Ma potrà esser egli giudicato dal giudice ordinario come colpevole di militare misfatto?

L'azione criminosa in questo caso due caratteri riunisce *pagano*, e *militare*, l'uno in riguardo alla complicità siegue il destino dell' autor principale, cui si sono somministrati i mezzi per delinquere; ed allora secondo l'articolo in esame la competenza appartiene al giudice ordinario; l'altro in riguardo alla disciplina offesa cambia di qualità. L'oggetto di oltraggiare il suo superiore rende il militare insubordinato; conseguentemente soggetto al giudice militare, ed alle militari puzioni.

Per conciliare adunque in un'azione due caratteri diversi parrebbe, che il giudice a procedere fosse quello da cui applicar si deve pena più grave, cioè il giudice militare, come il solo dichiarato competente a punire il militare reato. In questo caso qualunque sia la natura dell'offesa elevata ad *insubordinazione* vien questa analogamente punita, senza però allontanare il reo principale dalla sua punizione. Imperciocchè rinviato costui al suo giudice incontra quel grado di pena, che corrisponde alla qualità dell'offesa da lui prodotta. Allora una medesima azione considerata secondo i suoi caratteri rispettivi verrà sottoposta ai corrispondenti giudizj, seguendo in questo modo le disposizioni dell'art.

69. (1); altrimenti se in ragione della complicità il militare seguir dovesse il foro del principale agente, sarebbe lo stesso che autorizzare la impunità dei militari reati, sol perchè un complice trae a se la competenza della procedura.

Nè in questo caso per la *connessione del reato* prevale la regola di appartenere il giudizio al Tribunale ordinario: dappoicchè sieno qualunque i rapporti tra persona, e persona, e tra il mezzo, e l'atto eseguito, la qualità dell'azione non può dirsi mai la stessa in ragione del complice, e dell'offeso per quel legame di gerarchia, che li separa nella classe de' cittadini. Allontanata poi questa qualità, ed in qualunque altro modo caratterizzato il reato pagano, e militare, risulta di necessità la connessione, e la continenza della causa; mentre le circostanze di fatto rendono impossibile dividere le circostanze stesse naturalmente unite, per sottoporle a due giudizj; ed in conseguenza menarle all'esame di due giudici diversi.

A R T. 67.

Un medesimo reato commesso da più individui militari, dei quali uno sia soggetto al Tribunale militare, l'altro al Tribunale ordinario, il giudizio divien sempre di ordinaria competenza.

(1) Vedi le osservazioni di questo articolo.

Un medesimo reato commesso da più individui militari può assumere diverso carattere di procedura, in ragione dei delinquenti non sottoposti ad una medesima giurisdizione. Il militare isolato, o in congedo limitato può in complicità di altri militari in servizio rendersi reo di un misfatto, o delitto qualunque. La diversa qualità delle persone allora presentando diversa giurisdizione rende risolta la competenza a favore dell'ordinario Magistrato.

Vedi le osservazioni agli articoli 66, e 76.

A R T. 68.

Se dopo il reato un pagano diviene militare, o un militare diviene pagano, la competenza è di quell' autorità cui apparteneva il commesso reato.

Corrisponde questo principio a quello adottato da Ulpiano (1) ed alle antiche costituzioni del Regno (2).

A R T. 69.

Un militare accusato in un tempo di reati militari, e pagani, il giudice del reato

(1) Si quis postea quam in jus vocatus est miles, vel alterius fori esse caeperit in ea causa jus revocandi forum non habebit quasi praeventus. L. 7. D. de Judic.

(2) Si miles facto scelere, militare cingulum deponat, fori militaris praerogativa consistet. Caravita Inst. Crim. Lib. 3. Cap. 4. N. 20.

più grave è il primo a procedere. Non dichiarato colpevole di questo reato sarà rinviato al giudizio dell'altro reato (1).

Questo articolo scioglie tutt' i problemi , che possono elevarsi su gli art. 65. 66. e 67. cioè 1. su la complicità dei pagani coi militari 2. su i reati militari , e pagani connessi tra loro ; 3. e sul reato commesso da più individui di diversa giurisdizione. Li analizzeremo partitamente.

Il militare , che in complicità de' pagani percuote , o ferisce il suo superiore si rende reo d' insubordinazione. Secondo le sanzioni penali della milizia egli è colpito di morte (2). Il suo giudice competente è adunque il Tribunale militare. Ma quando l' ordine dei fatti , e le circostanze allontanassero il reato d' insubordinazione , allora il rinvio del procedimento appartiene al giudice ordinario , e l' accusato militare verrà giudicato come reo di percosse , o di ferite , secondo le disposizioni del Codice comune (3).

(1) *Desertorem auditam ad suam ducem cum elogio praeses mittet: praeterquam si quid gravius ille desertor in ea Provincia in qua repertus est admiserit, ibi enim eum plecti pena debere ubi facinus admisum est. L. 3. D. re milit.*

(2) Le vie di fatto , e le ferite di un inferiore verso la persona del superiore saranno puniti colla pena di morte. Art. 399.

(3) È percossa grave , o ferita grave quella giudicata pericolosa di vita , o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia se perico-

In egual modo se il militare meditando un assassinio in persona di un pagano, immola la sua vittima fin presso il suo superiore, e nell'atto stesso diviene insubordinato verso costui o con parole, o con gesti, questi reati sono connessi tra loro; ma la pena dell'assassinio (1) essendo più grave di quella della insubordinazione, preferisce la competenza ordinaria a quella del militare Magistrato.

Inoltre il militare colpevole di furto delle armi di altri militari colla complicità di un militare in riforma, vien prima assoggettato al giudizio del giudice militare; mentre per l'art. 435. (2) del presente Statuto la pena è più grave di quella dell'art. 417. (3) delle leggi penali del Regno, cui il militare in riforma viene assoggettato.

Finalmente il militare, che in tempo di pace si rende reo di aver forzata, o violata la consegna generale per la Truppa, e nell'atto stesso di ferita, o di omicidio in

losa di vita, se pericolosa di storpio col primo al secondo. Art. 356. Leg. Pen.

(1) Sarà punito di morte l'omicidio premeditato, egualmente, che l'omicidio per altrui mandato sia mercenario, sia gratuito. V. Art. 352. Leg. Pen.

(2) Il militare, che ruba vestiario, corrame, armamento, o averi di altri militari, sarà punito colla reclusione. Art. 435.

(3) Il colpevole di furto semplice, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il Giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria. Art. 417.

persona di un pagano, questi reati regolano egualmente la competenza, secondo la gravità della pena. Quindi l'omicidio per l'art. 355. (1) delle leggi comuni è punito più gravemente della consegna violata, o forzata, in conformità dell'Art. 429. (2) del presente Statuto, per cui risolve la questione a favore del procedimento ordinario.

Analizzati i casi di complicità, e di connessione di reato, che possono incontrarsi nei giudizi dei militari, quale sarà intanto il destino del complice pagano? Il senso letterale dell'articolo allontana ogni dubbio nella soggetta specie. Se il giudice, cui compete il procedimento in ragione del più grave reato, diviene il primo a conoscere il reato istesso; essendovi luogo ad altro procedimento, ne fa il rinvio a quel giudice, che n'è dichiarato competente. Quindi il complice pagano dopo esaurito il giudizio militare viene rinviato all'ordinario Magistrato, ond'essere giudicato su quella parte, che riguarda la sua reità, e l'accusa in allora prendendo il titolo di percossa, o di ferita, viene assoggettata a quel grado di pena, che le leggi comuni del Regno han sanzionata.

(1) Ogni omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri. Art. 355.

(2) Ogni militare, o altro individuo attaccato all'Esercito, convinto di aver forzato, o violato la consegna generale per la Truppa, in tempo di pace sarà punito col primo grado di ferri, ed in tempo di guerra sarà punito di morte Art. 429.

L'arresto de' militari pei reati pagani, viene eseguito per mezzo del superiore militare da cui dipendono. Nei casi poi di flagranza, o quasi flagranza, il militare vien rimesso al rispettivo Comandante per tenerlo a disposizione dell'autorità ordinaria.

I militari da giudicarsi dalla giurisdizione ordinaria per delitti, o contravvenzioni rimangono custoditi nei loro Corpi, sino alla decisione definitiva. Ne' giudizi per misfatti restano ristretti nelle prigioni militari, per consegnarsi alla giurisdizione ordinaria, dopo il mandato di arresto spedito dalla Gran-Corte Criminale.

I militari sottoposti ai Tribunali ordinarij, nel corso del giudizio, non possono far uso della divisa militare. I loro averi sono stabiliti dai regolamenti della milizia.

Il regolamento dell'amministrazione militare presenta i trattamenti diversi assegnati ai militari in giudizio secondo le seguenti disposizioni: » Gli ufficiali sottoposti ad una processura, durante la medesima godranno del

» loro soldo senza soprasoldo. Art. 254 Regolamento de' 18 Dicembre 1816.

» Ogni uomo , che ritorna arrestato , o presentato dopo la diserzione , o altro delitto commesso , dovrà essere introdotto in rivista coll'epoca della presentazione , o arrestato , secondo il documento , che dovrà passarsi al Commissario di guerra del Corpo. Art. 258. Idem.

» Pel tempo , che corre dal giorno della presentazione , o arresto sino a quello inclusivo dell' arrivo al Corpo , sarà somministrato all' individuo il soccorso diario di grana dodici senza pane , o altra sovvenzione.

» Il Corpo è obbligato di pagar subito tal soccorso ai Gendarmi , Fucilieri reali , o qualunque altra forza , o autorità , che glielo avrà somministrato per conto del Corpo stesso. Art. 259 Idem.

» Se quest' uomo dovrà essere sottoposto ad un giudizio , sia dopo il suo arrivo al Corpo , o pure senza arrivarvi , continuerà a percepire il divisato soccorso di grana dodici al giorno , che sarà sempre richiamato nella rivista , mediante certificato di esistenza. Art. 260 Idem.

A R T. 73.

Le decisioni dei Tribunali ordinarj contro i militari vengono comunicate a' Comandanti di Provincie , o Valli , per darne conoscenza ai loro Corpi rispettivi. In

egual modo i Consigli di guerra per mezzo de' Commissarj del Re ne daranno conoscenza alle autorità competenti.

CAPITOLO II.

Delle persone militari.

A R T. 74.

Le persone militari sottoposte alla militare giurisdizione sono :

- 1. tutti gl' individui dell' armata di linea, di qualunque grado, sia di Fanteria, sia di Cavalleria, sia della Guardia reale, sia degli Alabardieri, sia di altro Corpo, o arma :*
- 2. gl' impiegati della real Segreteria di Guerra, e del Supremo Comando militare :*
- 3. i Commissarj-ordinatori, i Commissarj di guerra, ed i loro aggiunti :*
- 4. i Chirurghi de' Corpi, i Chirurghi, i Medici, ed Infermieri degli Ospedali militari permanenti, ed ambulanti.*

Il nome *militare* al dir di Ulpiano deriva o dalla fatica, che sostiene, o dalla moltitudine, che forma, o dal male, che allontana, ovvero dal numero di mille uomini (1).

(1) Miles appellatur vel a mollitia idest duritia quam pro nobis sustinet; aut a multitudine; aut a malo quod arcere solet; aut a numero mille homi-

Qualunque però sia questa denominazione, vien sempre dimostrato che quelli, i quali giuntono nei corpi compongono l'armata, o che fan parte dell'armata stessa sono legati ai doveri della milizia; per cui nelle loro contravvenzioni a questi particolari doveri soggiacciono alla militare giurisdizione. Quindi l'armata del Regno viene ripartita in Guardia Reale, in Corpi facoltativi, in Fanteria, in Cavalleria, ed in Gendarmeria reale e Fucilieri reali (1).

num dictum a Graeco verbo tractum *κλιμαξ*, nam Graeci mille hominum multitudinem appellant, quasi millesimum quemque dictum. L. 1. D. de militari Testamento.

(1) La Guardia reale sarà composta nel modo seguente:

- Una Compagnia di guardie del Corpo;
- Una Compagnia di alabardieri;
- Una Compagnia di guardie di Polizia del real Palazzo;
- Due compagnie di pionieri reali;
- Due compagnie di cacciatori reali a cavallo;
- Uno Squadrone di artiglieria a cavallo di due compagnie;
- Due compagnie di treno di artiglieria,
- Due reggimenti di granatieri reali, che avran ciascheduno due battaglioni di quattro compagnie l'uno, ed ogni reggimento avrà inoltre una compagnia di deposito;
- Due reggimenti di cacciatori a piedi della stessa formazione de' granatieri;
- Due reggimenti di cavalleria leggiera, che avran ciascheduno due divisioni, composta ognuna di due squadroni; ed ogni squadrone di due compagnie. Vi sarà inoltre una compagnia di deposito per reggimento. Art. 8. Decreto organico del reale esercito de' 8. Agosto 1815.

Vi sono ancora compresi gl' individui appartenenti alla Real Marina, o al suo se-

I Corpi facoltativi saranno composti nel modo seguente:

Due reggimenti di artiglieria a piedi, ciascheduno di due battaglioni, ed ogni battaglione di dieci compagnie;

Una brigata di artiglieria a cavallo di quattro compagnie;

Dieciotto compagnie di artiglieri littorali;

Un reggimento di treno di artiglieria di due battaglioni, ognuno de' quali di sette compagnie;

Due compagnie d' artefici;

Una compagnia di pontonieri;

Un reggimento di zappatori, e minatori di due battaglioni, ognuno de' quali avrà cinque compagnie di zappatori, ed una di minatori. Art. 9. Id.

La Fanteria del nostro esercito di linea sarà composta nel modo seguente:

Dieci reggimenti nazionali, ciascheduno di tre battaglioni, ogni battaglione di sette compagnie, delle quali una di granatieri, una di volteggiatori, quattro di fucilieri, ed una di deposito;

Due reggimenti di fanteria estera della stessa formazione, che la fanteria nazionale. Art. 10. Id.

La Cavalleria del nostro esercito di linea sarà composta di quattro reggimenti di cavalleria leggiera.

Ogni reggimento sarà formato di due divisioni, ogni divisione di due squadroni, ogni squadrone di due compagnie; e vi sarà inoltre una compagnia di deposito per reggimento. Art. 11. Id.

Il Corpo della Gendarmeria reale sarà composto nel modo seguente:

Tre legioni, delle quali la prima di tre squadroni, e le due altre di due squadroni.

Ogni squadrone sarà composto di due compa-

guito ; cioè 1. i militari di qualunque grado addetti a qualsivoglia Corpo della Real Marina , sieno in attività di servizio , sieno aggregati , o in ritiro ; 2. tutti gl' impiegati civili , ed amministrativi addetti al ramo di Marina , e che sotto questo rapporto riscuotono un soldo qualunque dallo Stato , e sono assimilati nei loro gradi ai militari : 3. tutte le persone dell' equipaggio di un legno qualunque di guerra , tanto di pianta fissa , che di nuova leva , sieno al servizio della Real Marina , o degl' individui componenti l' equipaggio ; esclusi i soli passeggeri ; 4. tutti gli artefici , e lavoratori di pianta fissa , o di nuova leva , che trovansi al servizio dei legni da guerra , de' porti , degli arsenali , o di uno stabilimento qualunque di Marina (1).

Sono finalmente dichiarati militari gl' individui delle Milizie Provinciali in servizio ; cioè godono costoro il foro militare per le sole mancanze di disciplina , e di subordinazione ; mentre per qualunque altro reato sono giudicabili dai Tribunali ordinarj (2).

Vedi le osservazioni all' art. 20.

gnie ; lo che porta a quattordici il numero delle compagnie di gendarmeria reale. Art. 12. Id.

I due Corpi di Gendarmeria reale a Cavallo e de' Fucilieri reali saranno soggetti alle stesse ordinanze , che il rimanente dell' armata. Art. 5. Decreto de' 18. Settembre 1816.

(1) Articolo 85. Stat. Pen. per l' armata di Mare.

(2) Art. 63. 64. Regolamento de' 21. Marzo 1817.

In tempo di guerra, allorchè l'armata o un Corpo di essa è in marcia, o in accantonamento, e quando in tempo di pace si è formato un Campo per oggetto d'istruzione, e l'armata o un Corpo di essa vi è accampata sono egualmente militari.

1. *gl' impiegati della Tesoreria, i Segretarj, ed i Commessi delle amministrazioni militari, che seguono la Truppa.*
2. *i vetturali, mulattieri, carrettieri, condottieri di carriaggi impiegati al trasporto dell'artiglieria, munizioni, viveri, e foraggi della Truppa, che si trova in marcia, nell'accantonamento, o nel Campo, o impiegati nella provvista delle Piazze in istato di assedio.*
3. *i guarda magazzini di artiglieria, e quelli di viveri, e foraggi per le distribuzioni alla Truppa, che si trova in marcia, nell'accantonamento, o nel Campo.*
4. *gl' incaricati delle requisizioni militari pel servizio, e per la provvisione della Truppa in marcia, nell'accantonamento, o nel Campo.*
5. *gli artefici, operaj, vivandieri, munizionieri presso la Truppa in marcia, nell'accantonamento, o nel Campo.*

Li già descritti individui prendono il nome, e'l carattere di militari nel momento, che

destinati al servizio dell'armata sono sottoposti ai regolamenti militari. Sarebbe un invertire il sistema di eccezione se persone unite alla milizia, ed in ragione del loro ministero, ed in ragione del servizio, che prestano allo stato, ed in ragione del tempo, fossero poi assoggettati a giurisdizione diversa. In allora le loro qualità non possono produrre contrarj effetti; dappoicché violando i precetti della militare disciplina, cui sono sottoposti, son tenuti espiarne il reato colle militari punizioni.

Vedi le osservazioni all' articolo 354.

A R T. 76.

Di tutti gl' individui indicati nei due precedenti articoli, i soli enunciati ne' numeri 1. , e 3. dell' articolo 74 sono giudicati dal giudice militare pei delitti, e per le contravvenzioni; quantevolte però delinquono colla divisa militare. Gli altri pei medesimi reati sono di competenza ordinaria. In egual modo i militari in congedo, o riforma, gli uffiziali della 3. classe, ed i militari isolati anche in commissione fuori i limiti della propria guarnigione sono assoggettati alla giurisdizione ordinaria.

I delitti, e le contravvenzioni, che per l' articolo 62. n. 3. sono definiti militari, incontrano una eccezione di competenza. Gl' indivi-

dui dell' armata di linea di qualunque Corpo , o grado qualunque , ed i Commissarj ordinatori , i Commissarj di guerra , e loro aggiunti , godono il privilegio del foro ; quantevolte abbiano commessi questi reati colla militare divisa : imperciocchè adottato il principio essere il foro un privilegio *reale* , e non *personale* , sarebbe risultato inconsequente se si fossero estesi gli effetti anche nei casi generali , che riguardano la *persona* , e non la *cosa* . I militari poi in congedo (1) , o in riforma (2) , gli uffiziali della 3. classe (3) , e gl' isolati anche in commissione (4) fuori i limiti della

(1) Il soldato in congedo limitato è quello lontano dal suo Corpo , cioè che non trovasi *attualmente* , sotto gli ordini del superiore , nè fa parte effettiva della unione armata .

(2) Gli Uffiziali ; che trovansi posti alla riforma per misure economiche , o vi passeranno , e quelli impiegati nel servizio delle Piazze , possono in caso di bisogno essere chiamati di nuovo all' attività . Art. 1. Decreto de' 9. Maggio 1816.

(3) Gli Uffiziali saranno divisi in sei classi La 3. classe sarà composta degli uffiziali in attività ; cioè da quelli destinati a rientrare in attività ; ma che essendo superanti possono dimorare ove vogliono , finchè vaccheranno le Piazze corrispondenti . Costoro avranno la metà del semplice soldo . Art. 1. Tariffe militari approvate con Decreto de' 15 Ottobre 1816.

(4) I militari in commissione per dirsi isolati debbono essere abbandonati alla sola loro virtù individuale . Essi allora agiscono da se medesimi : non son tenuti a rispondere ad appelli , non a far sentinelle , non ai posti avanzati , non ad alcun altro di quegli obblighi ai quali è sottoposto il soldato , o l' uffiziale tostocchè fa parte di un Reggimento , di un Batta-

propria guarnigione sono in qualunque modo sottoposti all' ordinario Magistrato.

Ma i reati militari, dei quali costoro si rendono colpevoli divengono egualmente di competenza ordinaria?

I legami dei militari doveri obbligano sempre gl' individui, che appartengono all' armata sino a che questi non ne sieno totalmente disciolti: emerge adunque di necessità, che le parti riunite al tutto della dipendenza militare debbono serbarsi con quel metodo istesso, che costituisce il loro oggetto, e 'l fine. Nè fia che disgiunti questi estremi tra loro sia ad estinguersi il loro vicendevole rapporto. Divisa, e ripartita in qualunque modo la militare gerarchia rimane sempre costante la subordinazione di uno verso dell' altro, quante volte fra questi dura il vincolo della dipendenza, che li unisce.

È vero però, che i militari isolati, in congedo, o in riforma nel momento del loro reato sono indipendenti dalla unione, che costituisce la parte integrale dell' armata; ma essi non ne sono moralmente staccati. Lontani dal Corpo non cessano di essere soggetti

gione, di una Truppa, o Corpo unito qualunque. Quelle regole a buon conto di disciplina militare, che riguardano l' ordine interno del Corpo, e mantengono stretta l' unione delle sue parti sono sospese in quel momento per essi. Eglino per allora ne sono considerati come sciolti, e indipendenti. Decisione della Suprema Corte di Giustizia de' 29. Settembre 1817. §. 15.

alle regole di disciplina come individui militari, conseguentemente restano legati ai militari doveri. In effetto il militare isolato sente forse il cenno del superiore men di colui, ch'è riunito al suo Corpo? E'l militare in congedo, o in riforma, o l'uffiziale di 3. classe non sono forse ancor essi dipendenti da quella voce, che può richiamarli al servizio? Non sono essi a stipendio dello stato? In somma la loro medesima divisa separandoli dalla classe dei cittadini non li unisce agli altri militari?

Uno è l'ordine, una è l'armonia delle parti, che compongono l'armata; e per poco, che questa unità divider si volesse per ridurre le parti a più minute frazioni, allora o l'insieme risulterebbe imperfetto, o l'unità rimarrebbe per sempre divisa. Così distribuite le classi dei militari, e seguati dal Caporale al Comandante in Capo i gradi di dipendenza, quel potere di gerarchia a ciascuno assegnato ne proporziona i rapporti, e costituisce il tutto della ubbidienza, e della subordinazione. Infatti il militare isolato, in congedo, in riforma, e l'uffiziale di 3. classe allorchè distinti da un grado insultano, o feriscono il loro superiore, offendono i regolamenti particolari della milizia; mentre attaccano quella medesima gerarchia, che li distingue dai loro subordinati; vale a dire violano quella dipendenza, che forma, stabilisce, e conserva la perfetta unione dell'armata. Sino a che dun-

que, costoro serbano il carattere militare; restan sempre legati ai militari doveri.

Ma nella ipotesi di aver egli offeso il superiore fuori servizio, e privo del militare distintivo son egualmente sottoposti allo stesso ordinario giudizio?

In percorrere il Capitolo intero della mancanza di subordinazione veggonsi dei casi, che diversamente qualificano questo reato. È già definito per *mancanza di subordinazione* ogni *offesa* fatta dall' inferiore al superiore con detti, gesti, e vie di fatto, ed ogni *resistenza* agli ordini de' superiori in materia di servizio (1); vale a dire distinta l' *offesa* in persona del superiore dalla *disubbidienza* ai di lui ordini, emerge quella diversità dei mezzi, coi quali un medesimo reato si commette.

Principalmente l' *offesa* non circoscritta ad un tempo piuttosto, che ad un altro è sempre uguale ne' suoi effetti; d' onde sia ella commessa in servizio, o fuori servizio incontra sempre una gradazione di pena, che non la diminuisce di gravità. Così l' offendersi un superiore scrivendo, o parlando è punito cogli arresti di rigore (2); laddove commessa questa *offesa* su l' armi, o in servizio prende qualità dal grado della persona, e dal tempo in cui vien fatta (3). In egual modo la minac-

(1) Art. 396.

(2) Art. 397.

(3) Ivi.

cia in servizio è punita con una pena più grave di quella fuori servizio (1).

La disubbidienza all'incontro per elevarsi a reato militare conviene, che sia relativa ad un servizio della milizia, fuori di cui non essendovi rapporto alcuno fra superiore, ed inferiore, ogni ordine violato cessa di essere mancanza di subordinazione. Che se il servizio militare esige inevitabilmente *esecuzione*, ed *esattezza* non possono in altra guisa riunirsi questi estremi ad un atto qualunque, che non dipende dalla militare disciplina. Ed attenendoci al senso testuale del medesimo articolo 396, vediamo definita per mancanza di subordinazione ogni resistenza agli ordini ricevuti dai superiori in *materia di servizio, o disciplina militare*.

Nè dagli articoli susseguenti emerge un caso solo, che del pari elevi a reato ogni resistenza non relativa al *servizio*, ed alla *disciplina*. Anzi per analogamente convenire nei medesimi principj, ed allontanare ogni ambiguità su la persona del superiore in servizio., vediamo considerato superiore di altri militari quegli, che *abbia il comando sopra di essi; quantunque il di lui grado non sia maggiore* (2); vale a dire con definirsi la persona del superiore in ragione del comando, che sostiene, risulta conseguentemente dimostrato, che non vi è superiore militare senza un comando mi-

(1) Art. 398.

(2) Art. 396.

litare , e non può darsi un comando militare senza un militare servizio.

Ma le vie di fatto escludono tutte le distinzioni possibili ad incontrarsi. Precisa , e semplice la natura di questo reato comprende il solo attributo della dipendenza di uno ad un altro ; talchè qualunque circostanza di tempo , o di luogo non mai giunge a cambiarne la qualità (1). Quindi il solo grado di gerarchia militare , che distingue il superiore dall' inferiore costituisce l' unico estremo della esistenza assoluta di questo reato.

Questo grado di gerarchia però manifestato , e garantito dall' esercizio del comando porger potrebbe una ragione inversa alla insubordinazione pei militari in congedo , o in riforma , per gli uffiziali di 3. classe , e per gl' isolati anche in commissione. Imperocchè divisi costoro dalla unione delle altre parti dell' armata veggonsi sciolti dal rispetto verso un autorità priva nel momento di ogni influenza sopra di essi.

Ma se fia , che costoro scrivano , o parlino con termini insultanti ad un superiore qualunque valerà , forse la ragione di non essergli soggetti ? potrà credersi , che la loro indipendenza in allora cancelli quel carattere di superiorità , dal di cui impero come militari non sono ancora staccati ? d' altronde se nel caso della minaccia , delle parole ingiuriose , e delle vie di fatto il superiore rivestito dei distintivi del suo grado sia oltrag-

(1) Art. 399.

giato, ed offeso, potrà quest' oltraggio, e questa offesa non assumere la qualità d' insubordinazione?

Questioni son queste, che secondo la natura delle azioni possono somministrare argomenti da cambiare la qualità del reato. Allontanata perciò ogni qualunque idea d' imputabilità nella resistenza agli ordini de' superiori fuori servizio, e non per materia di servizio, riuniamo insieme i principj già premessi nell' analisi dell' offesa considerata come reato militare.

Ogni rapporto di militare gerarchia presenta di legittimo conseguente una dipendenza dell' inferiore al cenno del superiore; talchè l' uno deve conoscere i doveri di ubbidienza all' altro dovuta.

Queste teorie applicate in concreto nel caso in esame conciliano tutti gli estremi in persona dei militari isolati, in congedo ec. Quantunque costoro delinquino fuori servizio non sono sciolti dei riguardi, che si debbono ai loro superiori in servizio; per cui scrivendo loro ingiuriosamente, minacciandoli, ed offendendoli violano i doveri della militare gerarchia; e conseguentemente trasgrediscono i precetti della milizia.

Che se poi la minaccia, e l' offesa sono dirette ad un superiore fuori servizio, e non rivestito in quel momento del distintivo militare, cedono allora i doveri di rispetto, e di subordinazione. Egli non distinto da verun segno, o da un comando qualunque nella clas-

se dei Cittadini assumere non può un riguardo alla sua persona, quando le circostanze di fatto glie ne negano gli attributi. Quindi l'offesa, e la minaccia depongono la qualità di reato militare, e restano considerati delitti comuni (1).

(1) Estratto del processo Verbale della seduta del Consiglio di Stato dc 20. Settembre 1811. Portata ai termini dell' art. 77 della legge de 3. Giugno 1807. in grado di rivisione presso il Consiglio di stato la sentenza del 2. Consiglio di guerra permanente residente in Capua, portante condanna di morte contro *Carlo del Panno* Cacciatore del 1. Reggimento Fanteria Leggera imputato di aver ferito un Sergente, ed un Caporale del suo Battaglione. Il Consiglio di Stato sul rapporto della Sezione di Guerra osservando che nel Processo a carico di *Carlo del Panno* il 2. Consiglio di guerra ha violato il rito prescritto dagli articoli 16. 17. e 18. Tit. 1. del Supplemento del Codice dei delitti, e delle pene 1. col non aver udito alcuni testimonj dedotti a discarico dell' accusato. 2. col non aver stabilito tutte le questioni, che nel soggetto caso possono elevarsi a favore del reo, e precisamente quella da essa allegata di non aver conosciuto, nè potuto conoscere i suoi superiori feriti, perchè esso di recente arrivato nel Reggimento, e quelli senza uniforme. 3. e con aver finalmente elevata la questione non in pubblico, ma nella Camera delle deliberazioni, ed in segreto - E' di avviso - Rivocarsi, ed annullarsi la sentenza di morte pronunciata il di 4. Giugno 1811. contro *Carlo del Panno* soldato Cacciatore del 1. Reggimento Fanteria Leggera Napolitano dal 2. Consiglio di guerra permanente di Capua. Rinviarsi in conseguenza tutti i processi fin qui compilati a carico dell' individuo suddetto ad un terzo Consiglio, che ne giudichi regolarmente. - Approvato in Napoli 4. Aprile 1812.

CAPITOLO III.

Dei Conflitti di Giurisdizione.

A R T. 77.

Quando una Corte criminale, o un Consiglio di guerra si crede competente in un giudizio, ciascuno può esporre con dichiarazione motivata le ragioni della sua competenza, e nel periodo di ore 24. deve comunicarla all' altra autorità.

I motivi, che promuevono questioni di competenza a favore della militare giurisdizione piuttosto, che della ordinaria sono in ragion di *materia* o di *persona*.

Distinti i reati puramente militari da quelli, che tali divengono in riguardo alla loro qualità, al luogo dove si commettono, ed alla persona, che li commette, diverse circostanze sorgere possono da confondere un reato con un altro; cioè sia, che un misfatto creduto militare è comune di sua natura; sia, che si commetta fuori i limiti della guarnigione; sia finalmente, che l' accusato divenne delinquente dopo sciolto dal cingolo militare, o in complicità de' pagani, questi casi con menar talora ad erronea, o dubbia intelligenza lasciano progredire il procedimento sino al punto, che altro giudice ne reclami la competenza.

Quindi se un giudizio pel quale procede un Consiglio di guerra si crede di com-

petenza della Gran Corte criminale, ovvero il giudizio pel quale questa procede si crede appartenere al Consiglio di guerra, quell' autorità, che vuol sostenere la sua giurisdizione ne dichiara i motivi. Allora il Pubblico Ministero presso la Gran Corte, e' l Commissario del Re presso il Consiglio ne promuovono rispettivamente la domanda; per cui la Corte, o' l Consiglio espone le ragioni di sua competenza in una dichiarazione, che comunica all' altra autorità per mezzo del rispettivo Ministero Pubblico, o Commissario del Re.

Ma dal momento, in cui ciascun Tribunale trovasi aver emesso il suo voto a favore di sua giurisdizione, vien segnato il periodo di ore ventiquattro per darsene conoscenza all' altro Tribunale, cui s' inibisce il procedimento. O questo cede ai motivi della impugnata competenza, ed allora rinvia a quello gli atti già da esso compilati; altrimenti enuncia le ragioni, che gli garantisceono il dritto di procedere.

Queste alternative dichiarazioni dan poi luogo all' esame di competenza fra le due autorità in conflitto innanzi alla Suprema Corte di Giustizia.

A R T. 78.

Quell' autorità, che non cede alle ragioni addotte ne presenterà i motivi con dichiarazione responsiva, da comunicarsi all' altra autorità; e da quel momen-

to si dirà esistere conflitto di giurisdizione.

Nei diversi casi, che promuovono il conflitto fra le due autorità ordinaria, e militare può esservi quello, di dichiararsi ciascuna incompetente nel procedimento di un medesimo reato; allora esiste conflitto negativo, e la questione vien portata egualmente alla discussione della Suprema Corte di Giustizia (1).

(1) Decisione della Corte di Cassazione de' 12. Gennaio 1813.

Il Consiglio di guerra permanente in Chieti giudicò definitivamente alcuni militari ch' esistenti nella real piazza di Pescara, avevano involati alcuni oggetti in quell'arsenale, e rinviò il pagano *Panflio de Marco* complice de' suddetti militari al giudizio della Corte criminale. La Corte criminale sulla Considerazione 1. che nelle cause di furto i complici scienzi erant puniti colla stessa pena de' principali in forza dell'art. 245. dell'abolito Codice penale de' 20. Maggio 1808. 2. che il giudice dei rei principali doveva essere sempre il giudice de' complici, si dichiarò incompetente.

Elevato così il *Conflitto negativo*: udito il rapporto ec.

La Corte deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alle conclusioni del P. M. Attento, che l'art. 245 della legge de' 20. maggio 1808. che punisce i complici ed i ricettatori della roba furtiva colla stessa pena degli agenti principali del furto, è mal applicato a risolvere la questione della competenza della procedura. Attentochè non ha luogo *continenza di procedura*, quando è cessato l'ufficio di *estranea giurisdizione* nella causa. Per queste considerazioni risolvendo il conflitto, ordina, che nella causa di *Panflio de Marco* proceda la Corte Criminale di Chieti.

I Consigli di Corpo, e le autorità inferiori alle Corte criminali si elevano in conflitto per mezzo de' Consigli di guarnigione, e delle stesse Corti, nel modo indicato.

Il Consiglio di Corpo per mezzo del suo Commissario del Re esporrà le sue ragioni al Consiglio di guarnigione. In egual modo il Tribunale inferiore l'esporrà alla Corte Criminale. La Corte, o il Consiglio di guarnigione allora credendo ingiuste le pretensioni delle autorità inferiori, queste si conformeranno alle loro decisioni.

I Consigli di Corpo per delitti, e per contravvenzioni entrar possono in conflitto coi giudici di Circondario. Ma a queste due autorità non attribuito alcun grado di uguale corrispondenza, le loro rispettive ragioni giurisdizionali non sono diversamente a promuoversi, e sostenersi, che per mezzo dei Consigli di guarnigione e delle Gran-corti criminali. Ciascuna col carattere, e colla qualità di quella giurisdizione, di cui se ne vuol sostener la competenza spiega i suoi attributi nel conflitto; che anzi la stessa Gran Corte, e'l medesimo Consiglio di guarnigione possono essere giudici su le questioni elevate, e decidere su di esse definitivamente; allora le lo-

ro inferiori autorità debbono rispettarne le decisioni.

A R T. 80.

Tre giorni dopo elevato il conflitto i Procuratori Generali, e gli Uffiziali incaricati del pubblico ministero trasmetteranno al Ministero di Giustizia le carte su la questione di competenza, per rimetterle alla Suprema Corte di Giustizia. Pendente il conflitto, l'autorità, che avrà intrapresa l'istruzione del processo, può continuarla.

Comunicate alternativamente da ciascuna autorità le ragioni di sua competenza, e non cedendo l'una alla dichiarazione motivata dell'altra, la questione viene a sottoporsi all'esame della Suprema Corte di Giustizia. Qui vi concentrate le rispettive dichiarazioni non rimane intatto in alcun modo il procedimento. alcuna delle autorità istesse in conflitto potrà proseguire la istruzione del processo, sino a che la questione non vien decisa; ciò per altro deve riguardare la sola riunione di quelle prove, necessarie ad assicurare la esistenza del reato; senza però profferire alcuna decisione o interlocutoria, o definitiva.

In qualunque parte del giudizio, anche dopo, che la Suprema Corte di Giustizia ha deciso il conflitto, sviluppandosi nuovi fatti, che presentino ragioni da appartenere la competenza ad altre autorità, quella, che procede, con una dichiarazione motivata le ne farà il rinvio.

Avvenir suole talora, che, dopo deciso il conflitto giurisdizionale il procedimento incominciato spieghi diverso aspetto. Sviluppandosi novelle circostanze o intorno alla complicità degli accusati, o intorno alla natura, ed alla qualità del reato, emerge un motivo a cambiar giurisdizione; allora la competenza cade di dritto a favore del giudice, cui la nuova circostanza insorta ne attribuisce l'esame; per cui sospende la procedura glie se ne fa sul momento il rinvio. Nè solo questo sviluppo può sorgere nel corso della istruzione seguita. Aperta la pubblica discussione, dal detto orale de' testimonj con un fatto qualunque può diversamente qualificarsi il reato; il procedimento in questo caso sia militare, sia ordinario divien sospeso; e l'ordine del giudizio cambia nel momento, con risolvere la competenza a favore di quel giudice, cui la legge ne attribuisce la conoscenza, secondo le nuove circostanze sviluppate.

CAPITOLO IV.

Dell'autorità de' Superiori militari.

A R T. 82.

Il solo Comandante in capo dell'armata ha la facoltà di sospendere dalle sue funzioni qualunque ufficiale, con farne però immediatamente rapporto al Re.

La sospensione degli uffiziali è una pena, i di cui effetti sono l'annunziarsi all'ordine del Corpo, della Guarnigione, o del Campo, e la perdita dei loro dritti.

Viene accordata la facoltà d'infliggerla senza metodo di giudizio dal solo Comandante in capo dell'Armata, allorchè gli sarà suggerito dalla sua saviezza. Egli però è nel dovere di darne conoscenza al Sovrano; onde non ne siano ignoti i fondati, e ragionevoli motivi.

Vedi l'articolo 376.

A R T. 83.

Ogni Generale, Colonnello, o Comandante titolare o interino di Reggimento, Corpo, o Truppa di qualunque arma ha il potere di punire i suoi subordinati co' castighi militari stabiliti nell'art. 368. e di tradurli in giudizio.

I motivi, che possono dar luogo ai militari castighi, e ad un giudizio secondo le fa-

coltà concesse in questo articolo ai superiori, debbono essere relativi alle particolari offese della disciplina; dappoicchè, qualunque sieno le trasgressioni dei militari in servizio vi è la norma determinata, con cui i superiori le punisce. D'altronde la punizione dei reati non essendo compresa nella linea delle ammonizioni, è allora il caso di assoggettarsi i colpevoli a giudiziario procedimento.

Vedi le osservazioni agli articoli 368, e 388.

A R T. 84.

Ogni Comandante di un distaccamento potrà punire cogli arresti semplici, o di rigore gl'individui da lui dipendenti.

L'arresto semplice non è maggiore di un mese. Gli uffiziali, che vi sono assoggettati, restano nella propria casa, da cui vien loro vietato uscire senza permesso del superiore. I sotto uffiziali, e soldati l'espiano nella caserma della compagnia potendo solo uscire per servizio, o per istruzione.

L'arresto di rigore serba la egual durata di un mese; ma l'uffiziale lo espia in una stanza separata nel Quartiere, o nel Castello del luogo in cui trovasi di guarnigione. I sotto-uffiziali, e soldati sono poi ristretti nelle prigioni.

Vedi gli articoli 391. 392. 393.

A R T. 85.

L'uffiziale può imporre l'arresto semplice ai suoi subordinati del proprio Reggimento.

A R T. 86.

Il sotto-uffiziale può intimare l'arresto a gl'individui del suo Reggimento a se inferiori, ed a quelli di grado uguale; trovandosi sotto i suoi ordini; coll'obbligo però di darne immediatamante parte al comun superiore.

L'arresto, che l'uffiziale, o sotto-uffiziale può ingiugnere al rispettivo subordinato si comprende in amendue i modi, cioè in rigore, ed in semplice. Riunito sotto il nome di castigo l'uno, e l'altro, una interpretazione estensiva non può separarne gli effetti.

Vedi le osservazioni all'articolo 391.

A R T. 87.

Il militare generalmente può imporre l'arresto ad ogni individuo di grado inferiore. Non dipendendo poi da lui questo individuo, deve darne parte al di costui superiore.

Ogni superiore militare può obbligare i suoi subordinati a dargli conto de' castighi, e degli arresti ingiunti ai loro inferiori.

Concesso alla militare gerarchia il potere di sostenersi colla subordinazione degli individui, che la compongono; era di necessità, che l'arbitrio non preponderasse nei mezzi. Quell'armonia, che regola le armate se per poco fosse interrotta da momentanea indipendenza, non si vedrebbe il legame di diverse parti costituire l'unità nei combattenti. Conviene, che tutti gli estremi si congiungano fra loro; e tale congiunzione non può diversamente allora giungere al suo voto senza quella gradazione di autorità, che la muove, e la sostiene. Or perchè questo salutare oggetto non degeneri nei mezzi adottati dalla legge, vien finanche messo a censura quell'ammonizione con cui son richiamati al dovere i violatori della militare disciplina. Quindi ogni superiore può obbligare i suoi subordinati a rendergli conto del castigo, cui abbiano assoggettati i loro inferiori.

Vedi l'articolo 391.

In tutte le altre punizioni di disciplina si eseguirà un Regolamento approvato dal Re.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

ART. 90.

I correi, e complici di gradi diversi sono sottoposti al Consiglio di guerra competente a giudicare il più elevato in grado tra essi.

Vedi le osservazioni all' articolo 60.

ART. 91.

I Consigli di guerra dovendo spiegare le loro funzioni prima della nomina de' giudici, o nei casi di conflitto, o per procedere contro gli assenti, o per qualunque altro motivo, sono rappresentati dal Presidente, e dal Commissario del Re.

ART. 92.

I Comandanti delle Provincie, o Valli, e delle Divisioni militari, possono essere nominati per figurare ne' rispettivi Consigli, secondo i loro gradi.

Sorgono dei casi, che sieno per reclamare provvidenze istantanee dai Consigli di guerra. Questi non formati colla nomina dei rispettivi giudici renderebbero a danno della giusti-

zia interrotto il corso degli affari meritevoli di pronta discussione. I Presidenti, ed i Commissari del Re hanno adunque il potere di rappresentarli. Le di costoro decisioni però mai prender possono il valore di definitive. Pronunciate su gl'incidenti, che loro si presentano per essere discusse, sono valutate come interlocutorie; conseguentemente non ottengono l'autorità del giudicato (1).

A R T. 93.

I Commissari di guerra sono sottoposti al Consiglio di guerra, cui corrisponde il lor grado, o quel grado al quale sono assimilati secondo il real Decreto de' 28 Novembre 1816.

A R T. 94.

Gl'impiegati della real Segreteria di guerra, e del Supremo comando sono anche assoggettati a quel Consiglio di guerra, cui corrisponde il grado, cui sono assimilati in conformità del detto Decreto de' 28 Novembre 1818. (2)

(1) Prolatam a Praeside sententiam contra solitum judiciorum ordinem auctoritatem rei judicatae non obtinere certum est. L. 4. Cod. de senten. et Interloc.

(2) Comando supremo - Capo di Divisione, o sia ufficiale di ripartimento assimilato a Colonnello, Capo di Sezione, o sia ufficiale di carico a Maggiore.

Ufficiale di 1. classe a Capitano.

A R T. 95.

Ne' giudizj degl' indicati individui interverranno come giudici tre uffiziali dell' amministrazione medesima, cui appartengono, del grado dell' accusato, in luogo dei tre giudici di grado inferiore.

A R T. 96.

Gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, ma senza verun grado, nè assimilati a grado militare, sono soggetti al Consiglio di guarnigione competente pel sotto-uffiziale.

Corrisponde all' articolo 20. Vedi le analoghe osservazioni.

A R T. 97.

I giudici dell' Alta Corte militare, i Presidenti dei Consigli di guarnigione, i Commissarj del Re, ed i loro sostituti, son nominati dietro le proposta del Comandante in capo dell' armata.

Idem di 2. classe a Tenente.

Idem di 3. classe a sotto Tenente.

Commissariato di Guerra- Ordinatore assimilato a Colonnello.

Commissario a Maggiore.

Aggiunto a Capitano.

Quelli fra le suddette classi, che si trovassero insigniti di grado militare, dovranno stare alle prescrizioni relative al grado istesso. Art. 3. Decreto de' 28 Novembre 1817.

A R T. 98.

I Commissarj del Re privi di sostituti sono rimpiazzati da un ufficiale del grado de' sostituti, a scelta dell'autorità cui appartiene la nomina del Consiglio. All'autorità medesima compete la nomina dei giudici surrogati, salve le disposizioni degli articoli 27 e 51.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

605475





Digitized by Google

